

Comune di Morsano al Tagliamento

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

Base: variante 8.

Aggiornamenti: varianti 9, 10, (11), (12), 13, 14, 15, [16], 17, 18, 20, 21.

(n): variante non modificante questo elaborato.

[n]: variante inglobata in variante altra.

≡ **ARCHIUR Srl** UDINE



(PAI, REVISIONE DEI VINCOLI E ALTRO)

Parole barrate: soppresse.

Parole sottolineate: inserite.

NORME DI ATTUAZIONE

Allegata: Legenda di zonizzazione

INDICE

| | |
|---|---------|
| Art. 1. Norme generali | 5 |
| <u>Art. 1 bis. Definizioni</u> | 8 |
| Art. 2. Piano <i>attuativo</i> | 12 |
| Art. 3. Suddivisione in zone | 15 |
| Art. 4. Zona A - Di interesse storico-artistico o ambientale | 17 |
| Art. 5. Zona B1 - Di completamento, intensiva | 22 |
| Art. 6. Zona B2 - Di completamento, estensiva | 27 |
| Art. 7. Zona C - Di espansione | 31 |
| Art. 8. Zona D2 - Industriale, prevista | 33 |
| Art. 9. Zona D3 - Industriale, esistente o in corso | 37 |
| Art. 10. Zona D6 - Industriale, di accumulo e lavorazione di inerti | 41 |
| Art. 11. Zona E4 A - Di interesse agricolo-paesaggistico, presso acque minori | 43 |
| Art. 12. Zona E4 F - Di interesse agricolo-paesaggistico, presso fiume | 47 |
| Art. 13. Zona E6 - Di interesse agricolo | 50 |
| Art. 14. Zona E6 R - Di interesse agricolo, di rispetto | 58 |
| Art. 15. Zona G4 - Ricettivo-complementare | 65 |
| Art. 16. Zona H3 - Commerciale, esistente | 68 |
| Art. 16 bis. Zona OB - Mista, <i>prevalentemente residenziale</i> | 71 |
| Art. 17. Zone S - Per servizi ed attrezzature collettive | 74 |
| Art. 18. Zona V - Di verde privato | 77 |
| Art. 19. Viabilità | 79 |
| Art. 20. Acqua | 81 |
| Art. 21. Attività produttive | 82 |
| Art. 21 bis. Vincolo culturale | 84 |
| Art. 22. Vincoli e criteri paesaggistici | 86 |
| Art. 23. Limiti di rumore (<i>Soppresso</i>) | 90 |
| Art. 23 bis. (<i>Soppresso</i>) | 90 |
| Art. 24. Sicurezza idro-geologica | 91 |
| Art. 25. Deroghe | 94 |
| Art. 26. Norme transitorie | 97 |
| Tabelle | 98 |
| <i>Allegato A</i> | 102 |
| Legenda di zonizzazione | 107 |

SIGLE

| | |
|------------------|---|
| Aria | Area di rilevante interesse ambientale |
| Arpa | Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente |
| <u>Aas</u> | <u>Azienda per l'assistenza sanitaria</u> |
| Ass | Azienda per i servizi sanitari |
| <i>BA</i> | <i>Beni archeologici</i> |
| <i>Bap</i> | <i>beni architettonici e paesaggistici</i> |
| Dlgs | decreto legislativo |
| Dm | decreto ministeriale |
| Dpgr | decreto del presidente della giunta regionale |
| Id | intervento diretto |
| Lr | legge regionale |
| Ls | legge statale |
| max | massimo |
| min | minimo |
| <i>Pac</i> | <i>piano attuativo</i> |
| Prg | piano regolatore generale comunale |
| Rd | regio decreto |
| Su | superficie utile |
| Sv | superficie di vendita |
| Uba | unità di bestiame adulto |

RIFERIMENTI

Le espressioni:

- «albero di interesse paesaggistico»;
- «area di discarica di inerti»;
- «area di progetto unitario»;
- «area di recupero ambientale»;
- «area di rispetto di allevamento zootecnico»;
- «area soggetta a servitù militare»;
- «edificio di interesse storico-documentale»;
- «edificio riusabile»;
- «limite di impianto»;
- «*Pac* previgente»;
- «*Pac* previsto»;
- «viabilità prevista»;
- «area di interesse archeologico»;
- «*area di impegno*»;

fanno riferimento a contenuto specifico di zonizzazione. Resta salva l'applicazione di norme specifiche.

L'espressione «elenco di industrie insalubri» fa riferimento all'elenco di cui al Rd 1265/1934, art. 216.

L'espressione «o pari a esistente», presente in alcuni indici di zona, esprime una possibilità alternativa ad un indice altro. La maggiorazione dell'indice di fabbricabilità o del rapporto di copertura eventualmente prevista per unità funzionali vale rispetto all'indice e alle unità funzionali esistenti. La maggiorazione riferita ad una unità funzionale eventualmente divisa in più proprietà è ripartita per millesimi, salvo accordo diverso tra proprietari.

La parola «esistente» fa riferimento a caratteristiche esistenti sia al momento della domanda di intervento che al momento di adozione del Prg variante n. 3.

L'espressione «in genere» introduce a una previsione da applicarsi nei casi in cui non sia presente in un punto seguente una previsione diversa. Nei casi in cui è presente in un punto seguente è applicata la previsione diversa.

La parola «recupero» fa riferimento a opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, conservazione tipologica, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia senza o con demolizione.

L'espressione «volume geometrico» fa riferimento al volume fisico (ingombro), vuoto per pieno, compresi androni, portici e logge.

La parola «ampliamento» fa riferimento a un tipo di intervento di nuova costruzione per il quale possono valere norme specifiche.

L'«area di impegno» è area nella quale la realizzazione di edifici è subordinata alla presentazione al Comune di un impegno a sistemare e/o cedere aree per mitigazione o compensazione paesaggistica e/o realizzazione di opere per viabilità e/o servizio o attrezzatura collettiva.

NORME DI ATTUAZIONE

ART. 1. NORME GENERALI.

1. Il piano regolatore generale comunale (Prg):
 - a) disciplina l'uso e l'assetto del territorio comunale;
 - b) ha valore a tempo indeterminato;
 - c) è attuato mediante intervento diretto (Id) o piano *attuativo (Pac)*, come previsto in norme di zona. Restano salve le previsioni di cui all'art. 2.
2. Il Prg è costituito dagli elementi seguenti:
 - a) strategia di piano;
 - b) zonizzazione;
 - c) norme di attuazione;
 - d) obiettivi, strategie e limiti di flessibilità.
3. Presso le opere elencate in tab. 1, esistenti o previste, sono rispettati i limiti di distanza ivi indicati. Entro i limiti di distanza sono vietate le opere seguenti:
 - a) nuova costruzione di edifici;
 - b) integrazione di edifici se non mediante recupero di altri;
 - c) opere altre specificatamente indicate.

Le opere sono però ammesse se previste da deroga e/o autorizzate dal soggetto competente, compatibilmente con le norme di settore.
4. ~~Per parcheggio previsto da indice di zona:~~
 - ~~a) la superficie è calcolata sulla parte di opera oggetto di intervento;~~
 - ~~b) il numero di posti auto della parte di opera oggetto di intervento se non intero è arrotondato all'unità superiore;~~
 - ~~c) la distanza è misurata tra i punti più vicini delle aree di pertinenza funzionale delle opere;~~
 - ~~d) è vietato ridurre il parcheggio di un'opera altra a una misura inferiore alla minima prevista per nuova costruzione;~~
 - ~~e) è computabile lo spazio di stazionamento, distribuzione e manovra, e anche lo spazio di accesso se destinato a servizio esclusivo del parcheggio;~~
 - ~~f) il volume è calcolato secondo la definizione del regolamento edilizio;~~
 - ~~g) l'uso può essere per autoveicoli, motoveicoli e cicli.~~

~~Per struttura commerciale se diverse valgono le previsioni di settore.~~
~~(Soppresso).~~
5. In opera avente destinazione d'uso non prevista specificatamente da norme di zona è vietato aumento:
 - a) del numero di unità immobiliari;
 - b) della superficie sia utile che di pavimento, se non in zone E;
 - c) della superficie per uso compreso in elenco di industrie insalubri di prima e seconda classe, se non in zone E alla distanza da zone A, B, C, G, S2, S3, S4 e S5 ivi prevista.

Resta salva l'applicazione di norme specifiche.

6. In assenza di indici specifici in zona per insediamenti l'edificazione é libera rispetto a quegli indici. Resta salvo l'obbligo di rispetto di destinazioni d'uso, indici altri, disposizioni particolari e norme altre.
- 6 bis.** *Ai fini di disposizioni applicative in materia di ristrutturazione edilizia di cui alla legge regionale 19/2009, art. 38, comma 1, in zone E e V:*
- a) per prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali in materia di allineamento degli edifici e fasce di rispetto del nastro stradale si intende l'indice di distanza da strada;*
 - b) per caratteristiche storiche, architettoniche, paesaggistiche e ambientali individuate dagli strumenti urbanistici comunali si intendono i criteri presenti nelle disposizioni particolari.*
7. Recintazione di fondi e colture agrarie costituiscono esercizio normale del diritto di proprietà, e sono libere. Resta salva l'applicazione di norme specifiche.
8. Il mutamento di destinazione d'uso anche senza opere rispetta comunque le destinazioni d'uso previste dalle norme di zona.
- 8 bis.** *Ove previsto un indice di fabbricabilità o rapporto di copertura pari a esistente + una quantità determinata, la quantità determinata può essere realizzata solo ove vi sia una quantità esistente. Resta salva l'applicazione di norme specifiche.*
- 8 ter.** *Per modalità di applicazione delle norme di attuazione il Comune può dotarsi di criteri propri.*
- 8 quater.** *Le linee puntinate alla distanza di 300 metri da allevamenti zootecnici di consistenza superiore a 50 Uba hanno solo valore di segnalazione per varianti del Prg, e non di limite di distanza di costruzioni.*
- 8 quinquies.** *Ai fini della localizzazione di esercizi commerciali, con riferimento alle previsioni di cui alla legge regionale 29/2005:*
- a) sono zona urbanisticamente compatibile le zone in cui è ammessa la destinazione commerciale al dettaglio, nei limiti di generi e di superficie previsti dalle norme di zona;*
 - b) sono aree edificate le aree impegnate secondo un indice di fabbricabilità convenzionale di m^3/m^2 0,4 o di un rapporto di copertura convenzionale di m^2/m^2 0,15 da edifici esistenti da almeno 4 anni prima dell'intervento;*
 - c) sono aree dei centri storici le zone A e B1;*
 - d) sono aree soggette a interventi di recupero e riqualificazione urbanistica le zone A e B1;*
 - e) sono edifici soggetti a regime vincolistico gli edifici soggetti al vincolo culturale di cui al decreto legislativo 42/2004, parte seconda, e gli edifici di interesse storico-documentale;*
 - f) sono zona omogenea propria a destinazione commerciale:*
 - 1) la zona H3;*
 - 2) per la vendita di beni non alimentari a basso impatto come definiti dalle norme di settore le zone D2 e D3;*
 - g) le zone a destinazione industriale o artigianale sono le zone D2 e D3.*
9. In area soggetta a vincolo militare sono vietate le opere indicate in relativi decreti, salvo autorizzazione del Comando competente.
10. Resta salva l'applicazione di norme e piani di settore.

11. *Gli indici di superficie di vendita e di superficie coperta complessiva di opera commerciale non valgono per le attività di cui alla legge regionale 29/2005, art. 4, e per la somministrazione di alimenti e bevande.*
12. *La realizzazione di opere e di scavi di profondità superiore a centimetri 40 su sito o linea di bene archeologico o in area distante da questo come rappresentato nella zonizzazione fino a metri 50 è soggetta a parere della soprintendenza per i beni archeologici.
A questo fine il realizzatore presenta una documentazione idonea a dimostrare lo stato apparente del luogo e l'entità delle opere e degli scavi. Rispetto alla linea di bene archeologico, ad esclusione delle normali attività di aratura, è comunque soggetto a comunicazione alla soprintendenza per i beni archeologici qualsiasi tipo di intervento (ad esempio: scavo di fossati, piantumazioni, vasche eccetera), che interessi la suddetta linea e le aree contermini (da considerarsi come due fasce laterali parallele di larghezza non inferiore ai 5 metri).*
13. *Il volume ottenibile in applicazione dell'indice di fabbricabilità o comunque previsto dalle norme di attuazione è il volume utile, se non dove previsto espressamente essere il volume geometrico.*
14. *Dove previsto un indice di fabbricabilità o comunque un volume, fermo restando quanto previsto al comma 13, il volume geometrico comprensivo del volume utile non può superare il 150% del volume ottenibile in applicazione dell'indice di fabbricabilità o del volume comunque previsto dalle norme di attuazione. Il volume geometrico corrisponde alla sagoma fuori terra dell'edificio.*
15. *Il volume geometrico realizzabile in regime di edilizia libera:*
 - a) *è computato nel limite di volume geometrico di cui al comma 14 nelle zone A;*
 - b) *nelle zone diverse da A può eccedere dal limite di volume geometrico del 150% di cui al comma 14 solo per la parte che non sarebbe ammissibile considerandosi l'indice di fabbricabilità o il volume comunque previsto dalle norme di attuazione aumentati del 50%.*

ART. 1 BIS. DEFINIZIONI.

- 1. Per elementi edilizi e urbanistici valgono le definizioni seguenti:**
- a) ciglio stradale: è la linea di limite della strada o piattaforma stradale comprendente tutte le sedi viabili, sia veicolari che pedonali, ivi incluse le banchine od altre strutture laterali alle predette sedi quando queste siano transitabili, e le strutture di delimitazione non transitabili, come parapetti, arginelli e simili;**
 - b) confine stradale: è il limite della proprietà stradale quale risultante dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato. In mancanza: il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, se esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea;**
 - c) integrazione: è la costituzione di opere rapportate fisicamente e/o funzionalmente ad altre esistenti;**
 - d) servizio stradale: è un servizio che può comprendere opere per:**
 - 1) rifornimento, lavaggio, grassaggio, gommatura, elettrauto e deposito di oli lubrificanti per autoveicoli;**
 - 2) attività commerciali integrative di impianti di distribuzione di carburante, alimentari e non alimentari, nei limiti delle previsioni di settore per impianti di distribuzione di carburante;**
 - 3) manutenzione stradale;**
 - 4) raccolta di rifiuti;**
 - 5) sosta o fermata di mezzi di trasporto pubblico;**
 - e) unità funzionale: è un edificio, o l'insieme di edificio principale e sue pertinenze;**
 - f) volume geometrico: è la sagoma dell'edificio, escluse:**
 - 1) le rampe di scale aperte;**
 - 2) le strutture la cui proiezione ortogonale non superi m 1,60, poste a tutela dell'unità immobiliare o dell'edificio oppure a protezione degli ingressi e delle aperture, quali pensiline, sporti di gronda, vetrine, verande, bussole, porticati, terrazze e poggiali;**
 - 3) per interventi su edifici esistenti: le condutture sporgenti fino a m 0,5;**
 - g) volume tecnico: vale la definizione regionale.**
- 2. Per parametri edilizi ed urbanistici valgono le definizioni seguenti:**
- a) altezza dell'edificio: vale la definizione regionale;**
 - b) densità fondiaria: è il rapporto tra abitanti insediati o insediabili e superficie fondiaria;**
 - c) densità territoriale: è il rapporto tra abitanti insediati o insediabili e superficie territoriale;**
 - d) distanza da confine: vale la definizione regionale.**
 - Sono escluse dal computo:**
 - 1) opere funzionali a servizi a rete di interesse generale;**
 - 2) condutture sporgenti fino a m 0,5.**
 - Dove è prevista distanza pari a esistenti può:**
 - 1) mantenersi la distanza di opere esistenti;**

2) applicarsi la distanza di opere esistenti in opere lontane non più di m 20, in stesso lotto, per un fronte non superiore né a fronte delle opere esistenti né a m 20.

Verso zona omogenea, verso strada e verso acqua valgono le norme di zona o di settore;

e) distanza da o tra edifici: è la distanza minima in proiezione orizzontale dal perimetro della superficie coperta di un edificio altro al perimetro della superficie coperta dell'edificio, misurata radialmente.

Sono escluse dal computo condutture sporgenti fino a m 0,5;

f) distanza da strada: è la distanza minima in proiezione orizzontale da strada per autoveicoli, esistente o prevista, al perimetro della superficie coperta dell'edificio, misurata ortogonalmente alla strada.

Sono escluse dal computo:

1) opere funzionali a servizi a rete di interesse generale;

2) condutture;

3) opere di servizio e arredo stradale non costituenti edificio.

La distanza è misurata dal confine stradale come definito dal Codice della strada se rapportabile al Codice della strada o al Piano regionale integrato dei trasporti, della mobilità delle merci e della logistica, e dal ciglio stradale come definito dal DM 1404/1968 negli altri casi.

Dove è misurata dal ciglio stradale: alla distanza va aggiunta la larghezza dovuta alla proiezione di eventuali scarpate o fossi e di fasce di espropriazione risultanti da progetti approvati.

Dove è prevista distanza pari a esistenti può mantenersi la distanza di opere esistenti in ampliamento.

Resta salva l'applicazione del Codice della strada;

g) distanza da zona:

1) è la distanza minima in proiezione orizzontale dalla zona omogenea al perimetro della superficie coperta dell'edificio, misurata radialmente;

2) per allevamenti zootecnici la distanza è misurata dallo spazio di permanenza degli animali e concimaia.

Sono escluse dal computo condutture sporgenti fino a m 0,5;

h) indice di fabbricabilità fondiaria:

1) esprime il volume utile massimo fabbricabile rispetto alla superficie fondiaria;

2) In area di piano attuativo il volume derivante dall'applicazione dell'indice di fabbricabilità fondiaria può essere trasferito liberamente tra i lotti del piano attuativo aventi la stessa classificazione di zona;

i) indice di fabbricabilità territoriale: esprime il volume utile massimo fabbricabile rispetto alla superficie territoriale;

l) rapporto di copertura: esprime il rapporto massimo realizzabile tra la superficie coperta e la superficie fondiaria;

m) superficie coperta: vale la definizione regionale;

n) superficie coperta complessiva: è la superficie coperta destinata ad attività commerciale, inclusi uffici, depositi, locali di lavorazione, servizi e simili, come somma di piani;

- o) superficie fondiaria: è la parte di superficie territoriale di pertinenza degli edifici.
È calcolata sottraendo alla superficie territoriale le aree per opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
Sono invece compresi ai fini del computo:
- 1) parcheggio e verde privati o assimilabili ai privati;
 - 2) percorso ciclabile previsto se sovrapposto a zona edificabile e non definito con una linea di frazionamento in un piano attuativo o in un progetto;
 - 3) transito;
- p) superficie per parcheggio: vale la definizione regionale.
Per parcheggio previsto da indice di zona:
- 1) la superficie è calcolata sulla parte di opera oggetto di intervento;
 - 2) il volume è calcolato secondo la definizione del piano regolatore generale comunale;
 - 3) la distanza è misurata tra i punti più vicini delle aree di pertinenza funzionale delle opere;
 - 4) è vietato ridurre il parcheggio di un'opera non oggetto dell'intervento a una misura inferiore alla minima prevista per nuova realizzazione;
 - 5) l'uso può essere per autoveicoli, motoveicoli e cicli.
- Per struttura commerciale se diverse valgono le norme di zona;
- q) superficie territoriale: è la superficie comprendente le aree edificabili di una stessa zona prevista dal piano regolatore generale comunale e le aree per opere di urbanizzazione primaria e secondaria comprese entro il perimetro di piano attuativo.
Sono escluse dal computo:
- 1) aree destinate dal piano regolatore generale comunale alla rete principale della viabilità;
 - 2) aree di proprietà o di uso pubblico, salvo partecipazione al piano attuativo o concessione del loro proprietario o gestore;
 - 3) aree già conteggiate come pertinenza di interventi edificatori realizzati in zona per insediamenti esterna al piano attuativo, salvo modifica della pertinenza;
 - 4) strade aperte al transito pubblico da oltre 3 anni, salvo partecipazione al piano attuativo o concessione del loro proprietario o gestore;
- Per variante di piano attuativo valido può essere assunto lo stato degli elementi di cui al periodo 2° esistente al momento di formazione del piano attuativo originario;
- r) superficie utile: vale la definizione regionale;
- s) superficie di vendita: è l'area a cui ha accesso il pubblico, compresa quella occupata da banchi, scaffalature o comunque destinata a mostra o esposizione di merce, esclusa l'area destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici, servizi e deposito di carrelli;
- t) volume utile (o volume dell'edificio): vale la definizione regionale.

3. Eventuali modifiche e/o integrazioni delle definizioni compiute mediante legge o regolamento sovraordinato prevalgono o sono di applicazione diretta, conformemente alla specialità regionale.

ART. 2. PIANO ATTUATIVO.

1. Il *Pac* è formato per ambiti unitari corrispondenti a:
 - a) in genere: perimetro di *Pac*;
 - b) per allevamento zootecnico a carattere industriale: area di opere e loro pertinenze.

Restano salve le previsioni di cui al *comma 2, le norme specifiche di zona e la possibilità* di formare un *Pac* di iniziativa privata anche ove non espressamente previsto se proposto dall'unanimità dei proprietari, e un *Pac* unico per *ambiti* di *Pac* indicati distinti, armonizzandosi viabilità e servizi ed attrezzature collettive.

2. In area di *Pac* previgente valgono a tempo indeterminato le norme di attuazione e le indicazioni tipologiche, allineamenti e altre prescrizioni urbanistiche ivi previste. Resta salvo che:

a) il *Pac* previgente:

1) se valido: può essere modificato mediante variante;

2) se decaduto di validità:

2.1) non può essere modificato mediante variante.

*In applicazione della Lr 14/2012, articolo 4, comma 119, le indicazioni tipologiche, gli allineamenti e le altre prescrizioni urbanistiche stabilite dal piano, con esclusione di quelle relative alle aree e ai beni assoggettati a vincoli preordinati all'esproprio o a vincoli che comportino l'inedificabilità assoluta, possono però essere oggetto di variante parziale se il *Pac* è di iniziativa pubblica;*

2.2) può essere sostituito con *Pac* nuovo, nelle zone in cui il *Pac* è obbligatorio o in area di *Pip* previgente, anche con adattamento del perimetro, o se il *Pac* nuovo è formato di iniziativa unanime dei proprietari;

3) se decaduto di validità dopo essere stato formato di iniziativa privata e le opere di urbanizzazione non sono state iniziate: è inapplicabile;

4) può essere revocato motivatamente. Dopo la revoca sono applicate le altre previsioni di Prg, senza necessità di soppressione o modifica del perimetro di *Pac* previgente nel Prg. Dopo la revoca:

4.1) il Prg è comunque attuato:

4.1.1) mediante *Pac* nuovo:

4.1.1.1) in zone A, C e D2;

4.1.1.2) per allevamento zootecnico a carattere industriale;

4.1.1.3) in area comunque compresa in perimetro di *Pac* previsto;

4.1.1.4) *in zona B nei casi previsti dalle norme di zona;*

4.1.2) mediante intervento diretto in zone, per opere e in aree diverse da quelle di cui al punto 4.1.1);

4.2) in assenza di perimetro di *Pac* previsto:

4.2.1) in genere:

- 4.2.1.1)** se la revoca è totale: il *Pac* nuovo è formato per l'area di *Pac* previgente, limitatamente alle *zone o aree in cui il Pac è obbligatorio*, senza necessità di modifica del perimetro di *Pac previgente nel Prg*;
- 4.2.1.2)** se la revoca è parziale: il *Pac* nuovo è formato per l'area corrispondente alla parte revocata, limitatamente alle *zone o aree in cui il Pac è obbligatorio*, senza necessità di modifica del perimetro di *Pac previgente nel Prg*;
- 4.2.2)** per allevamento zootecnico a carattere industriale: il *Pac* è formato comunque per l'area di opere e loro pertinenze;
- b)** ove non contrastanti né con obiettivi, strategie e strategia di piano di Prg né con riserve regionali eventuali: *Pac* nuovo e variante possono mantenere destinazioni d'uso, indici e standards urbanistici previsti o applicati dal *Pac* previgente di iniziativa privata o *Pip* previgente diversi da quelli di Prg. Il mantenimento di destinazioni d'uso, indici e standards urbanistici può essere anche parziale, ove da ciò non derivi un incremento delle entità fabbricabili complessivamente previste dal *Pac* previgente;
- c)** *Pac* nuovo, variante e interventi diretti di iniziativa privata non possono comunque ridurre la quantità complessiva di spazi per servizi ed attrezzature collettive rispetto a *Pac* previgente di iniziativa privata, *se non per adeguamento a previsioni grafiche specifiche del Prg*;
- d)** il perimetro di *Pac* previsto ove presente vale per *Pac* nuovo e variante generale;
- e)** eventuali previsioni di Prg diverse da *Pac* previgente possono essere applicate direttamente dal Comune in ogni tempo ove concernenti servizi ed attrezzature collettive, *impianti tecnici e tecnologici*, viabilità, sicurezza geologico-idraulica, storia, arte, ambiente, igiene e sanità;
- f)** *se non previsto diversamente nel Pac previgente: per indici edilizi ed urbanistici valgono le definizioni del Prg o regolamento edilizio vigente al momento della formazione del titolo per realizzazione di opere.*
- In caso di contrasto tra perimetro di *Pac* previgente riportato dal Prg e perimetro di *Pac* approvato o adottato vale per tutti i fini il perimetro di *Pac* approvato o adottato.
- 3.** Le previsioni di cui al comma 2 per *Pac* previgente valgono anche per *Pac* approvato dopo l'adozione del Prg variante n. 8. Dopo l'approvazione del *Pac* il perimetro di *Pac* previsto vale sia come perimetro di *Pac* previsto che come perimetro di *Pac* previgente.
- 4.** Le zone S eventualmente previste dal Prg entro il perimetro di *Pac* di zona fabbricabile sono computabili per lo standard per servizi ed attrezzature collettive tipico di zona fabbricabile.
- 5.** La convenzione per *Pac* può prevedere mantenimento di proprietà e gestione di opere di urbanizzazione da parte di privati.

6. Il *Pac* può rettificare e integrare le previsioni grafiche del Prg per servizi ed attrezzature collettive, viabilità e acqua.
7. Il *Pac* può modificare motivatamente il Prg, rispettandone obiettivi, strategie e limiti di flessibilità. Le modifiche del Prg mediante *Pac* di iniziativa privata sono comunque rimesse alla valutazione del Comune. Il *Pac* modificante la zonizzazione di Prg è corredato di grafici indicanti la classificazione in zone e le simbologie eventuali delle aree oggetto di modifica, coerenti con la classificazione in zone e le simbologie del Prg vigente. *L'inserimento eventuale di perimetro di Pac previgente anche sostitutivo senza modifiche di perimetro di Pac previsto non costituisce modifica del Prg. La soppressione eventuale di simbologia di Pac previgente rispetto a Pac revocato non costituisce modifica del Prg.*
8. Il Comune può prescrivere la realizzazione o il completamento di opere di urbanizzazione circostanti l'ambito di *Pac*.
9. *Il Pac può essere convenzionato e attuato per comparti.*

ART. 3. SUDDIVISIONE IN ZONE.

1. Il territorio comunale è suddiviso nelle zone seguenti:

| Zona | Sottozona | Tipo |
|-----------|----------------------------------|---|
| A | A6 | Di interesse storico-artistico o ambientale libera edificabile |
| B | B1 B2 | Di completamento intensiva estensiva |
| C | | Di espansione |
| D | D2 D3 D6 | Industriale prevista esistente <i>o in corso</i> di accumulo e lavorazione di inerti |
| E | E 4 A E 4 F E 6 E 6 R | Agricola di interesse agri-paes, presso acque minori di interesse agricolo-paesaggistico, presso fiume di interesse agricolo di interesse agricolo, di rispetto |
| G | G 4 | Ricettiva complementare |
| H | H3 | Commerciale esistente |
| <i>OB</i> | | <i>Mista</i> |
| S | S1 S2 S3 S4 S5 S6 | Per servizi ed attrezzature collettive per viabilità e trasporti per culto, vita associativa e cultura per istruzione per assistenza e sanità per verde, sport e spettacoli all'aperto per varie |
| V | | Di verde privato |
| Acqua | | |
| Viabilità | | |

Nota: Le zone A, B e C sono preminentemente residenziali, eccetto le parti costituenti area di rispetto di allevamento zootecnico.

2. Nelle zone sono ammesse opere e usi direttamente corrispondenti al titolo delle destinazioni d'uso ivi elencate, e opere e usi strettamente strumentali o complementari. Resta salva l'applicazione di norme specifiche.
3. Un'opera funzionale a edificio esistente e il cui tipo è ammesso in due zone confinanti può essere realizzata anche nella zona diversa da quella dell'edificio, *alla distanza massima di m 30 dal confine di zona dell'edificio esistente. L'opera rispetta comunque gli indici e le disposizioni particolari della zona in cui è realizzata.*

ART. 4. ZONA A - DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO O AMBIENTALE.

A) Destinazioni d'uso.

1. Le opere rispettano le destinazioni d'uso seguenti:

a) in genere:

1) alberghiera e agrituristica. La destinazione d'uso alberghiera è vietata però in area di rispetto di allevamento zootecnico, se non dopo dismissione dell'allevamento, sua riduzione a meno di 50 Uba (unità di bestiame adulto) o modifica della legge istitutiva del divieto di previsione di nuove zone residenziali a distanza inferiore a 300 metri;

1a) agricola, per trasformazione, confezionamento e vendita di prodotti provenienti in misura prevalente dall'azienda agricola, senza depositi o lavorazioni insalubri o moleste all'aperto, e per agriturismo, previa verifica dell'Aas.

Valgono i limiti di cui alla sezione B), comma 2;

2) artigianale produttiva equiparabile a servizi di interesse residenziale assentita dall'Aas Ass (panificio, gelateria, pizzeria, sartoria, calzoleria, cappelleria, oreficeria, bottega d'arte, laboratorio fotografico, laboratorio odontotecnico e simili).

Valgono i limiti di cui alla sezione B), comma 2;

3) commerciale al dettaglio.

Vale il limite di cui alla sezione B), comma 1, e);

4) direzionale, eccetto dancing e discoteca;

5) servizi e attrezzature collettive; opera di interesse collettivo;

6) residenziale. Questa è vietata però in area di rispetto di allevamento zootecnico, se non per recupero o integrazione fino a 150 m³ di unità funzionale residenziale esistente, senza aumento del numero di unità immobiliari residenziali, o dopo dismissione dell'allevamento, sua riduzione a meno di 50 Uba (Unità di bestiame adulto) o modifica della legge istitutiva del divieto di previsione di nuove zone residenziali a distanza inferiore a 300 metri;

7) servizi di interesse residenziale;

8) viabilità;

b) a Bolzano e Feletti:

1) per edifici di interesse storico-documentale e loro ampliamento, e per edifici esistenti residenziali:

1.1) direzionale, per di ufficio di aziende, di amministrazioni e di enti pubblici;

1.2) direzionale, per di studio professionale e/o artistico;

1.3) commerciale al dettaglio, per di ufficio commerciale senza spazi di vendita per il pubblico;

1.4) commerciale al dettaglio, per di mostra ed esposizione;

1.5) commerciale al dettaglio, per di ristorante, bar, tavola calda, negozio di generi non alimentari a basso impatto come definiti dalla legislazione di settore e di attività artigianale di servizio,

per una superficie lorda di pavimento complessivamente non superiore al 20% della superficie lorda totale;

1.6) residenziale di residenza, per una superficie lorda di pavimento non superiore al 75% della superficie lorda totale;

1.7) residenziale, per di servizi ed accessori alla residenza;

1.8) alberghiera e agrituristica.

Per la chiesetta di Bolzano è mantenuta la destinazione d'uso esistente;

2) per edifici altri:

2.1) direzionale, per di luogo di spettacolo;

2.2) direzionale, per di mostra ed esposizione;

2.3) di servizi attività artigianale di servizio alla residenza non provocanti ~~provocante~~ rumore od odore molesto;

2.4) commerciale al dettaglio, per di negozio di generi non alimentari a basso impatto come definiti dalla legislazione di settore;

2.5) residenziale, per di servizi ed accessori alla residenza;

2.6) alberghiera e agrituristica;

c) (soppressa).

2. In caso di costituzione, ampliamento, spostamento, mutamento d'uso o subentro ad attività cessata:

a) è vietato uso compreso in elenco di industrie insalubri di prima e seconda classe, se non di servizio;

b) se l'attività cessata è artigianale produttiva o industriale la destinazione d'uso artigianale produttiva non prevista al comma 1 o industriale è comunque vietata, se non per uso di mostra o ufficio o artigianale produttiva equiparabile a servizi di interesse residenziale assentita dall'Aas Ass.

3. (Soppresso).

4. Sono vietati depositi all'aperto di altezza superiore a metri 3 o causanti pericolo o molestia rilevante per il vicinato.

B) Indici.

1. Le opere rispettano gli indici seguenti:

a) altezza:

1) in genere: m 9, o pari a esistente.

Sono ammesse comunque:

1a) *per adeguamento dell'altezza interna di piani esistenti, senza aumento del numero di piani: sopraelevazione fino a m 0,5 oltre l'altezza esistente;*

1b) *sul confine con edificio altro contiguo, per ottenere armonizzazione tipologica di coperture contigue: altezza superiore.*

Restano salve le previsioni di cui ai punti 2) e 3);

2) in opere di restauro e conservazione tipologica: pari a esistente, computata senza tenere conto delle soprastrutture di epoca recente prive di carattere storico-artistico o di pregio ambientale;

- 3) in opere di trasformazione planivolumetrica, integrazione e nuova costruzione presso edifici di carattere storico-artistico o di pregio ambientale, media: pari a esistente del più alto degli edifici di carattere storico-artistico o di pregio ambientale;
- b) distanza da edifici di carattere storico-artistico circostanti: pari a esistente;
- c) indice di fabbricabilità fondiaria:
- 1) in genere: m^3/m^2 3, o pari a esistente + 150 m^3 per ogni unità funzionale;
 - 2) a Bolzano e Feletti: pari a esistente + 150 m^3 per ogni unità funzionale.

L'area di rispetto di allevamento zootecnico non é computabile per l'indice di fabbricabilità per le destinazioni d'uso residenziale e alberghiera, se non dopo dismissione dell'allevamento, sua riduzione a meno di 50 Uba (Unità di bestiame adulto) o modifica della legge istitutiva del divieto di previsione di nuove zone residenziali a distanza inferiore a 300 metri;

- d) superficie per parcheggio, per nuova costruzione, ristrutturazione con demolizione o ampliamento con aumento di superficie utile e per mutamento di destinazione d'uso in commerciale al dettaglio, salvo norma specifica diversa, fino a distanza di m 200 di percorso, minima:
- 1) stanziale: 1 m^2 per ogni 10 m^3 , ma non meno di 1 posto auto per ogni unità immobiliare di uso diverso da servizi ed accessori. *La previsione di non meno di 1 posto auto per ogni unità immobiliare di uso diverso da servizi ed accessori non vale ove vi siano gravi difficoltà tecniche dimostrate, e il Comune sia compensato dell'aggravio di parcheggio su suolo pubblico;*
 - 2) di relazione:
 - 2.1) per opera alberghiera o agrituristica: 1 posto auto per ogni 2 utenti;
 - 2.2) di Su artigianale: 10%;
 - 2.3) di Sv commerciale al dettaglio: 60%;
 - 2.4) di Su direzionale: 80%;
 - 2.5) di Su di servizi e attrezzature collettive ~~opera di interesse collettive~~:
 - 2.5.1) per nuova costruzione o ampliamento: 80%;
 - 2.5.2) per recupero: 40%;
 - 2.6) di Su di servizi di interesse residenziale: 80%.

Le prescrizioni in materia di aree da riservare a parcheggi di relazione in edifici preesistenti alla data del 18 6 2003 per destinazione d'uso anche successiva commerciale al dettaglio non trovano applicazione.

È ammesso rendere disponibili le aree da destinare a parcheggio per esercizi commerciali anche in regime di convenzionamento con i proprietari o gestori di parcheggi pubblici o privati, fermo restando il rispetto del numero minimo di posti auto dagli standards urbanistici.

Per medie strutture di vendita vale la norma di cui alla legge regionale 29/2005, articolo 18, comma 5.

Per gli esercizi di vendita al dettaglio di generi non alimentari a basso impatto, lo standard di cui al punto 2.3) può essere ridotto fino al 70 per cento, fermo restando l'obbligo di ripristinarne l'osservanza, ovvero di attuare una corrispondente riduzione della superficie di vendita in caso di mutamento di settore merceologico;

e) superficie di vendita di esercizio commerciale, massima: m² 400, o pari a esistente.

2. La superficie di pavimento di destinazione d'uso agricola non agrituristica e di destinazione d'uso artigianale produttiva non può superare m² 100, o l'esistente + m² 20.

C) Attuazione.

1. Le opere sono attuate mediante *Pac*.
2. L'attuazione delle previsioni delle zone A di Bolzano e Feletti è subordinata all'attuazione delle previsioni delle zone D3, E6 e V ivi specificatamente collegate.

D) Disposizioni particolari.

1. Il *Pac* garantisce la salvaguardia delle caratteristiche storico-artistiche e ambientali esistenti. In particolare il *Pac*:
 - a) assicura la salvaguardia di edifici e complessi di carattere storico-artistico e di pregio ambientale;
 - b) indirizza il recupero e l'evoluzione degli insediamenti in coerenza con la struttura tipica storica;
 - c) assicura l'omogeneità dell'edificato attraverso previsione di dimensioni, forme e materiali tipici storici o con essi coerenti;
 - d) promuove la riqualificazione e valorizzazione degli spazi pubblici, in particolare degli elementi storici e naturali.
2. Il *Pac* classifica gli immobili e prevede un'articolazione degli interventi secondo le categorie seguenti:
 - a) zona A1, di restauro: edifici o complessi di carattere storico-artistico o di particolare pregio ambientale;
 - b) zona A2, di conservazione tipologica: edifici o complessi di interesse documentale particolarmente rappresentativi di tipologie storiche locali;
 - c) zona A3, di ristrutturazione: edifici o complessi tipici storici o recenti, privi singolarmente considerati di interesse specifico. La demolizione é ammessa in caso di precarietà statica o difformità da caratteristiche tipiche storiche. In ogni caso é da garantirsi la reintegrazione del tessuto insediativo tipico storico più significativo;
 - d) zona A4, di demolizione con ricostruzione: edifici incompatibili per caratteristiche o *localizzazione* con l'edificato circostante, ma suscettibili di ricostruzione con esso coerente;

- e) zona A5, di demolizione senza ricostruzione: edifici incompatibili per caratteristiche o *localizzazione* con l'edificato circostante, e insuscettibili di ricostruzione con esso coerente;
 - f) zona A6, libera edificabile: aree libere prive di particolare interesse ambientale suscettibili di edificazione coerente con l'edificato tipico storico circostante;
 - g) zona A7, libera inedificabile: aree libere di pregio ambientale o necessarie a protezione e valorizzazione di edificato di particolare interesse circostante.
3. Il *Pac*:
- a) rispetta la classificazione di zona A6 propria del Prg, salvo riclassificazione di opere minori esistenti o modifica di perimetri per adeguamento a stato dei luoghi;
 - b) prevede i tipi di recinzione.
- 3 *bis.* (Soppresso).
4. Ampliamento e nuova costruzione sono ammessi:
- a) in zone A1 e A2 per dotazione di servizi ed accessori richiesti dalle esigenze dell'uso, e comunque per non più del 10% di volume e superficie coperta esistenti;
 - b) in zone A3, A4 e A6 per saldatura o completamento del tessuto *urbanistico ed edilizio esistente mantenuto o previsto ricostituito dopo demolizione*.
5. In assenza di *Pac* sono ammesse opere di restauro.
6. Le opere ammesse in assenza di *Pac* sono realizzate senza alterazione dei volumi esistenti e della morfologia tipica storica.
7. I *Pac* per zona A di Feletti e Bolzano prevedono:
- a) recupero e integrazione eventuale di edifici di interesse storico-documentale, *perfezionandone eventualmente l'individuazione*;
 - b) recupero e integrazione eventuale o demolizione e *ricostruzione eventuale* di edifici altri.
8. *Gli impianti tecnici e tecnologici esterni degli edifici*:
- a) *sono collocati possibilmente non fronteggianti spazio pubblico. Se su tetti a falde i pannelli solari*:
 - 1) *sono installati aderenti o integrati al tetto*;
 - 2) *non possono superare il 50% della superficie della falda. Per i serbatoi vale la norma di cui al comma 9*;
 - b) *se fronteggianti spazio pubblico: sono collocati retrostanti ad elementi edilizi potenzialmente occludenti la loro vista diretta, se ciò è compatibile con le esigenze tecniche e funzionali*;
 - c) *se comunque visibili direttamente da spazio pubblico: le parabole, le macchine e i contenitori per impianti sono colorati tali da essere mimetizzati rispetto allo sfondo*
9. *I serbatoi e simili sono realizzati interrati, seminterrati e resi non visibili o visibili il meno possibile da spazio pubblico o interni all'edificio.*

ART. 5. ZONA B1 - DI COMPLETAMENTO, INTENSIVA.

A) Destinazioni d'uso.

1. Le opere rispettano le destinazioni d'uso seguenti:

a) alberghiera e agrituristica. La destinazione d'uso alberghiera è vietata però in area di rispetto di allevamento zootecnico, se non dopo dismissione dell'allevamento, sua riduzione a meno di 50 Uba (unità di bestiame adulto) o modifica della legge istitutiva del divieto di previsione di nuove zone residenziali a distanza inferiore a 300 metri;

a1) agricola, per trasformazione, confezionamento e vendita di prodotti provenienti in misura prevalente dall'azienda agricola, senza depositi o lavorazioni insalubri o moleste all'aperto, e per agriturismo, previa verifica dell'Aas.

In lotto sede operativa di azienda agricola esistente sono ammessi anche depositi e magazzini, comprese autorimesse, previa verifica dell'Aas.

Valgono i limiti di cui alla sezione B), comma 1 bis;

b) artigianale produttiva equiparabile a servizi di interesse residenziale assentita dall'Aas Ass (panificio, gelateria, pizzeria, sartoria, calzoleria, cappelleria, oreficeria, bottega d'arte, laboratorio fotografico, laboratorio odontotecnico e simili).

Valgono i limiti di cui alla sezione B), comma 1 bis;

c) commerciale al dettaglio.

Vale il limite di cui alla sezione B), comma 1, h);

d) direzionale, eccetto dancing e discoteca;

e) servizi e attrezzature collettive; ~~opera di interesse collettivo;~~

f) residenziale. Questa è vietata però in area di rispetto di allevamento zootecnico, se non per recupero o integrazione fino a 150 m³ di unità funzionale residenziale esistente, senza aumento del numero di unità immobiliari residenziali, o dopo dismissione dell'allevamento, sua riduzione a meno di 50 Uba (Unità di bestiame adulto) o modifica della legge istitutiva del divieto di previsione di nuove zone residenziali a distanza inferiore a 300 metri;

g) servizi di interesse residenziale;

h) viabilità.

2. In caso di costituzione, ampliamento, spostamento, mutamento d'uso o subentro ad attività cessata:

a) è vietato uso compreso in elenco di industrie insalubri di prima e seconda classe, se non di servizio;

b) se l'attività cessata è artigianale produttiva o industriale la destinazione d'uso artigianale produttiva non prevista al comma 1 o industriale è comunque vietata, se non per uso di mostra o ufficio.

3. E' comunque vietato deposito di materiale causante pericolo o molestia rilevante per il vicinato.

B) Indici.

1. Le opere rispettano gli indici seguenti:

a) altezza:

- 1) in genere: m 9, o pari a esistente;
- 2) a distanza da confine inferiore a m 5:
 - 2.1) in genere: m 3 + il 40% della distanza dal confine, o pari a esistente;
 - 2.2) per opera prevista in programma unitario per lotti contigui: m 9.

Sono ammesse comunque:

- 1a) *per adeguamento dell'altezza interna di piani esistenti, senza aumento del numero di piani: sovrelevazione fino a m 1 oltre l'altezza esistente;*
- 1b) *sul confine con edificio altro contiguo, per ottenere armonizzazione tipologica di coperture contigue: altezza superiore;*

b) distanza da confine:

- 1) in genere: m 5, o pari a esistente;
- 2) per servizi ed accessori: m 0. Le opere *di nuova costruzione* fruenti di questa norma non possono essere più di 1 per ogni lotto, e non possono avere alcun fronte *distante dal confine meno di m 5* superiore a m 7,5;
- 3) per opera prevista in programma unitario per lotti contigui: m 0;
- 4) in corrispondenza di edificio esistente in lotto contiguo a confine: m 0.

Le previsioni di distanza per tipi di opera o di intervento diversi sono applicabili senza esclusione reciproca;

c) distanza tra parete finestrata e parete di edificio antistante: m 10;

d) distanza da strada: m 0;

e) distanza da zona S: m 5, o pari a esistente;

f) indice di fabbricabilità fondiaria: m^3/m^2 2, o pari a esistente + 150 m^3 per ogni unità funzionale. L'area di rispetto di allevamento zootecnico non è computabile per l'indice di fabbricabilità per le destinazioni d'uso residenziale e alberghiera, se non dopo dismissione dell'allevamento, sua riduzione a meno di 50 Uba (Unità di bestiame adulto) o modifica della legge istitutiva del divieto di previsione di nuove zone residenziali a distanza inferiore a 300 metri;

g) superficie per parcheggio, per nuova costruzione, ristrutturazione con demolizione o ampliamento con aumento di superficie utile e *per mutamento di destinazione d'uso in commerciale al dettaglio*, salvo norma specifica diversa, fino a distanza di m 200 di percorso, minima:

- 1) stanziale: 1 m^2 per ogni 10 m^3 , ma non meno di 1 posto auto per ogni unità immobiliare di uso diverso da servizi ed accessori;
- 2) di relazione:
 - 2.1) per opera alberghiera o agrituristica: 1 posto auto per ogni 2 utenti;
 - 2.2) *di Su artigianale: 10%;*
 - 2.3) *di Sv commerciale al dettaglio: 60%;*
 - 2.4) *di Su direzionale: 80%;*

2.5) di Su di servizi e attrezzature collettive ~~opera di interesse collettivo:~~

2.5.1) per nuova costruzione o ampliamento: 80%;

2.5.2) per recupero: 40%;

2.6) di Su di servizi di interesse residenziale: 80%.

Le prescrizioni in materia di aree da riservare a parcheggi di relazione in edifici preesistenti alla data del 18 6 2003 per destinazione d'uso anche successiva commerciale al dettaglio non trovano applicazione.

È ammesso rendere disponibili le aree da destinare a parcheggio per esercizi commerciali anche in regime di convenzionamento con i proprietari o gestori di parcheggi pubblici o privati, fermo restando il rispetto del numero minimo di posti auto dagli standards urbanistici;

h) superficie di vendita di esercizio commerciale, massima: m² 400, o pari a esistente.

1 bis. La superficie di pavimento di destinazione d'uso agricola non agrituristica non può superare:

a) per trasformazione, confezionamento e vendita di prodotti provenienti in misura prevalente dall'azienda agricola: m² 100, o l'esistente + m² 20;

b) depositi e magazzini agricoli, comprese autorimesse: m² 200, o l'esistente + m² 40.

2. E' ammessa casetta di legno, una per ogni complesso edilizio privo di casetta di legno qualsiasi, indipendentemente dagli indici di cui al comma 1, se avente superficie lorda di pavimento massima di m² 10, altezza media massima di m 2,2 e copertura a falda/e, senza fondazioni e/o pavimentazioni di calcestruzzo.

C) Attuazione.

1. Le opere sono attuate:

a) in genere: mediante Id;

b) mediante Pac: in area compresa in perimetro di Pac o per interventi di nuova costruzione e ristrutturazione con demolizione superanti m³ 5.000 e/o un indice di fabbricabilità fondiaria di m³/m² 4. La norma per interventi superanti m³ 5.000 e/o un indice di fabbricabilità fondiaria di m³/m² 4 non vale in lotto intercluso ad altri edificati. In assenza di norma specifica di zona il Pac di zona B non comporta la destinazione di aree a servizi e attrezzature collettive. Resta salva la possibilità di cui alla legge regionale 19/2009, art. 60, comma 2.

2. In area di progetto unitario di Bando la realizzazione di opere è subordinata a stipula di convenzione con il Comune prevedente:

a) in genere:

1) cessione gratuita al Comune dell'area per percorso ciclabile;

2) tempi e garanzie;

b) per albergo:

1) utilizzo agevolato di opera alberghiera da parte del Comune, fermo restando quanto previsto alla lettera precedente.

D) Disposizioni particolari.

1. Le opere rispettano i criteri seguenti:

- a) tipologia edilizia di base: lineare o a corte adeguata a stato del luogo;
- b) copertura:
 - 1) preminentemente a falda/e. E' ammessa copertura a terrazza, con parapetto, *non a vasca (o tasca)*, per una superficie non superiore a 1/4 della superficie coperta dell'edificio;
 - 2) con colmo o, per portico, linea di attacco alla facciata: orizzontale;
 - 3) con pendenza di falda, anche per l'intradosso della sporgenza perimetrale se non realizzato cornicione o altra opera tipica storica:
 - 3.1) *in recupero senza demolizione e in ampliamento: minima pari a esistente, e massima 45%;*
 - 3.2) *in nuova costruzione e in ristrutturazione con demolizione:*
 - 3.2.1) *in genere: compresa tra 40% e 45%;*
 - 3.2.2) *per servizi ed accessori di un solo piano: compresa tra 30% e 45%;*
- c) muri esterni:
 - 1) *intonacati con malta di calce o cemento, o a vista di sasso, mattone o misti;*
 - 2) *colorati armonizzati con il contesto tipico storico, non vistosi, o al naturale di sasso, mattone o misti a vista;*
- d) finestre e luci: di rapporto tra altezza e larghezza compreso tra 1 e 1,6, e verso strada allineate orizzontalmente e verticalmente;
- e) insegne pubblicitarie: di materiale opaco, illuminate dall'esterno;
- f) terrazze in aggetto: vietate in facciata prospettante verso strada. *In facciata verso strada sono comunque ammessi balconcini della sporgenza massima di cm 50;*

salvo mantenimento, *ripristino o conformazione a caratteristiche tipiche storiche locali diverse*. Gli edifici esistenti difformi sono adeguati per le opere oggetto di intervento, *eccetto che in manutenzione straordinaria parziale ove un adeguamento parziale possa causare disomogeneità stilistica*.

Per gli edifici di interesse storico documentale vale e prevale comunque la norma di cui all'articolo 22, comma 3, periodo ultimo.

- 2. Il Comune può prescrivere la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria specifiche relative all'area di intervento.
- 3. *In area di impegno la realizzazione di edifici è subordinata alla presentazione al Comune di impegno secondo modalità prescritte dal Comune prevedente nell'area indicata con (1): sistemazione delle zone E4 A e E6 R comprese nel perimetro a verde, con piante di altezze diverse, autoctone, a densità colma.*
- 4. *La recintazione di nuova realizzazione è costituita:*
 - a) *di sasso o mista di sasso e mattone a vista, o come muro tipico storico di edificio interno o laterale o di recintazione laterale, o di ferro e/o siepe senza cordolo;*
 - b) *di altezza massima, eccetto che per portale o cancellata:*

- 1) verso strada: m 2,2;
 - 2) verso confine: m 2,2.
5. *Gli impianti tecnici e tecnologici esterni degli edifici:*
- a) *sono collocati possibilmente non fronteggianti spazio pubblico. Se su tetti a falde i pannelli solari:*
 - 1) *sono installati aderenti o integrati al tetto;*
 - 2) *non possono superare il 50% del tetto.**Per i serbatoi vale la norma di cui al comma 6;*
 - b) *se fronteggianti spazio pubblico: sono collocati retrostanti ad elementi edilizi potenzialmente occludenti la loro vista diretta, se ciò è compatibile con le esigenze tecniche e funzionali;*
 - c) *se comunque visibili direttamente da spazio pubblico: le parabole, le macchine e i contenitori per impianti sono colorati tali da essere mimetizzati rispetto allo sfondo.*
6. *I serbatoi e simili sono realizzati interrati, seminterrati e resi non visibili o visibili il meno possibile da spazio pubblico o interni all'edificio.*
7. *È vietata la tipologia edilizia a capannone, chiuso o aperto.*

ART. 6. ZONA B2 - DI COMPLETAMENTO, ESTENSIVA.

A) Destinazioni d'uso.

1. Le opere rispettano le destinazioni d'uso seguenti:

a) alberghiera e agrituristica. La destinazione d'uso alberghiera è vietata però in area di rispetto di allevamento zootecnico, se non dopo dismissione dell'allevamento, sua riduzione a meno di 50 Uba (unità di bestiame adulto) o modifica della legge istitutiva del divieto di previsione di nuove zone residenziali a distanza inferiore a 300 metri;

a1) agricola, per trasformazione, confezionamento e vendita di prodotti provenienti in misura prevalente dall'azienda agricola, senza depositi o lavorazioni insalubri o moleste all'aperto, e per agriturismo, previa verifica dell'Aas.

In lotto sede operativa di azienda agricola esistente sono ammessi anche depositi e magazzini, comprese autorimesse, previa verifica dell'Aas.

Valgono i limiti di cui alla sezione B), comma 1 bis;

b) artigianale produttiva equiparabile a servizi di interesse residenziale assentita dall'Aas Ass (panificio, gelateria, pizzeria, sartoria, calzoleria, cappelleria, oreficeria, bottega d'arte, laboratorio fotografico, laboratorio odontotecnico e simili).

Valgono i limiti di cui alla sezione B), comma 1 bis;

c) commerciale al dettaglio.

Vale il limite di cui alla sezione B), comma 1, h);

d) direzionale, eccetto dancing e discoteca;

e) servizi e attrezzature collettive; ~~opera di interesse collettivo;~~

f) residenziale. Questa è vietata però in area di rispetto di allevamento zootecnico, se non per recupero o integrazione fino a 150 m³ di unità funzionale residenziale esistente, senza aumento del numero di unità immobiliari residenziali, o dopo dismissione dell'allevamento, sua riduzione a meno di 50 Uba (Unità di bestiame adulto) o modifica della legge istitutiva del divieto di previsione di nuove zone residenziali a distanza inferiore a 300 metri;

g) servizi di interesse residenziale;

h) viabilità.

2. In caso di costituzione, ampliamento, spostamento, mutamento d'uso o subentro ad attività cessata:

a) è vietato uso compreso in elenco di industrie insalubri di prima e seconda classe, se non di servizio;

b) se l'attività cessata è artigianale produttiva o industriale la destinazione d'uso artigianale produttiva non prevista al comma 1 o industriale è comunque vietata, se non per uso di mostra o ufficio.

3. E' comunque vietato deposito di materiale causante pericolo o molestia rilevante per il vicinato.

B) Indici.

1. Le opere rispettano gli indici seguenti:

a) altezza:

- 1) in genere: m 9, o pari a esistente;
- 2) a distanza da confine inferiore a m 5:
 - 2.1) in genere: m 3 + il 40% della distanza dal confine, o pari a esistente;
 - 2.2) per opera prevista in programma unitario per lotti contigui: m 9.

Sono ammesse comunque:

- 1a) *per adeguamento dell'altezza interna di piani esistenti, senza aumento del numero di piani: sovrelevazione fino a m 1 oltre l'altezza esistente;*
- 1b) *sul confine con edificio altro contiguo, per ottenere armonizzazione tipologica di coperture contigue: altezza superiore;*

b) distanza da confine:

- 1) in genere: m 5, o pari a esistente;
- 2) per servizi ed accessori: m 0. Le opere *di nuova costruzione* fruenti di questa norma non possono essere più di 1 per ogni lotto, e non possono avere alcun fronte *distante dal confine meno di m 5* superiore a m 7,5;
- 3) per opera prevista in programma unitario per lotti contigui: m 0;
- 4) in corrispondenza di edificio esistente in lotto contiguo a confine: m 0.

Le previsioni di distanza per tipi di opera o di intervento diversi sono applicabili senza esclusione reciproca;

c) distanza tra parete finestrata e parete di edificio antistante: m 10;

d) distanza da strada: m 5, o pari a esistente.

Sono ammesse distanze minori per allestimenti di esercizi pubblici di mensa e ristorazione aperti al pubblico, chiusi totalmente o parzialmente sul perimetro mediante intelaiatura leggera e paramento preminentemente trasparente, copribili con lamiera di rame, vetro sintetico e/o telo plastificato, salvo il rispetto del codice della strada e previo parere favorevole dell'ente gestore della strada.

La norma per distanze minori non vale verso la strada provinciale 40 (del Ponte di Madrisio);

e) distanza da zona S: m 5, o pari a esistente;

f) indice di fabbricabilità fondiaria: m^3/m^2 1, o pari a esistente + 150 m^3 per ogni unità funzionale. L'area di rispetto di allevamento zootecnico non è computabile ai fini dell'indice di fabbricabilità per destinazione d'uso residenziale e alberghiera, se non dopo dismissione dell'allevamento, sua riduzione a meno di 50 Uba (Unità di bestiame adulto) o modifica della legge istitutiva del divieto di previsione di nuove zone residenziali a distanza inferiore a 300 metri;

g) superficie per parcheggio, per nuova costruzione, ricostruzione con demolizione o ampliamento con aumento di superficie utile e per mutamento di destinazione d'uso in commerciale al dettaglio, salvo norma specifica diversa, fino a distanza di m 100 di percorso, minima:

- 1) stanziale: 1 m² per ogni 10 m³, ma non meno di 1 posto auto per ogni unità immobiliare di uso diverso da servizi ed accessori;
 - 2) di relazione:
 - 2.1) per opera alberghiera e agrituristica: 1 posto auto per ogni 2 utenti;
 - 2.2) di Su artigianale: 10%;
 - 2.3) di Sv commerciale al dettaglio: 60%;
 - 2.4) di Su direzionale: 80%;
 - 2.5) di Su di servizi e attrezzature collettive ~~opera di interesse collettive~~:
 - 2.5.1) per nuova costruzione o ampliamento: 80%;
 - 2.5.2) per recupero: 40%;
 - 2.6) di Su di servizi di interesse residenziale: 80%;
 - h) superficie di vendita di esercizio commerciale, massima: m² 400, o pari a esistente.
- 1 bis. La superficie di pavimento di destinazione d'uso agricola non agrituristica non può superare:**
- a) per trasformazione, confezionamento e vendita di prodotti provenienti in misura prevalente dall'azienda agricola: m² 100, o l'esistente + m² 20;
 - b) depositi e magazzini agricoli, comprese autorimesse: m² 200, o l'esistente + m² 40.
2. E' ammessa casetta di legno, una per ogni complesso edilizio privo di casetta di legno qualsiasi, indipendentemente dagli indici di cui al comma 1, se avente superficie lorda di pavimento massima di m² 10, altezza media massima di m 2,2 e copertura a falda/e, senza fondazioni e/o pavimentazioni di calcestruzzo.

C) Attuazione.

1. Le opere sono attuate:
 - a) in genere: mediante Id;
 - b) mediante Pac: in area compresa in perimetro di Pac o per interventi di nuova costruzione e ristrutturazione con demolizione superanti m³ 5.000 e/o un indice di fabbricabilità fondiaria di m³/m² 4. La norma per interventi superanti m³ 5.000 e/o un indice di fabbricabilità fondiaria di m³/m² 4 non vale in lotto intercluso ad altri edificati. In assenza di norma specifica di zona il Pac di zona B non comporta la destinazione di aree a servizi e attrezzature collettive. Resta salva la possibilità di cui alla legge regionale 19/2009, art. 60, comma 2.

D) Disposizioni particolari.

1. Il Comune può prescrivere la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria specifiche relative all'area di intervento.
2. In area di impegno la realizzazione di edifici è subordinata alla presentazione al Comune di impegno secondo modalità prescritte dal Comune prevedente nell'area indicata con (2):

- a) sistemazione della zona E4 A compresa nel perimetro a verde, con piante di altezze diverse, autoctone, a densità colma;*
 - b) cessione gratuita al Comune dell'area per percorso ciclabile.*
- In assenza di iniziativa privata il Comune può comunque acquisire l'area e realizzare le opere per percorso ciclabile mediante la procedura prevista per le opere pubbliche.*

3. È vietata la tipologia edilizia a capannone, chiuso o aperto.

ART. 7. ZONA C - DI ESPANSIONE.

A) Destinazioni d'uso.

1. Le opere rispettano le destinazioni d'uso seguenti:
 - a) *artigianale produttiva equiparabile a servizi di interesse residenziale assentita dall'Aas Ass (panificio, gelateria, pizzeria, sartoria, calzoleria, cappelleria, oreficeria, bottega d'arte, laboratorio fotografico, laboratorio odontotecnico e simili);*
 - b) commerciale al *dettaglio*;
 - c) direzionale, *eccetto dancing, discoteca e strutture di cura e ricovero*;
 - d) *servizi e attrezzature collettive; opera di interesse collettivo*;
 - e) residenziale. Questa è vietata però in area di rispetto di allevamento zootecnico, se non dopo dismissione dell'allevamento, sua riduzione a meno di 50 Uba (Unità di bestiame adulto) o modifica della legge istitutiva del divieto di previsione di nuove zone residenziali a distanza inferiore a 300 metri;
 - f) *servizi di interesse residenziale*;
 - g) *viabilità*.
2. Le destinazioni d'uso diverse da residenziale non possono superare il 40% del volume e della superficie di pavimento teoricamente edificabili totali.

B) Indici.

1. Le opere rispettano gli indici seguenti:
 - a) *altezza*:
 - 1) *in genere: m 8,5*;
 - 2) *a distanza da confine inferiore a m 5*:
 - 2.1) *in genere: m 3 + il 40% della distanza dal confine*;
 - 2.2) *per opera prevista in programma unitario per lotti contigui: m 8,5*;
 - b) *distanza da confine*:
 - 1) *in genere: m 5*;
 - 2) *per servizi ed accessori verso zona diversa da C: m 0. Le opere fruente di questa norma non possono essere più di 1 per ogni lotto, e non possono avere alcun fronte superiore a m 7,5*;
 - 3) *per opera prevista in programma unitario per lotti contigui: m 0*;
 - 4) *in corrispondenza di edificio esistente in lotto contiguo a confine: m 0.*

Le previsioni di distanza per tipi di opera o di intervento diversi sono applicabili senza esclusione reciproca;
 - c) *distanza tra parete finestrata e parete di edificio antistante: m 10*;
 - d) *distanza da strada*:
 - 1) *di larghezza inferiore a m 7 o a fondo cieco: m 5*;
 - 2) *di larghezza compresa tra m 7 e m 15, se non a fondo cieco: m 7,5*;
 - 3) *di larghezza superiore a m 15, se non a fondo cieco: m 10.*

Il *Pac* con indicazione planivolumetrica può prevedere distanza inferiore;

- e) distanza da zona S: m 5;
- f) indice di fabbricabilità territoriale: m³/ha 10.000. L'area di rispetto di allevamento zootecnico non è computabile per l'indice di fabbricabilità per destinazione d'uso residenziale, se non dopo dismissione dell'allevamento, sua riduzione a meno di 50 Uba (Unità di bestiame adulto) o modifica della legge istitutiva del divieto di previsione di nuove zone residenziali a distanza inferiore a 300 metri;
- g) rapporto di copertura: m²/m² 0,5;
- h) superficie per parcheggio, fino a distanza di m 100 di percorso, minima:
 - 1) stanziale: 1 m² per ogni 10 m³, ma non meno di 1 posto auto per ogni unità immobiliare di uso diverso da servizi ed accessori;
 - 2) di relazione:
 - 2.1) di Su artigianale: 10%;
 - 2.2) di Sv commerciale al dettaglio: 60%;
 - 2.3) di Su direzionale: 80%;
 - 2.4) di Su di servizi e attrezzature collettive ~~opera di interesse collettive~~: 80%;
 - 2.5) di Su di servizi di interesse residenziale: 80%;
- i) superficie di vendita di esercizio commerciale, massima: m² 400.

C) Attuazione.

1. Le opere sono attuate mediante *Pac*.

D) Disposizioni particolari.

1. Il *Pac* prevede:
 - a) destinazione a servizi ed attrezzature collettive di una superficie minima di m² 3 per parcheggio e m² 3 per verde elementare per ogni 100 m³ di volume previsto dal *Pac*;
 - b) tipologie edilizie: unifamiliari, bifamiliari, *a schiera e plurifamiliari fino a 5 unità immobiliari residenziali*;
 - c) sistemazione di aree scoperte, compresa alberatura;
 - d) tipi di recintazione, congrui con quelli tipici storici eventualmente presenti nel contesto territoriale;
 - e) (*soppressa*).

ART. 8. ZONA D2 - INDUSTRIALE, PREVISTA.

A) Destinazioni d'uso.

1. Le opere rispettano le destinazioni d'uso seguenti:

- a) artigianale;
- b) *commerciale all'ingrosso, di:*
 - 1) *beni di produzione propria;*
 - 2) *beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio artigianale;*
 - 3) *beni soggetti a lavorazione parziale o finitura;*
 - 4) *beni anche di produzione diversa da propria, simili e accessori a quelli di produzione propria;*
 - 5) *beni non alimentari a basso impatto come definiti dalle norme di settore, e comunque fino ad un massimo di 1.500 m² di superficie di vendita complessiva.*

I beni di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) sono commerciabili nel lotto delle opere di destinazione d'uso artigianale o industriale;
- c) *commerciale al dettaglio, di:*
 - 1) *beni di produzione propria;*
 - 2) *beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio artigianale;*
 - 3) *beni soggetti a lavorazione parziale o finitura;*
 - 4) *beni anche di produzione diversa da propria, simili e accessori a quelli di produzione propria;*
 - 5) *beni non alimentari a basso impatto come definiti dalle norme di settore, e comunque fino ad un massimo di 1.500 m² di superficie di vendita complessiva.*

I beni di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) sono commerciabili nel lotto delle opere di destinazione d'uso artigianale o industriale;
- d) di deposito, magazzino e trasporto di merci;
- e) direzionale di servizio industriale o artigianale;
- f) industriale;
- g) servizio o attrezzatura collettiva di interesse ~~opera di interesse collettivo~~ artigianale o industriale o assimilabile per effetti ad opera artigianale o industriale;
- h) servizi;
- i) viabilità.

2. Per custodia è ammessa un'abitazione per ogni unità funzionale, purchè la superficie lorda di pavimento di opere diverse da abitazione vi superi m² 2.000.

3. (Soppresso).

B) Indici.

1. Le opere rispettano gli indici seguenti:

- a) altezza: in genere: m 10;

- b) distanza da confine:
- 1) in genere: m 5;
 - 2) per tettoia per parcheggio alta non più di m 5: m 0 + 2,5 volte la misura corrispondente alla parte di altezza superante m 3;
 - 3) per opera prevista in programma unitario per lotti contigui classificati zona D: m 0;
- c) distanza tra parete finestrata e parete di edificio antistante: m 10;
- d) distanza da strada: m 10;
- e) distanza da zona S: m 5. Resta salva la previsione di distanza maggiore di cui alla lettera f);
- f) distanza da zone A, B, C, G, S2, S3, S4 e S5:
- 1) per uso produttivo di beni, in genere: m 20;
 - 2) per uso compreso in elenco di industrie insalubri di prima classe: m 150;
 - 3) per uso compreso in elenco di industrie insalubri di seconda classe: m 50;
 - 4) per lavorazione all'aperto dante luogo ad emissioni o immissioni in atmosfera o sonore: m 50;
 - 5) per deposito all'aperto: pari all'altezza del deposito.
E' ammessa distanza minore previo parere favorevole dell'Aas Ass;
- g) rapporto di copertura: m^2/m^2 0,5;
- h) superficie per parcheggio, fino a distanza di m 100 di percorso, minima:
- 1) stanziale: 1 posto auto per ogni 2 addetti, ma non meno di 1 posto auto per ogni unità immobiliare di uso diverso da servizi ed accessori;
 - 2) di relazione:
 - 2.1) di Su artigianale o industriale: 10%;
 - 2.2) di Su commerciale all'ingrosso o di deposito: 25%;
 - 2.3) di Sv commerciale al dettaglio:
 - 2.3.1) in genere: 100%;
 - 2.3.2) per esercizio singolo di Sv compresa tra m^2 400 e m^2 1.500: 150%.

Per vendita al dettaglio di generi non alimentari a basso impatto lo standard è ridotto in deroga alla norma generale al 70%, fermo restando l'obbligo di ripristinarne l'osservanza o di ridurre corrispondentemente la superficie di vendita in caso di mutamento di settore merceologico.

Nel caso di vendita congiunta, all'interno dello stesso esercizio, di generi non alimentari a basso impatto e di generi altri vale lo standard di generi altri;
 - 2.4) di Su direzionale: 80%;
 - 2.5) di Su di servizi e attrezzature collettive ~~opera di interesse collettivo~~: 80%;
 - 2.6) di Su di servizi: 80%;
- i) superficie utile di abitazione di custodia, massima: m^2 200;
- l) (soppressa);

- m) superficie di vendita di esercizio commerciale al dettaglio, massima, in un Pac, in assenza di piano di settore del commercio: m² 1.500.*
- 2. La superficie coperta commerciale non può comunque superare:**
- a) per le destinazioni d'uso di cui alla sezione A), comma 1, lettera b), punti 1), 2), 3) e 4): il 40% della superficie coperta potenziale del lotto;*
 - b) per la destinazione d'uso di cui alla sezione A), comma 1, lettera b), punto 5): il 40% della superficie coperta potenziale del lotto o dell'ambito di Pac.*

C) Attuazione.

1. Le opere sono attuate mediante *Pac*.

D) Disposizioni particolari.

1. Il *Pac* prevede:
 - a)** organizzazione interna economica, circa consumo di spazio e ottimizzazione dell'uso di opere di urbanizzazione;
 - b)** destinazione a servizi ed attrezzature collettive, per parcheggi, verde e altri usi eventuali, di una superficie complessiva minima pari al 7,5% della superficie territoriale;
 - c)** strutturazione della trama fondiaria di base di aree libere in funzione di possibili aggregazioni o disaggregazioni degli spazi edificabili;
 - d)** requisiti di opere e attività, in funzione di omogeneità dell'insediamento e del suo inserimento nel contesto territoriale. In particolare il *Pac* prevede i tipi di copertura e di recintazione;
 - e)** una struttura di spazi a verde, in funzione di ricreazione, rispetto di corsi d'acqua, arredo, mascheramento o intercettazione di emissioni o immissioni in atmosfera e costituzione eventuale di percorsi pedonali e ciclabili. In particolare il *Pac* prevede verso zona omogenea diversa da D fascia di verde costituita da:
 - 1)** alberi preminentemente autoctoni, alti almeno metri 2,5 alla piantagione e metri 5 a maturità, di densità media di almeno 1 per ogni 2 metri di fronte;
 - 2)** arbusti preminentemente autoctoni, di densità media di almeno 1 per ogni metro di fronte;
 per l'intero fronte libero da accessi;
 - f)** criteri per l'igiene ambientale. In particolare il *Pac* favorisce attività che:
 - 1)** contengono l'emissione o immissione in atmosfera di sostanze organiche volatili e gas generatori di effetto serra;
 - 2)** utilizzano forme di risparmio energetico, cogenerazione energetica o fonti di energia rinnovabile;
 - g)** criteri per la qualificazione produttiva. In particolare il *Pac* favorisce attività utilizzanti o produttori beni di alta tecnologia;
 - h)** ricavo eventuale di uno spazio specifico per destinazioni d'uso di cui alla sezione A), comma 1, lettere c) ed e), prescindente dalla superficie utile

artigianale o industriale, per una superficie fondiaria rispetto alla totale di *Pac* massima del 10%;

- i) imboschimento della zona V a nord-ovest;*
- l) limitazioni o prescrizioni di opere antinquinamento alle attività producenti scarichi liquidi o utilizzanti o producenti materie potenzialmente inquinanti la falda o acque superficiali.*

ART. 9. ZONA D3 - INDUSTRIALE, ESISTENTE O IN CORSO.

A) Destinazioni d'uso.

1. Le opere rispettano le destinazioni d'uso seguenti:
 - a) artigianale;
 - b) *commerciale all'ingrosso, di:*
 - 1) *beni di produzione propria;*
 - 2) *beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio artigianale;*
 - 3) *beni soggetti a lavorazione parziale o finitura;*
 - 4) *beni anche di produzione diversa da propria, simili e accessori a quelli di produzione propria;*
 - 5) *beni non alimentari a basso impatto come definiti dalle norme di settore, e comunque fino ad un massimo di 1.500 m² di superficie di vendita complessiva.*
I beni di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) sono commerciabili nel lotto delle opere di destinazione d'uso artigianale o industriale;
 - c) *commerciale al dettaglio, di:*
 - 1) *beni di produzione propria;*
 - 2) *beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio artigianale;*
 - 3) *beni soggetti a lavorazione parziale o finitura;*
 - 4) *beni anche di produzione diversa da propria, simili e accessori a quelli di produzione propria;*
 - 5) *beni non alimentari a basso impatto come definiti dalle norme di settore, e comunque fino ad un massimo di 1.500 m² di superficie di vendita complessiva.*
I beni di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) sono commerciabili nel lotto delle opere di destinazione d'uso artigianale o industriale;
 - d) di deposito, magazzino e trasporto di merci;
 - e) direzionale di servizio industriale o artigianale;
 - f) industriale;
 - g) servizio o attrezzatura collettiva di interesse ~~opera di interesse collettivo~~ artigianale o industriale o assimilabile per effetti ad opera artigianale o industriale;
 - h) servizi;
 - i) viabilità.
2. Per custodia è ammessa un'abitazione per ogni unità funzionale, purchè la superficie lorda di pavimento di opere diverse da abitazione vi superi m² 1.000.
3. (Soppresso).

B) Indici.

1. Le opere rispettano gli indici seguenti:
 - a) altezza: indicata in tab. 2, o pari a esistente;

- b)** distanza da confine:
- 1) in genere: m 5, o pari a esistente;
 - 2) per tettoia per parcheggio alta non più di m 5, verso zona non residenziale: m 0 + 2,5 volte la misura corrispondente alla parte di altezza superante m 3;
 - 3) per opera prevista in programma unitario per lotti contigui classificati zona D: m 0;
- c)** distanza tra parete finestrata e parete di edificio antistante: m 10;
- d)** distanza da strada: m 10, o pari a esistente;
- e)** distanza da zona S: m 5, o pari a esistente. Resta salva la previsione di distanza maggiore di cui alla lettera f);
- f)** distanza da zone A, B, C, G, S2, S3, S4 e S5, in caso di costituzione, ampliamento, spostamento o mutamento d'uso o subentro ad attività cessata:
- 1) per uso produttivo di beni, in genere: m 10, o pari a esistente;
 - 2) per uso compreso in elenco di industrie insalubri di prima classe: m 150;
 - 3) per uso compreso in elenco di industrie insalubri di seconda classe: m 50;
 - 4) per lavorazione all'aperto dante luogo ad emissioni o immissioni in atmosfera o sonore: m 50;
 - 5) per deposito all'aperto: pari all'altezza del deposito.
- E' ammessa distanza minore previo parere favorevole dell'Aas Ass;
- g)** rapporto di copertura:
- 1) rispetto a esistente: esistente + integrazione indicata in tab. 2;
 - 2) rispetto al lotto: m^2/m^2 0,5, o pari a esistente + 200 m^2 per ogni unità funzionale.
- In insediamento di cui è indicata in tab. 2 prossimità a residenza o a importante servizio pubblico o privato il Comune può però vietare integrazione per usi produttori grave insalubrità ambientale, pericolo o molestia. In insediamento di cui è *indicata in tab. 2 prossimità a residenza o a importante servizio pubblico o privato* l'integrazione è comunque vietata per usi compresi in elenco di industrie insalubri di prima classe, *se non previo parere favorevole dell'Aas Ass*. In *insediamento di cui al numero 17* l'integrazione è ammessa solo per adeguamenti igienico funzionali;
- h)** superficie per parcheggio, per nuova costruzione, ristrutturazione con demolizione o ampliamento *con aumento di superficie utile e per mutamento di destinazione d'uso in commerciale al dettaglio*, salvo norma specifica diversa, fino a distanza di m 100 di percorso, minima:
- 1) stanziale: 1 posto auto per ogni 2 addetti, ma non meno di 1 posto auto per ogni unità immobiliare di uso diverso da servizi ed accessori;
 - 2) di relazione:
 - 2.1) di Su artigianale o industriale: 10%;
 - 2.2) di Su commerciale all'ingrosso o di deposito: 25%;
 - 2.3) di Sv commerciale al dettaglio:

2.3.1) in genere: 100%;

2.3.2) per esercizio singolo di Sv compresa tra m² 400 e m² 1.500: 150%.

Per vendita al dettaglio di generi non alimentari a basso impatto lo standard è ridotto in deroga alla norma generale al 70%, fermo restando l'obbligo di ripristinarne l'osservanza o di ridurre corrispondentemente la superficie di vendita in caso di mutamento di settore merceologico.

Nel caso di vendita congiunta, all'interno dello stesso esercizio, di generi non alimentari a basso impatto e di generi altri vale lo standard di generi altri;

2.4) di Su direzionale: 80%;

2.5) di Su di servizi e attrezzature collettive ~~opere di interesse collettivo~~:

2.5.1) per nuova costruzione o ampliamento: 80%;

2.5.2) per recupero: 40%;

2.6) di Su di servizi: 80%;

i) superficie utile di abitazione di custodia, massima: m² 200, o pari a esistente + m² 50;

l) (soppressa);

m) superficie di vendita di esercizio commerciale al dettaglio, massima, in un Pac, in assenza di piano di settore del commercio: m² 1.500.

2. La superficie coperta commerciale non può comunque superare:

a) per le destinazioni d'uso di cui alla sezione A), comma 1, lettera b), punti 1), 2), 3) e 4): il 40% della superficie coperta potenziale del lotto;

b) per la destinazione d'uso di cui alla sezione A), comma 1, lettera b), punto 5): il 40% della superficie coperta potenziale del lotto o dell'ambito di Pac ove previsto Pac.

C) Attuazione.

1. Le opere sono attuate mediante Id o, ove previsto perimetro, mediante Pac.

2. Il Pac di insediamento n. 1 è formato nel rispetto di un principio di salvaguardia della residenza circostante. Questo Pac è soggetto a parere dell'Aas Ass. In assenza di Pac sono comunque ammessi:

a) recupero;

b) ampliamento e nuova costruzione per magazzino, deposito, mostra, esposizione, uffici e servizi igienici, nei limiti del 10% del limite di cui alla tab. 2, colonna DE;

rispettandosi gli indici altri, salvaguardandosi la residenza circostante e migliorandosi la sicurezza del traffico. Le opere restano soggette a parere dell'Aas Ass.

D) Disposizioni particolari.

1. La presentazione di documentazione e attuazione delle prescrizioni del Comune per l'insediamento n. 17 è condizione per l'attuazione delle previsioni della zona A di Feletti.
2. *L'area dell'insediamento n. 1 non è frazionabile.*
3. *La recintazione di nuova realizzazione è costituita:*
 - a) *come muro di edificio interno o laterale o di recintazione laterale, o di ferro e/o siepe senza cordolo;*
 - b) *di altezza massima, eccetto che per portale o cancellata:*
 - 1) *verso strada:*
 - 1.1) *la parte di muro: m 1,5;*
 - 1.2) *complessiva: m 2,2;*
 - 2) *verso confine: m 2,2.*

ART. 10. ZONA D6 - INDUSTRIALE, DI ACCUMULO E LAVORAZIONE DI INERTI.

A) Destinazioni d'uso.

1. Le opere rispettano la destinazione d'uso artigianale o industriale per le destinazioni d'uso seguenti:
 - a) di accumulo di materie inerti;
 - b) di lavorazione di materie inerti e materiali derivanti da demolizione e costruzione.
2. Sono vietati:
 - a) impianti di lavorazione fissi;
 - b) edifici, se non per ufficio, spogliatoio e servizi igienici;
 - c) produzione di calcestruzzo e bitume.

B) Indici.

1. Le opere rispettano gli indici seguenti:
 - a) altezza: m 3,5;
 - b) distanza da confine: m 5;
 - c) distanza da strada: m 20;
 - d) superficie coperta: m² 100 per ogni unità locale;
 - e) superficie di parcheggio, minima:
 - 1) stanziale: 1 posto auto per ogni 2 addetti;
 - 2) di relazione: 3 posti auto per ogni unità locale.

C) Attuazione.

1. Le opere sono realizzate mediante Id.
2. Il rilascio del titolo abilitativo è soggetto a stipula di convenzione avente i contenuti previsti alla sezione D).

D) Disposizioni particolari.

1. La convenzione per rilascio del titolo abilitativo prevede:
 - a) orario di lavoro. In ogni caso il lavoro è previsto incluso nelle ore dalle 8 alle 12 e dalle 14,30 alle 19, ed escluso nei giorni festivi;
 - b) modalità di mantenimento in efficienza delle macchine tale che sia garantito costantemente il livello di emissione acustica e l'abbattimento delle polveri, secondo la certificazione della ditta produttrice;
 - c) area di impiego delle macchine, lontano da abitazioni;
 - d) sistemazione e pavimentazione della viabilità di accesso;
 - e) costituzione di una fascia di verde perimetrale della larghezza minima di m 7,5;
 - f) opere di mitigazione dell'impatto ambientale, attraverso piantagioni di alberi ed arbusti, distinguendosi le fasi di impianto, di gestione e di ripristino dopo dismissione eventuale, e prevedendosi:

- 1) i tempi e le modalità agronomiche di realizzazione;
- 2) le modalità di sostituzione e ripristino delle fallanze;
- 3) le dimensioni delle talee;
- 4) il ripristino delle caratteristiche pedologiche ed agronomiche degli spazi agricoli dopo dismissione eventuale;
- 5) in aree soggette a vincolo di cui al Dlgs 42/2004:
 - 5.1) nella fascia esterna: recintazione metallica, su pali di legno infissi nel terreno, ridossata di siepe composta di essenze arboree autoctone ed essenze arbustive rendenti complessivamente la massa vegetale compatta, invalicabile e variata per sviluppo verticale e durata e colorazione delle foglie. La densità è costituita di almeno una talea per ogni metro quadro;
 - 5.2) nella fascia intermedia: siepe arbustiva perenne, rustica, con vegetazione frondosa e fitta;
 - 5.3) nella fascia interna: quinta arborea, di essenze autoctone, ad accrescimento differenziato. La densità è costituita di almeno un albero per ogni 25 metri quadri;
- g) altezza dei cumuli di materie massima di metri 3;
- h) disposizioni dei cumuli di materie tale da attutire il rumore delle macchine verso la residenza;
- i) il rispetto delle prescrizioni operative da parte dei concessionari per sé e per loro aventi causa a qualsiasi titolo. In caso di alienazione parziale o totale delle aree oggetto di convenzione gli obblighi sono previsti trasferiti anche agli acquirenti, indipendentemente da eventuali diverse o contrarie clausole di vendita. L'alienazione può avvenire solo verso persone con vincolo di parentela di 1° e 2° grado. In caso di trasferimento le garanzie già prestate continuano a valere e possono essere estinte o ridotte solo dopo che l'avente causa a qualsiasi titolo abbia prestato a sua volta idonee garanzie a sostituzione o integrazione;
- l) a garanzia degli obblighi assunti i concessionari prestano garanzia finanziaria per un importo non inferiore al 50% del valore delle opere di mitigazione ambientale, con polizza fideiussoria con scadenza. La garanzia non potrà essere estinta se non previo favorevole collaudo tecnico delle opere di mitigazione ambientale;
- m) a garanzia delle finalità pubbliche dell'attività *produttiva* di demolizione di manufatti edilizi, di trattamento degli inerti mediante macinazione, di *stoccaggio*, di movimentazione e del loro reimpiego è da precisarsi che:
 - 1) l'attività di reimpiego e smaltimento degli inerti è indirizzata prioritariamente a vantaggio dell'ambito territoriale del comune di Morsano al Tagliamento, sulla base di un impegno di carattere quantitativo dimensionato sulle potenzialità produttive dell'attività;
 - 2) spetta una riduzione tariffaria del trattamento degli inerti per i conferimenti determinati dal Comune, dai cittadini residenti e dalle imprese del settore delle costruzioni nell'esercizio dell'attività in ambito locale.

ART. 11. ZONA E4 A - DI INTERESSE AGRICOLO-PAESAGGISTICO, PRESSO ACQUE MINORI.

A) Destinazioni d'uso.

1. Sono ammesse:

a) recupero e integrazione di opere esistenti, per le destinazioni d'uso seguenti:

- 1) esistente.** In edificio residenziale può essere ricavata una abitazione aggiuntiva;
- 2) residenziali agricole, a uso abitazione dell'imprenditore agricolo professionale riconosciuto dalla Regione;**
- 3) opere agricole volte o funzionalmente connesse a:**
 - 3.1) coltivazione di fondi, selvicoltura, floricoltura, vivaismo e attività connesse;**
 - 3.2) agriturismo, nei tipi, locali e limiti di cui alla legislazione specifica;**
 - 3.3) vendita diretta al dettaglio di prodotti provenienti in misura prevalente dall'azienda, da parte di imprenditore agricolo iscritto nel registro delle imprese di cui alla Ls 580/1993;**
- 4) ricettiva, senza demolizione se non di parti accessorie, per ricreazione di tipo sportivo o culturale e somministrazione di pasti e bevande preminentemente tipiche locali;**
- 5) se edificio riusabile: anche residenziale, indipendente da funzionalità alla conduzione di fondi e da requisiti soggettivi dell'utilizzatore, per due abitazioni ~~una abitazione~~, senza demolizione se non di parti accessorie, e purché l'edificio esistente da recuperare superi m³ 500 e sia recuperato per intero;**

b) opere seguenti:

- 1) manutenzione e sistemazione di strade, corsi d'acqua, argini e condutture;**
- 2) mitigazione dell'impatto paesaggistico di opere;**
- 3) naturalizzazione territoriale;**
- 4) percorsi ciclabili e pedonali e per equitazione, comprese opere accessorie o complementari;**
- 5) opere di modesta rilevanza per fini di memoria storica, devozione popolare, segnalazione turistica e ricerca paleontologica e archeologica;**
- 6) opere per osservazione di fauna selvatica o caccia, fino a m³ 30 e m² 10 per ogni impianto;**
- 7) opere per viabilità prevista;**
- 8) (soppresso).**

Le opere di cui alla lettera b) sono realizzate rispettose dell'ambiente e del paesaggio.

2. Sono comunque vietati:

- a) edifici di nuova costruzione, se non per integrazione di esistenti;**

- b) strade di nuova costruzione, eccetto opere per viabilità prevista e percorsi ciclabili e pedonali e per equitazione;
- c) bonifica idraulica e riordino fondiario, e movimenti di terreno se non per opera di interesse pubblico;
- d) disboscamento e comunque trasformazione di aree di bosco, incolto o prato naturale, se non in terreni ritirati da produzione temporaneamente per intervento pubblico;
- e) sradicamento di alberi ed estrazione di ceppaie, eccetto che di colture specializzate, se non con contestuale ricostituzione di piantagione, in area stessa o contigua, o per realizzare opera pubblica. Gli alberi di pregio di dimensione rilevante sono comunque conservati;
- f) cartelli pubblicitari;
- g) deposito o esposizione di prodotti extragricoli o materiali a cielo aperto;
- h) recintazione di fondi se non con siepe o opere di ingegneria naturalistica. La siepe può avere paletti di legno o ferro e rete;
- i) pali di cemento;
- l) vasche per piscicoltura;
- m) parcheggi, se non a servizio di opere di zone E4 A e E4 F;
- m1) serre, se non di servizio ad abitazioni. Le serre sono comunque schermate verso spazi pubblici mediante opere di verde;*
- n) ogni altra opera causante impatto ambientale rilevante; salvo quanto previsto al comma 1.

B) Indici.

1. Le opere rispettano gli indici seguenti:

- a) altezza:
 - 1) in genere: m 7,5, o pari a esistente;
 - 2) a distanza da confine inferiore a m 5:
 - 2.1) in genere: m 3 + il 40% della distanza dal confine, o pari a esistente;
 - 2.2) per opera prevista in programma unitario per lotti contigui: m 7,5.

Sono ammesse comunque:

 - 1a) *per adeguamento dell'altezza interna di piani esistenti, senza aumento del numero di piani: sopraelevazione fino a m 1 oltre l'altezza esistente;*
 - 1b) *sul confine con edificio altro contiguo, per ottenere armonizzazione tipologica di coperture contigue: altezza superiore;*
- b) distanza da confine:
 - 1) in genere: m 5, o pari a esistente;
 - 2) per servizi ed accessori: m 0. Le opere *di nuova costruzione* fruenti di questa norma non possono essere più di 1 per ogni lotto, e non possono avere alcun fronte *distante dal confine meno di m 5* superiore a m 7,5;
 - 3) per opera prevista in programma unitario per lotti contigui: m 0;

- 4) in corrispondenza di edificio esistente in lotto contiguo a confine: m 0.

Le previsioni di distanza per tipi di opera o di intervento diversi sono applicabili senza esclusione reciproca;

- c) distanza da zona S: m 5, o pari a esistente. Resta salva la previsione di distanza maggiore di cui alla lettera d);
- d) distanza da zone A, B, C, S2, S3, S4 e S5, in caso di costituzione, ampliamento, spostamento o mutamento d'uso o subentro ad attività cessata:
- 1) per uso produttivo di beni, in genere: m 10, o pari a esistente;
 - 2) per uso compreso in elenco di industrie insalubri di prima classe: m 150;
 - 3) per uso compreso in elenco di industrie insalubri di seconda classe: m 50;
 - 4) per lavorazione all'aperto dante luogo ad emissioni o immissioni in atmosfera o sonore: m 50;
 - 5) per deposito all'aperto: pari all'altezza del deposito.
- E' ammessa distanza minore previo parere favorevole dell'Aas Ass;
- e) indice di fabbricabilità fondiaria:
- 1) in genere: pari a esistente + 150 m³ per ogni unità funzionale;
 - 2) per edificio riusabile, per destinazione d'uso residenziale: pari a esistente + ottenibile da trasformazione in vani di spazi definiti da strutture perimetrali chiuse almeno da tre lati per più del 50% della facciata + 150 m³ per ogni unità funzionale;
- f) rapporto di copertura:
- 1) in genere: pari a esistente + 75 m² per ogni unità funzionale;
 - 2) per attrezzature per ricreazione di tipo sportivo e culturale: m²/m² 0,05;
- g) superficie per parcheggio, per nuova costruzione, ristrutturazione con demolizione o *ampliamento con aumento di superficie utile*, salvo norma specifica diversa, fino a distanza di m 100 di percorso, minima:
- 1) stanziale:
 - 1.1) in genere: 1 posto auto per ogni 2 addetti;
 - 1.2) per residenza: 1 m² per ogni 10 m³;
ma non meno di 1 posto auto per ogni unità immobiliare di uso diverso da servizi ed accessori;
 - 2) di relazione:
 - 2.1) in genere: 1 posto auto per ogni 2 utenti;
 - 2.2) per residenza: 1 posto auto per ogni unità immobiliare residenziale.
2. I fondi di zona E4 A sono computabili per opere *residenziali agricole a uso abitazione dell'imprenditore agricolo professionale riconosciuto dalla Regione*, da realizzarsi in zona E6, nella misura di m³/m² 0,03;

C) Attuazione.

1. Le opere sono attuate mediante Id o, ove previsto perimetro, mediante *Pac*.

D) Disposizioni particolari.

1. Le opere di recupero o integrazione di edifici esistenti per destinazione d'uso residenziale o ricettiva *anche agrituristica in tutta la zona, e le opere di recupero, integrazione e nuova costruzione anche per destinazione d'uso diversa nella fascia di 150 metri per ogni lato da viabilità comprensoriale* rispettano i criteri seguenti:
 - a) tipologia edilizia storica di base, *in recupero*: conservata;
 - b) copertura:
 - 1) preminentemente a falda/e. E' ammessa copertura a terrazza, con parapetto, *non a vasca (o tasca)*, per una superficie non superiore a 1/4 della superficie coperta dell'edificio;
 - 2) con colmo o, per portico, linea di attacco alla facciata: orizzontale;
 - 3) con pendenza di falda, anche per l'intradosso della sporgenza perimetrale se non realizzato cornicione o altra opera tipica storica:
 - 3.1) minima pari a esistente in recupero senza demolizione e in ampliamento;
 - 3.2) compresa tra 40% e 45% in nuova costruzione e in ristrutturazione con demolizione;
 - 4) *per destinazione d'uso residenziale o ricettiva, anche agrituristica, nella parte a falda/e: con manto di laterizio naturale, curvo, a canale singolo;*
 - c) *muri esterni*:
 - 1) *intonacati con malta di calce o cemento, o a vista di sasso, mattone o misti;*
 - 2) *colorati armonizzati con il contesto tipico storico, non vistosi, o al naturale di sasso, mattone o misti a vista;*
 - d) finestre e luci: di rapporto tra altezza e larghezza compreso tra 1 e 1,6, e allineate orizzontalmente e verticalmente;
 - e) porticati: *in edifici a due o più piani* a doppia altezza o rientranti rispetto a facciata;

salvo mantenimento, *ripristino o conformazione a caratteristiche tipiche storiche locali diverse*. Gli edifici esistenti difforni sono adeguati per le opere oggetto di intervento, *eccetto che in manutenzione straordinaria parziale ove un adeguamento parziale possa causare disomogeneità stilistica. In ampliamento sono comunque ammesse finestre e luci come le esistenti dell'edificio ampliato.*
2. L'area di allevamento zootecnico di consistenza superiore a 50 Uba è circondata da fascia di verde costituita da alberi preminentemente autoctoni, alti almeno metri 2,5 alla piantagione e 5 a maturità, di densità media di almeno 1 per ogni 2 metri di fronte, e arbusti preminentemente autoctoni, di densità media di almeno 1 per ogni metro di fronte, per l'intero fronte libero da costruzioni e accessi.
3. *L'area di impegno compresa nel relativo perimetro con zona B è soggetta a sistemazione a verde come indicato dalla norma di zona B.*
4. *Le serre sono schermate verso spazi pubblici mediante opere di verde.*

ART. 12. ZONA E4 F - DI INTERESSE AGRICOLO-PAESAGGISTICO, PRESSO FIUME.

A) Destinazioni d'uso.

1. Sono ammesse:

a) opere seguenti:

- 1) manutenzione e sistemazione di strade, carrarecce, corsi d'acqua, argini e condutture;
- 2) mitigazione dell'impatto paesaggistico di opere;
- 3) naturalizzazione territoriale;
- 4) opere di modesta rilevanza per fini di memoria storica, devozione popolare, segnalazione turistica o naturalistica e ricerca paleontologica e archeologica;
- 5) opere per osservazione di fauna selvatica o caccia, fino a m³ 30 e m² 10 per ogni impianto;
- 6) demolizione di opere esistenti, se non specificatamente vietata;
- 7) manutenzione forestale;
- 8) recintazione di fondi, con siepe, ed eventualmente paletti di legno o ferro e rete. I cancelli possono essere realizzati di legno o ferro;

b) (soppressa).

2. In Area di rilevante interesse ambientale:

a) ove prevista area di bosco:

- 1) la struttura boschiva è conservata, diversificata ed espansa;
- 2) settori di bosco sono da conservarsi o avviarsi ad alto fusto, mantenendosi alcuni contingenti di piante fino alla conclusione del ciclo naturale. La norma vale nei limiti in cui sia in accordo con il piano stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso corso del fiume Tagliamento, art. 5;
- 3) la rotazione dei tagli è programmata al fine di assicurare nel complesso della superficie boschiva la presenza delle diverse fasi di sviluppo, dal novelleto alla fustaia matura;
- 4) le zone in via di rinnovazione o necessitanti di riposo possono essere interdette all'accesso mediante barriere vegetali;
- 5) gli interventi possono essere subordinati all'approvazione di un piano di gestione silvicolturale, salvo operazioni dovute a stato fitosanitario;
- 6) nelle aree di superficie vasta sono conservate e/o costituite radure prative e specchi acquei;
- 7) la piantagione rispetta da argini e da sezione fluviale attiva la distanza prevista dalle norme di settore;

b) ove prevista area di rimboschimento: è costituita o ricostituita una struttura boschiva. Valgono le previsioni di cui alla lettera a);

~~**c) ove prevista zona S5d sono realizzati servizi ed attrezzature collettive per ricreazione di tipo naturalistico, sportivo o culturale non costituenti edificio. Ova la zona S5d comprenda spazi già utilizzati per accumulo e lavorazione di materiali inerti;**~~

- ~~1) le opere di ferro sono rimosse;~~
 - ~~2) le opere di cemento sono rimosse, o rivestite di sasso, mattone, legno o canna o colorate nei colori dell'ambiente;~~
 - ~~3) sono realizzate opere di verde occultanti gli spazi destinati alle attrezzature;~~
- (soppressa);
- d) ove previsto accesso veicolare: sono ammesse opere per favorire e controllare l'accesso di veicoli;
 - e) ove previsto punto panoramico: sono ammesse opere per favorire la vista del paesaggio e della fauna selvatica, mediante recupero di opere esistenti, senza ampliamento. Le opere esistenti di cemento o ferro possono essere rivestite di sasso, mattone, legno o canna;
 - f) ove previsto luogo di balneazione: sono ammesse opere per favorire la balneazione, l'elioterapia ed il soggiorno all'aperto;
 - g) ove *prevista acqua*:
 - 1) (soppresso);
 - 2) (soppresso);
 - h) gli interventi nelle aree di bosco e di rimboschimento rispettano i principi seguenti:
 - 1) conservazione e sviluppo delle formazioni autoctone;
 - 2) sostituzione dei robineti e altre specie esotiche con formazioni autoctone;
 - 3) nelle parti ripariali dell'alveo attivo: conservazione e sviluppo del bosco igrofilo;
 - 4) nelle parti esterne rispetto all'alveo attivo: conservazione e sviluppo del bosco misto a latifoglie mesofile;
 - i) il tracciato di percorsi e la localizzazione di attrezzature valgono come indicazione di massima. Le opere possono discostarsi quanto necessario per ragioni tecniche, funzionali e ambientali.
3. Sono comunque vietati:
- a) edifici di nuova costruzione;
 - b) cave e discariche;
 - c) strade di nuova costruzione, eccetto percorsi ciclabili;
 - d) bonifica idraulica e riordino fondiario, e movimenti di terreno se non per opera di interesse pubblico;
 - e) disboscamento e comunque trasformazione di aree di bosco, incolto o prato naturale, se non in terreni ritirati da produzione temporaneamente per intervento pubblico;
 - f) sradicamento di alberi ed estrazione di ceppaie, eccetto che di colture specializzate, se non con contestuale ricostituzione di piantagione, in area stessa o contigua, o per realizzare opera pubblica. Gli alberi di pregio di dimensione rilevante sono comunque conservati;
 - g) cartelli pubblicitari;
 - h) deposito o esposizione di prodotti o materiali a cielo aperto;
 - i) recintazione di fondi, se non con siepe ed eventualmente paletti di legno o ferro e rete, e con *cancelli* di legno o ferro;
 - l) pali di cemento;

- m) vasche per piscicoltura;
- n) ogni altra opera causante impatto ambientale rilevante;
- m1) serre;**
salvo quanto previsto ai commi 1 e 2.

B) Indici.

1. I fondi di zona E4 F sono computabili per opere *residenziali agricole a uso abitazione dell'imprenditore agricolo professionale riconosciuto dalla Regione*, da realizzarsi in zona E6, nella misura di m^3/m^2 0,03.

C) Attuazione.

1. Le opere sono attuate mediante Id.
2. Il Comune può istituire un parco comunale di cui alla Lr 42/1996, art. 6.

D) Disposizioni particolari.

1. Le attrezzature sono realizzate preminentemente:
 - a) di pietra, sasso, mattone, legno, canna o ferro. Per basamenti eventuali è ammesso cemento;
 - b) sommergibili senza danno.
2. Le reti tecnologiche ove possibile sono unite al ponte esistente.
3. Le pavimentazioni sono realizzate con materie antiriflettenti. Resta vietato l'impiego di asfalto.
4. (Soppresso).
5. (Soppresso).
6. (Soppresso).
7. Per gli interventi di estrazione di ghiaie deve essere previsto uno studio ambientale che valuti soluzioni alternative, con particolare riguardo a localizzazioni con minore incidenza. Tale studio deve non solo considerare il singolo intervento, ma anche indirizzare a lungo termine i progetti di estrazione della ghiaia, dopo accurato esame dell'evoluzione del profilo morfologico dell'alveo.
8. Nelle aree di rimboschimento, ove si intenda procedere con progetti di rinaturazione, deve essere prodotta una analisi sul tipo di rinaturazione da favorire in funzione dello stato di fatto dei luoghi e considerando le tendenze dinamiche in atto nella pianura.
9. In attesa della regolamentazione delle attività mediante strumenti di gestione del Sic, gli interventi riguardanti l'esistente impianto di lavorazione di inerti presente nella zona devono essere sottoposti a valutazione di incidenza per verificare gli effetti di eventuali variazioni rispetto alla situazione attuale.

ART. 13. ZONA E6 - DI INTERESSE AGRICOLO.

A) Destinazioni d'uso.

1. Sono ammesse:

- a) opere *residenziali agricole, a uso abitazione dell'imprenditore agricolo professionale riconosciuto dalla Regione;*
- b) opere *agricole volte o funzionalmente connesse a:*
 - 1) coltivazione di fondi, selvicoltura, floricoltura, vivaismo, allevamento zootecnico fino a 50 Uba e attività connesse;
 - 2) agriturismo, nei tipi, locali e limiti di cui alla legislazione specifica;
 - 3) *vendita diretta al dettaglio di prodotti provenienti in misura prevalente dall'azienda, da parte di imprenditore agricolo iscritto nel registro delle imprese di cui alla Ls 580/1993.*

Le opere di nuova costruzione sono riservate ad azienda agricola, tale essendo l'impresa avente almeno m² 10.000 di superficie agricola utilizzata, anche frazionata in più fondi, purchè funzionalmente contigui. Ove le colture siano specializzate il limite é ridotto a m² 3.000. Nella superficie agricola utilizzata possono essere computati anche i fondi in affitto;

- c) opere per allevamenti zootecnici a carattere industriale. Fino a che non sia emanata una definizione specifica dalla Regione è a carattere industriale l'allevamento superiore a 50 Uba;
- d) opere di infrastrutturazione agraria, difesa del suolo, difesa da esondazioni, riordino fondiario e riassetto territoriale. Le opere consistono in:
 - 1) infrastrutturazione agraria: viabilità e irrigazione;
 - 2) difesa del suolo: interventi per impedimento di erosione e degradazione fisico-chimica;
 - 3) difesa da esondazioni: interventi per controllo delle acque del ciclo naturale;
 - 4) riordino fondiario: ricomposizione della proprietà finalizzata a miglioramento di produttività agricola;
 - 5) riassetto territoriale: recupero e sviluppo dello spazio rurale finalizzato a equilibrio ecologico e valorizzazione dell'ambiente e delle risorse territoriali;
- e) depositi e magazzini per attività di manutenzione di opere infrastrutturali in funzione delle esigenze di enti riconosciuti;
- f) opere per servizi stradali, esclusa officina meccanica;
- g) recupero e integrazione di opere esistenti, per le destinazioni d'uso seguenti:
 - 1) esistente. In edificio residenziale può essere ricavata una abitazione aggiuntiva;
 - 2) di cui alle lettere a), b), c), e) e f);
 - 3) ricettiva, senza demolizione se non di parti accessorie, per ricreazione di tipo sportivo o culturale e somministrazione di pasti e bevande preminentemente tipiche locali;

- 4) se edificio riusabile: anche residenziale, indipendente da funzionalità alla conduzione di fondi e da requisiti soggettivi dell'utilizzatore, per due abitazioni senza demolizione se non di parti accessorie, e purché l'edificio esistente da recuperare superi m³ 500 e sia recuperato per intero;
- h) (soppressa);
- i) nell'area di recupero ambientale n. 1: opere ricreative, per pesca sportiva. Le opere comprendono:
- 1) realizzazione di:
 - 1.1) pergolati per una superficie complessiva di almeno m² 100;
 - 1.2) una o più piattaforme galleggianti sul lago, della superficie complessiva compresa tra m² 100 e m² 200;
 - 1.3) parcheggi: alberati, almeno 1 posto auto per ogni 2 utenti;
 - 1.4) sistemazione a verde di almeno m² 10.000. Questa superficie è ulteriore rispetto a quella di verde esistente e quella verso strada provinciale 40;
 - 1.5) verso strada provinciale 40: sistemazione a verde per rispetto stradale e arredo del luogo;
 - 1.6) eventualmente: un edificio della superficie coperta massima di m² 200 e altezza massima di m 4, per ristoro e servizi. L'edificio rispetta i caratteri dell'edilizia tipica storica locale;
 - 2) recupero del lago a fini naturalistici e ricreativi, con adeguamento eventuale, per creare varietà di stati naturali o prossimo-naturali, con passaggio graduale da ambiente acquatico a terrestre, migliorando le condizioni per riproduzione delle risorse naturali. Le rive sono modellate secondo schemi di naturalità;
 - 3) accesso da strada a nord-est diramata da strada provinciale 40;
 - 4) divieto di scarico di reflui nel lago;
 - 5) conservazione e miglioramento dell'area di vegetazione spontanea esistente a ovest e a sud;
 - 6) divieto di accesso diretto da strada provinciale 40;
- l) nell'area di recupero ambientale n. 2:
- 1) recupero e integrazione eventuale del mulino esistente, per le destinazioni d'uso seguenti:
 - 1.1) per edificio costituente propriamente mulino: ricettiva, senza demolizione se non di parti accessorie, per ricreazione di tipo culturale e somministrazione di pasti e bevande preminentemente tipiche locali, anche con funzione di museo etnografico;
 - 1.2) per edificio annesso al mulino: residenziale per custodia, per una abitazione, e/o commerciale per esercizio pubblico, senza demolizione se non di parti accessorie;
 - 2) realizzazione di parcheggi alberati, almeno 1 posto per ogni 2 addetti e 1 posto auto per ogni 2 utenti;
 - 3) divieto di accesso diretto da strada provinciale 40;
 - 4) sistemazione a verde di almeno il 50% della superficie;
- m) opere seguenti:

- 1) manutenzione e sistemazione di strade, corsi d'acqua, argini e condutture;
- 2) mitigazione dell'impatto paesaggistico di opere;
- 3) naturalizzazione territoriale;
- 4) percorsi ciclabili e pedonali e per equitazione, comprese opere accessorie o complementari;
- 5) opere di modesta rilevanza per fini di memoria storica, devozione popolare, segnalazione turistica e ricerca paleontologica e archeologica;
- 6) opere per osservazione di fauna selvatica o caccia, fino a m³ 30 e m² 10 per ogni impianto;
- 7) opere per viabilità prevista;
- 8) *(soppresso)*.

Le opere di cui alla lettera m) sono realizzate rispettose dell'ambiente e del paesaggio.

2. Sono vietati:

- a) allevamenti zootecnici suini a carattere industriale nuovi, sia costituiti mediante nuova costruzione che costituiti mediante recupero o riuso di strutture esistenti;
- b) allevamenti ittici di nuova costruzione;
- c) in area ricreativa: opere e destinazioni d'uso diverse da quelle previste specificatamente.

B) Indici.

1. Le opere rispettano gli indici seguenti:

a) altezza:

- 1) in genere: m 7,5, o pari a esistente. *L'indice non vale per impianti tecnologici;*
- 2) a distanza da confine inferiore a m 5:
 - 2.1) in genere: m 3 + il 40% della distanza dal confine, o pari a esistente;
 - 2.2) per opera prevista in programma unitario per lotti contigui: m 7,5.

Sono ammesse comunque:

- 1a) *per adeguamento dell'altezza interna di piani esistenti, senza aumento del numero di piani: sopraelevazione fino a m 1 oltre l'altezza esistente;*
- 1b) *sul confine con edificio altro contiguo, per ottenere armonizzazione tipologica di coperture contigue: altezza superiore;*

b) distanza da confine:

- 1) in genere: m 5, o pari a esistente;
- 2) per servizi ed accessori: m 0. Le opere *di nuova costruzione* fruenti di questa norma non possono essere più di 1 per ogni lotto, e non possono avere alcun fronte *distante dal confine meno di m 5* superiore a m 7,5;
- 3) per opera prevista in programma unitario per lotti contigui: m 0;

- 4) in corrispondenza di edificio esistente in lotto contiguo a confine: m 0.

Le previsioni di distanza per tipi di opera o di intervento diversi sono applicabili senza esclusione reciproca;

- c) distanza da zona S: m 5, o pari a esistente. Resta salva la previsione di distanza maggiore di cui alle lettere d) ed e);
- d) distanza di allevamento zootecnico:
- 1) da zone A, B, C, D2, G, H, S2, S3, S4 e S5: m 6 x numero di Uba x coefficienti di cui alla tab. 3, ma non minore di:
 - 1.1) in genere: m 150, se non per allevamento non suino di superficie lorda inferiore a m² 10;
 - 1.2) per allevamento di consistenza superiore a 50 Uba: m 500;
 - 2) da abitazione estranea: m 3 x numero di Uba x coefficienti di cui alla tab. 3, ma non minore di m 50, se non per allevamento non suino di superficie lorda inferiore a m² 10;
 - 3) *da chiesette di Santa Elisabatta e San Rocco, se superiore a 5 Uba: m 300.*

Il numero di Uba è calcolato mediante la tab. 3. Il recinto di allevamento all'aperto rispetta da zone e da abitazione estranea le distanze di cui ai punti 1) e 2) ridotte del 10% in genere e del 30% se allevamento biologico. *La distanza di allevamento zootecnico può essere ridotta del 50% rispetto a zone e a 150 metri rispetto ad abitazione estranea se la realizzazione è connessa a dismissione di allevamento zootecnico a carattere industriale esistente distante meno di 150 metri da zone A, B o C. Per allevamento di consistenza superiore a 50 Uba resta ferma la distanza di metri 500 rispetto a zone;*

- d1) *distanza di allevamento zootecnico nuovo di consistenza superiore a 50 Uba da altro allevamento di consistenza superiore a 50 Uba, minima: m 300;*
- e) distanza da zone A, B, C, G, S2, S3, S4 e S5, in caso di costituzione, ampliamento, spostamento o mutamento d'uso o subentro ad attività cessata:
- 1) per uso produttivo di beni, in genere: m 10, o pari a esistente;
 - 2) per uso compreso in elenco di industrie insalubri di prima classe: m 150;
 - 3) per uso compreso in elenco di industrie insalubri di seconda classe: m 50;
 - 4) per lavorazione all'aperto dante luogo ad emissioni o immissioni in atmosfera o sonore: m 50;
 - 5) per deposito all'aperto: pari all'altezza del deposito.
- E' ammessa distanza minore previo parere favorevole dell'Aas Ass.
Per allevamento zootecnico vale la norma specifica;
- f) indice di fabbricabilità fondiaria:
- 1) per opere *residenziali agricole, a uso abitazione dell'imprenditore agricolo professionale riconosciuto dalla Regione:*
 - 1.1) in genere: m³/m² 0,03;

- 1.2)** per aziende con terreni a colture specializzate, viticole, frutticole, orticole, floricole e vivaistiche: m^3/m^2 0,05, previo parere dell'ispettorato provinciale dell'*agricoltura*.
- Ai fini di verifica del volume edificabile sono assunti a base di calcolo tutti i fondi in zone E in disponibilità del richiedente, anche se non adiacenti all'area delle opere, purché funzionalmente contigui;
- 2)** per recupero e integrazione di edifici esistenti non altrimenti ammessi:
- 2.1)** in genere: pari a esistente + 150 m^3 per ogni unità funzionale;
- 2.2)** per edificio riusabile, per destinazione d'uso residenziale: pari a esistente + ottenibile da trasformazione in vani di spazi definiti da strutture perimetrali chiuse almeno da tre lati per più del 50% della facciata + 150 m^3 per ogni unità funzionale;
- 2.3)** *nell'area di recupero ambientale n. 2:*
- 2.3.1)** *per edificio costituente propriamente mulino: pari a esistente;*
- 2.3.2)** *per edificio annesso al mulino: pari a esistente + 300 m^3 ;*
- g)** rapporto di copertura:
- 1)** in genere: m^2/m^2 0,40, o pari a esistente + 150 m^2 per ogni unità funzionale;
- 2)** per serre fisse: m^2/m^2 0,80, o pari a esistente + 150 m^2 per ogni *serra*;
- 3)** per recupero e integrazione di edifici esistenti non altrimenti ammessi: pari a esistente + 75 m^2 per ogni unità funzionale;
- 3a)** *nell'area di recupero ambientale n. 2:*
- 3a 1)** *per edificio costituente propriamente mulino: pari a esistente;*
- 3a 2)** *per edificio annesso al mulino: pari a esistente + 150 m^2 ;*
- 4)** per attrezzature per ricreazione di tipo sportivo o culturale: m^2/m^2 0,05;
- h)** superficie per parcheggio, per nuova costruzione, ristrutturazione con demolizione o *ampliamento con aumento di superficie utile*, salvo norma specifica diversa, fino a distanza di m 100 di percorso, minima:
- 1)** stanziale:
- 1.1)** in genere: 1 posto auto per ogni 2 addetti;
- 1.2)** per residenza: 1 m^2 per ogni 10 m^3 ;
ma non meno di 1 posto auto per ogni unità immobiliare di uso diverso da servizi ed accessori;
- 2)** di relazione:
- 2.1)** in genere: 1 posto auto per ogni 2 utenti;
- 2.2)** per residenza: 1 posto auto per ogni unità immobiliare residenziale.
- i)** superficie utile di opere *agricole di cui alla sezione A), comma 1, b)*, rispetto alla superficie aziendale, se non per serre, massima: m^2/m^2 0,03, o pari a esistente + 200 m^2 . Nella superficie aziendale possono essere computati anche i fondi in affitto.

C) Attuazione.

1. Le opere sono attuate mediante Id o, ove previsto perimetro o aventi ad oggetto allevamento zootecnico a carattere industriale, mediante *Pac*.
2. Le aree di recupero ambientale n. 1 e 2 sono attuate previo per ognuna un progetto unitario.
3. L'attuazione delle previsioni per le aree di recupero ambientale n. 1 e 2 sono condizioni per l'attuazione delle previsioni delle zone A e G4 di Bolzano. Le previsioni per le aree di recupero ambientale n. 1 e 2 possono comunque essere attuate anche in assenza del *Pac* delle zone A e G4 di Bolzano.

D) Disposizioni particolari.

1. Il progetto per allevamento zootecnico produttore reflui convogliati o tecnicamente convogliabili prevede costituzione di una struttura per deposito idonea al loro contenimento per almeno 6 mesi.
2. L'allevamento zootecnico esistente non previsto o localizzato diversamente da previsione di distanza da zone e da abitazione estranea può essere recuperato e integrato fino al 10%, per esigenze funzionali o tecnologiche, purché sia realizzato un miglioramento igienico-sanitario e paesaggistico, e non sia aumentato il numero di Uba.
3. Le opere per destinazione d'uso residenziale o ricettiva *anche agrituristica* rispettano i criteri seguenti:
 - a) tipologia edilizia storica di base, *in recupero*: conservata;
 - b) copertura:
 - 1) preminentemente a falda/e. E' ammessa copertura a terrazza, con parapetto, *non a vasca (o tasca)*, per una superficie non superiore a 1/4 della superficie coperta dell'edificio;
 - 2) con colmo o, per portico, linea di attacco alla facciata: orizzontale;
 - 3) con pendenza di falda, anche per l'intradosso della sporgenza perimetrale se non realizzato cornicione o altra opera tipica storica:
 - 3.1) *in recupero con o senza demolizione e in ampliamento: minima pari a esistente, e massima 45%;*
 - 3.2) *in nuova costruzione e in ristrutturazione con demolizione:*
 - 3.2.1) *in genere: compresa tra 40% e 45%.*
Per corpi di fabbrica isolati aventi in cima spessore superiore a m 10 la pendenza minima è ridotta al 35%;
 - 3.2.2) *per servizi ed accessori di un solo piano: compresa tra 30% e 45%;*
 - 4) ~~*per destinazione d'uso residenziale o ricettiva, anche agrituristica, nella parte a falda/e: con manto di laterizio naturale, curvo, a canale singolo. In edifici accessori è ammesso anche materiale diverso che ne riproduca fedelmente le caratteristiche visive;*~~
 - c) muri esterni:
 - 1) *intonacati con malta di calce o cemento, o a vista di sasso, mattone o misti;*

2) colorati armonizzati con il contesto tipico storico, non vistosi, o al naturale di sasso, mattone o misti a vista;

d) finestre e luci: di rapporto tra altezza e larghezza compreso tra 1 e 1,6, e allineate orizzontalmente e verticalmente;

e) porticati: *in edifici a due o più piani* a doppia altezza o rientrati rispetto a facciata;

salvo mantenimento, *ripristino o conformazione a caratteristiche tipiche storiche locali diverse*. Gli edifici esistenti difformi sono adeguati per le opere oggetto di intervento, *eccetto che in manutenzione straordinaria parziale ove un adeguamento parziale possa causare disomogeneità stilistica*. *In ampliamento sono comunque ammesse finestre e luci come le esistenti dell'edificio ampliato.*

4. Le opere di cui alla sezione A), comma 1), lettera a), di nuova costruzione sono ammesse solo entro distanza di m 200 di percorso da opere di cui alle lettere b) e c) di superficie coperta superiore a m² 600 funzionalmente connesse esistenti o previste. L'abitabilità di opere di cui alla lettera a) è subordinata a presenza e possibilità di uso delle opere di cui alle lettere b) o c). La realizzazione di opere di cui alla lettera a) funzionali a soggetto già proprietario di opere per attività produttiva agricola in zone A o B è subordinata a impegno di dismissione dell'attività agricola nelle zone A o B stesse.
5. I piani di riordino fondiario sono corredati da analisi di organizzazione storica, struttura, ambiente e infrastrutture del territorio. I piani prevedono conservazione, assestamento e/o ricostituzione di una struttura ambientale primaria del territorio coerente con gli elementi di analisi, e razionalizzazione delle componenti secondarie e del sistema infrastrutturale.
6. I progetti di opere di cui alla sezione A), comma 1, lettera d), e i *Pac* sono corredati di relazione illustrante l'impatto delle opere sulle componenti ambientali, urbanistiche ed economiche del territorio, il grado di compatibilità e le norme e gli interventi ad essa finalizzati. I *Pac* prevedono:
 - a) requisiti di qualità ambientale delle opere, in funzione del loro inserimento nel contesto territoriale;
 - b) opere di verde preminentemente autoctono, per arredo, schermatura e filtro, avuto riguardo alla localizzazione rispetto a insediamenti, viabilità e venti prevalenti.
7. Le opere per stazionamento o commercializzazione di animali rispettano le norme previste per allevamenti.
8. L'area di allevamento zootecnico di consistenza superiore a 50 Uba è circondata da fascia di verde costituita da alberi preminentemente autoctoni, alti almeno metri 2,5 alla piantagione e m 5 a maturità, di densità media di almeno 1 per ogni 2 metri di fronte, e arbusti preminentemente autoctoni, di densità media di almeno 1 per ogni metro di fronte, distribuiti secondo schemi di naturalità, per l'intero fronte libero da costruzioni e accessi. Nei *Pac* la fascia costituisce le opere di verde per quelli previste.
9. Il progetto per opere di nuova costruzione per attività agricole *di cui alla sezione A), comma 1, b)*, è corredato di una relazione giustificativa.

10. Il progetto per opere in area ricreativa è corredato di analisi dello stato di fatto del luogo e del contesto territoriale, ed è informato a principi di tutela, valorizzazione e ripristino delle qualità delle risorse dell'ambiente naturale ed antropico.
11. *La recintazione di nuova realizzazione è costituita:*
 - a) *come muro di edificio interno o laterale o di recintazione laterale, o di legno, ferro e/o siepe senza cordolo o con opere di ingegneria naturalistica;*
 - b) *di altezza massima, eccetto che per portale o cancellata:*
 - 1) *verso strada:*
 - 1.1) *la parte di muro: m 1;*
 - 1.2) *complessiva: m 1,8;*
 - 2) *verso confine: m 1,8.*

In proprietà unitaria con zone diverse da E6 è comunque ammessa recintazione unitaria con la recintazione della zona diversa da E6, come nella zona diversa da E6, compatibilmente con le norme di settore viario.
12. *Le serre sono schermate verso spazi pubblici mediante opere di verde.*

ART. 14. ZONA E6 R - DI INTERESSE AGRICOLO, DI RISPETTO.

A) Destinazioni d'uso.

1. Sono ammesse:

- a) opere *residenziali agricole, a uso abitazione dell'imprenditore agricolo professionale riconosciuto dalla Regione;*
- b) opere *agricole volte o funzionalmente connesse a:*
 - 1) coltivazione di fondi, selvicoltura, floricoltura, vivaismo, allevamento zootecnico fino a 5 Uba e attività connesse;
 - 2) agriturismo, nei tipi, locali e limiti di cui alla legislazione specifica;
 - 3) *vendita diretta al dettaglio di prodotti provenienti in misura prevalente dall'azienda, da parte di imprenditore agricolo iscritto nel registro delle imprese di cui alla Ls 580/1993.*

Le opere di nuova costruzione sono riservate ad azienda agricola, tale essendo l'impresa avente almeno m² 10.000 di superficie agricola utilizzata, anche frazionata in più fondi, purchè funzionalmente contigui. Ove le colture siano specializzate il limite é ridotto a m² 3.000. Nella superficie agricola utilizzata possono essere computati anche i fondi in affitto. La superficie coperta complessiva *delle opere* non può superare m² 900, o l'esistente se superiore, *se non per serre;*

- c) opere di infrastrutturazione agraria, difesa del suolo, difesa da esondazioni, riordino fondiario e riassetto territoriale. Le opere consistono in:
 - 1) infrastrutturazione agraria: viabilità e irrigazione;
 - 2) difesa del suolo: interventi per impedimento di erosione e degradazione fisico-chimica;
 - 3) difesa da esondazioni: interventi per controllo delle acque del ciclo naturale;
 - 4) riordino fondiario: ricomposizione della proprietà finalizzata a miglioramento di produttività agricola.
 - 5) riassetto territoriale: recupero e sviluppo dello spazio rurale finalizzato a equilibrio ecologico e valorizzazione dell'ambiente e delle risorse territoriali;
- d) depositi e magazzini per attività di manutenzione di opere infrastrutturali in funzione delle esigenze di enti riconosciuti;
- e) opere per servizi stradali, esclusa officina meccanica;
- f) recupero e integrazione di opere esistenti, per le destinazioni d'uso seguenti:
 - 1) esistente. In edificio residenziale può essere ricavata una abitazione aggiuntiva;
 - 2) di cui alle lettere a), b), d), ed e);
 - 3) ricettiva, senza demolizione se non di parti accessorie, per ricreazione di tipo sportivo o culturale e somministrazione di pasti e bevande preminentemente tipiche locali;

- 4) se edificio riusabile: anche residenziale, indipendente da funzionalità alla conduzione di fondi e *da requisiti soggettivi dell'utilizzatore*, per una abitazione, senza demolizione se non di parti accessorie;
- g) opere seguenti:
- 1) manutenzione e sistemazione di strade, corsi d'acqua, argini e condutture;
 - 2) mitigazione dell'impatto paesaggistico di opere;
 - 3) naturalizzazione territoriale;
 - 4) percorsi ciclabili e pedonali e per equitazione, comprese opere accessorie o complementari;
 - 5) opere di modesta rilevanza per fini di memoria storica, devozione popolare, segnalazione turistica e ricerca paleontologica e archeologica;
 - 6) opere per osservazione di fauna selvatica o caccia, fino a m³ 30 e m² 10 per ogni impianto;
 - 7) opere per viabilità prevista;
 - 8) *(soppresso)*;
- h) *impianti a biogas per la produzione di energia elettrica e termica, funzionalmente connessi ad azienda agricola, con utilizzo di fonti rinnovabili derivanti da reflui zootecnici e/o da materie prime e sottoprodotti di origine prevalentemente aziendale (biomasse) con potenza superiore a 20 KW ed inferiore o uguale a 1 MW. Tali impianti sono esclusivamente consentiti all'interno degli ambiti perimetrali con apposita simbologia e nel rispetto delle prescrizioni e degli indici di cui al presente articolo.*

Le opere di cui *alle lettere g) ed h)* sono realizzate rispettose dell'ambiente e del paesaggio.

B) Indici.

1. Le opere rispettano gli indici seguenti:

a) altezza:

- 1) in genere: m 7,5, o pari a esistente. *L'indice non vale per impianti tecnologici.*
La misura dell'altezza vale anche per le coperture dei fermentatori relativi ad impianti di produzione energetica alimentati a biogas di cui alla lettera h) della sezione A);
- 2) a distanza da confine inferiore a m 5:
 - 2.1) in genere: m 3 + il 40% della distanza dal confine, o pari a esistente;
 - 2.2) per opera prevista in programma unitario per lotti contigui: m 7,5.

Sono ammesse comunque:

- 1a) *per adeguamento dell'altezza interna di piani esistenti, senza aumento del numero di piani: sopraelevazione fino a m 1 oltre l'altezza esistente;*

1b) sul confine con edificio altro contiguo, per ottenere armonizzazione tipologica di coperture contigue: altezza superiore;

b) distanza da confine:

- 1) in genere: m 5, o pari a esistente;
- 2) per servizi ed accessori: m 0. Le opere *di nuova costruzione* fruenti di questa norma non possono essere più di 1 per ogni lotto, e non possono avere alcun fronte *distante dal confine meno di m 5* superiore a m 7,5;
- 3) per opera prevista in programma unitario per lotti contigui: m 0;
- 4) in corrispondenza di edificio esistente in lotto contiguo a confine: m 0.

Le previsioni di distanza per tipi di opera o di intervento diversi sono applicabili senza esclusione reciproca;

c) distanza da zona S: m 5, o pari a esistente. Resta salva la previsione di distanza maggiore di cui alle lettere d) ed e);

d) distanza di allevamento zootecnico:

- 1) da zone A, B, C, D2, G, H, S2, S3, S4 e S5: m 6 x numero di Uba x coefficienti di cui alla tab. 3, ma non minore di m 150, se non per allevamento non suino di superficie lorda inferiore a m² 10;
- 2) da abitazione estranea: m 3 x numero di Uba x coefficienti di cui alla tab. 3, ma non minore di m 50, se non per allevamento non suino di superficie lorda inferiore a m² 10.

Il numero di Uba è calcolato mediante la tab. 3. Il recinto di allevamento all'aperto rispetta da zone e da abitazione estranea le distanze di cui ai punti 1) e 2) ridotte del 10% in genere e del 30% se allevamento biologico;

e) distanza da zone A, B, C, G, S2, S3, S4 e S5, in caso di costituzione, ampliamento, spostamento o mutamento d'uso o subentro ad attività cessata:

- 1) per uso produttivo di beni, in genere: m 10, o pari a esistente;
- 2) per uso compreso in elenco di industrie insalubri di prima classe: m 150;
- 3) per uso compreso in elenco di industrie insalubri di seconda classe: m 50;
- 4) per lavorazione all'aperto dante luogo ad emissioni o immissioni in atmosfera o sonore: m 50;
- 5) per deposito all'aperto: pari all'altezza del deposito.

E' ammessa distanza minore previo parere favorevole dell'Aas Ass.

Per allevamento zootecnico vale la norma specifica;

f) indice di fabbricabilità fondiaria:

- 1) per opere *residenziali agricole, a uso abitazione dell'imprenditore agricolo professionale riconosciuto dalla Regione:*
 - 1.1) in genere: m³/m² 0,03;
 - 1.2) per aziende con terreni a colture specializzate, viticole, frutticole, orticole, floricole e vivaistiche: m³/m² 0,05, previo parere dell'ispettorato provinciale dell'*agricoltura*.

Ai fini di verifica del volume edificabile sono assunti a base di calcolo tutti i fondi in zone E in disponibilità del richiedente, anche se non adiacenti all'area delle opere, purché funzionalmente contigui;

- 2) per recupero e integrazione di edifici esistenti non altrimenti ammessi:
 - 2.1) in genere: pari a esistente + 150 m³ per ogni unità funzionale;
 - 2.2) per edificio riusabile, per destinazione d'uso residenziale: pari a esistente + ottenibile da trasformazione in vani di spazi definiti da strutture perimetrali chiuse almeno da tre lati per più del 50% della facciata + 150 m³ per ogni unità funzionale;
- g) rapporto di copertura:
 - 1) in genere: m²/m² 0,40, o pari a esistente + 150 m² per ogni unità funzionale;
 - 2) per serre fisse: m²/m² 0,80, o pari a esistente + 150 m² per ogni serra;
 - 3) per recupero e integrazione di edifici esistenti non altrimenti ammessi: pari a esistente + 75 m² per ogni unità funzionale;
 - 4) per attrezzature per ricreazione di tipo sportivo o culturale: m²/m² 0,05.

Resta salva l'applicazione dei limiti di cui alla sezione A), comma 1, b);
- h) superficie per parcheggio, per nuova costruzione, ristrutturazione con demolizione o *ampliamento con aumento di superficie utile*, salvo norma specifica diversa, fino a distanza di m 100 di percorso, minima:
 - 1) stanziale:
 - 1.1) in genere: 1 posto auto per ogni 2 addetti;
 - 1.2) per residenza: 1 m² per ogni 10 m³;
ma non meno di 1 posto auto per ogni unità immobiliare di uso diverso da servizi ed accessori;
 - 2) di relazione:
 - 2.1) in genere: 1 posto auto per ogni 2 utenti;
 - 2.2) per residenza: 1 posto auto per ogni unità immobiliare residenziale;
- i) superficie utile di opere *agricole di cui alla sezione A), comma 1, b)*, rispetto alla superficie aziendale, se non per serre, massima: m²/m² 0,03, o pari a esistente + 200 m². Nella superficie aziendale possono essere computati anche i fondi in affitto;
- l) *per impianti di produzione energetica da biogas, di cui alla lettera h) della sezione A) non si applicano l'indice di fabbricabilità fondiaria ed il parametro relativo al rapporto di copertura. I fermentatori dovranno distare almeno 50 m dalla residenza del titolare/conduuttore e 150 m da residenza di terzi.*

C) Attuazione.

1. Le opere sono attuate mediante Id o, ove previsto perimetro, mediante *Pac*.
2. *Gli interventi di cui alla sezione A), lettera h) sono soggetti a permesso di costruire ottenuto mediante Autorizzazione Unica di cui al Dlgs 387/2003 e*

*stipula di convenzione / o sottoscrizione di atto d'obbligo, prima dell'avvio dei lavori, inerenti le modalità di mascheramento dell'impianto.
Le varianti non sostanziali ai permessi di costruire non necessitano di nuova autorizzazione unica, per quanto attiene alle procedure di rilascio del titolo abilitativo inerente l'impianto di produzione energetica a biomasse.*

D) Disposizioni particolari.

1. Il progetto per allevamento zootecnico produttore reflui convogliati o tecnicamente convogliabili prevede costituzione di una struttura per deposito idonea al loro contenimento per almeno 6 mesi.
2. L'allevamento zootecnico esistente non previsto o localizzato diversamente da previsione di distanza da zone e da abitazione estranea può essere recuperato e integrato fino al 10%, per esigenze funzionali o tecnologiche, purché sia realizzato un miglioramento igienico-sanitario e paesaggistico, e non sia aumentato il numero di Uba.
3. Le opere *per destinazione d'uso residenziale o ricettiva anche agrituristica* rispettano i criteri seguenti:
 - a) tipologia edilizia storica di base, *in recupero*: conservata;
 - b) copertura:
 - 1) preminentemente a falda/e. E' ammessa copertura a terrazza, con parapetto, *non a vasca (o tasca)*, per una superficie non superiore a 1/4 della superficie coperta dell'edificio;
 - 2) con colmo o, per portico, linea di attacco alla facciata: orizzontale;
 - 3) con pendenza di falda, anche per l'intradosso della sporgenza perimetrale se non realizzato cornicione o altra opera tipica storica:
 - 3.1) *in recupero con o senza demolizione e in ampliamento: minima pari a esistente, e massima 45%;*
 - 3.2) *in nuova costruzione e in ristrutturazione con demolizione:*
 - 3.2.1) *in genere: compresa tra 40% e 45%;*
 - 3.2.2) *per servizi ed accessori di un solo piano: compresa tra 30% e 45%;*
 - 4) ~~*per destinazione d'uso residenziale o ricettiva, anche agrituristica, nella parte a falda/e: con manto di laterizio naturale, curvo, a canale singolo;*~~
 - c) muri esterni:
 - 1) *intonacati con malta di calce o cemento, o a vista di sasso, mattone o misti;*
 - 2) *colorati armonizzati con il contesto tipico storico, non vistosi, o al naturale di sasso, mattone o misti a vista;*
 - d) finestre e luci: di rapporto tra altezza e larghezza compreso tra 1 e 1,6, e allineate orizzontalmente e verticalmente;
 - e) porticati: *in edifici a due o più piani* a doppia altezza o rientrati rispetto a facciata; salvo mantenimento, *ripristino o conformazione a caratteristiche tipiche storiche locali diverse*. Gli edifici esistenti difforni sono adeguati per le opere oggetto di intervento, *eccetto che in manutenzione straordinaria*

parziale ove un adeguamento parziale possa causare disomogeneità stilistica. In ampliamento sono comunque ammesse finestre e luci come le esistenti dell'edificio ampliato.

4. Le opere di cui alla sezione A), comma 1), *lettere a) ed h)*, di nuova costruzione sono ammesse solo entro distanza di m 200 di percorso da opere di cui alla lettera b) di superficie coperta superiore a m² 300 funzionalmente connesse esistenti o previste. L'abitabilità di opere di cui alla lettera a) è subordinata a presenza e possibilità di uso delle opere di cui alla lettera b). La realizzazione di opere di cui alla lettera a) funzionali a soggetto già proprietario di opere per attività produttiva agricola in zone A o B è subordinata a impegno di dismissione dell'attività agricola nelle zone A o B stesse.
5. I piani di riordino fondiario sono corredati da analisi di organizzazione storica, struttura, ambiente e infrastrutture del territorio. I piani prevedono conservazione, assestamento e/o ricostituzione di una struttura ambientale primaria del territorio coerente con gli elementi di analisi, e razionalizzazione delle componenti secondarie e del sistema infrastrutturale.
6. I progetti di opere di cui alla sezione A), comma 1, lettera c), e i *Pac* sono corredati di relazione illustrante l'impatto delle opere sulle componenti ambientali, urbanistiche ed economiche del territorio, il grado di compatibilità e le norme e gli interventi ad essa finalizzati. I *Pac* prevedono:
 - a) requisiti di qualità ambientale delle opere, in funzione del loro inserimento nel contesto territoriale;
 - b) opere di verde preminentemente autoctono, per arredo, schermatura e filtro, avuto riguardo alla localizzazione rispetto a insediamenti, viabilità e venti prevalenti.
7. Le opere per stazionamento o commercializzazione di animali rispettano le norme previste per allevamenti.
8. Il progetto per opere *agricole di cui alla sezione A), comma 1, b)*, è corredato di una relazione giustificativa.
9. *La recintazione di nuova realizzazione è costituita:*
 - a) *come muro di edificio interno o laterale o di recintazione laterale, o di legno, ferro e/o siepe senza cordolo o con opere di ingegneria naturalistica;*
 - b) *di altezza massima, eccetto che per portale o cancellata:*
 - 1) *verso strada:*
 - 1.1) *la parte di muro: m 1;*
 - 1.2) *complessiva: m 1,8;*
 - 2) *verso confine: m 1,8.*

In proprietà unitaria con zona diversa da E6 R è comunque ammessa recintazione unitaria con la recintazione della zona diversa da E6 R, come nella zona diversa da E6 R, compatibilmente con le norme di settore viario.
10. *L'area di impegno compresa nel relativo perimetro con zona B è soggetta a sistemazione a verde come indicato dalla norma di zona B.*
- 10 **bis.** *Ai fini del rilascio del titolo abilitativo, inerente la realizzazione di impianto di produzione energetica da biogas, sono prescritti:*

- a) *la costituzione di una fascia di verde perimetrale (dove non vi sia una fascia arborata già esistente) di larghezza minima m 5 sistemata a prato e comprendente almeno un filare arboreo autoctono con sesto d'impianto non superiore a m 6 e interposizione di macchie arbustive con una densità di 1 talea per m o, in alternativa, solo filare arboreo a rapido accrescimento verticale (pioppo cipressino, carpino piramidale) ad intervallo non superiore a m 3;*

Nelle aree soggette a vincolo di cui al Dlgs 42/2004, la fascia di verde perimetrale di cui alla precedente lettera a), della larghezza complessiva di m 7,50 sistemata a prato, e costituita da:

- 1) fascia esterna: recintazione metallica, su pali di legno infissi nel terreno, ridossata da siepe composta di essenze arboree autoctone ed essenze arbustive che rendano complessivamente la massa vegetale compatta, invalicabile e variata per sviluppo verticale, durata e colorazione delle foglie. La densità è costituita di almeno una talea per ogni m²;*
 - 2) fascia intermedia: siepe arbustiva perenne, rustica, con vegetazione frondosa e fitta;*
 - 3) fascia interna: quinta arborea di essenze autoctone ad accrescimento differenziato. La densità è costituita da almeno un albero per ogni 25 m²;*
- b) *la stipula di convenzione urbanistica o la sottoscrizione di atto d'obbligo che prevedano, relativamente al punto a):*
- 1) i tempi e le modalità agronomiche di realizzazione;*
 - 2) le modalità di sostituzione e ripristino delle fallanze;*
 - 3) le dimensioni delle talee;*
 - 4) polizza fideiussoria per un importo non inferiore al 50% del valore di cui alla precedente lettera a), estinta previo favorevole collaudo tecnico.*

- c) *il rispetto delle prescrizioni operative da parte dei concessionari per se e per loro aventi causa a qualsiasi titolo, secondo quanto contenuto nelle "linee guida per la progettazione delle sistemazioni a verde dell'impianto di produzione di energia a biomasse", in calce alle presenti norme come Allegato A. In caso di alienazione parziale o totale delle aree oggetto di convenzione / atto d'obbligo gli obblighi sono previsti trasferiti agli acquirenti, indipendentemente da eventuali diverse o contrarie clausole di vendita. In caso di trasferimento le garanzie già prestate continuano a valere e possono essere estinte o ridotte solo dopo che l'avente causa a qualsiasi titolo abbia prestato a sua volta idonee garanzie a sostituzione o integrazione.*

11. Le serre sono schermate verso spazi pubblici mediante opere di verde.

ART. 15. ZONA G4 - RICETTIVO-COMPLEMENTARE.

A) Destinazioni d'uso.

1. Le opere rispettano le destinazioni d'uso seguenti:

- a) alberghiera e agrituristica. La destinazione d'uso alberghiera è vietata in area di rispetto di allevamento zootecnico, se non dopo dismissione dell'allevamento;
- b) servizi turistici, entro un limite del 5% del volume e della superficie coperta totali;
- c) commerciale al dettaglio di servizio turistico, entro un limite del 5% del volume e della superficie coperta totali;
- d) direzionale di servizio turistico;
- e) servizi e attrezzature collettive; ~~opera di interesse collettivo~~;
- f) ricettiva turistica. La destinazione d'uso ricettiva turistica è vietata in area di rispetto di allevamento zootecnico, se non dopo dismissione dell'allevamento;
- g) viabilità.

B) Indici.

1. Le opere rispettano gli indici seguenti:

- a) altezza: m 6, o pari a esistente;
- b) distanza da confine: m 5, o pari a esistente;
- c) distanza tra parete e parete di edificio antistante residenziale: m 10;
- d) distanza da strada:
 - 1) in genere: m 5, o pari a esistente;
 - 2) provinciale 40 (del Ponte di Madrisio): m 40.
Eventuali distanze dalla strada provinciale 40 (del Ponte di Madrisio) inferiori purché nel rispetto del codice della strada sono motivatamente ammesse previo consenso dell'ente gestore;
- e) indice di fabbricabilità territoriale: pari a esistente;
- f) rapporto di copertura: m²/m² 0,05, o pari a esistente + 5%;
- g) superficie per parcheggio, fino a distanza di m 400 di percorso, minima:
 - 1) stanziale: 1 m² per ogni 10 m³, ma non meno di 1 posto auto per ogni unità abitativa, più 1 posto auto per ogni 2 addetti;
 - 2) di relazione:
 - 2.1) per opera alberghiera e agrituristica: 1 posto auto per ogni 2 utenti;
 - 2.2) (soppresso);
 - 2.3) di Sv commerciale al dettaglio: 60%;
 - 2.4) di Su direzionale: 80%;
 - 2.5) di Su di servizi e attrezzature collettive ~~opera di interesse collettivo~~:
 - 2.5.1) per nuova costruzione o ampliamento: 80%;
 - 2.5.2) per recupero: 40%;
 - 2.6) di Su di servizi turistici: 80%;

- h) superficie di vendita commerciale al *dettaglio* per ristorazione, massima: m² 400.

C) Attuazione.

1. Le opere sono attuate mediante *Pac*.
2. L'attuazione delle previsioni della zona G4 è subordinata all'attuazione delle previsioni della zona V ivi specificatamente collegate.

D) Disposizioni particolari.

1. Il *Pac* prevede:
 - a) individuazione di requisiti di opere e attività, in funzione di omogeneità dell'insediamento, caratterizzazione formale rurale e armonizzazione con la zona A contigua. *In particolare, salva la possibilità di conformazione a caratteristiche tipiche storiche locali diverse, le opere rispettano le caratteristiche seguenti:*
 - 1) *tipologia edilizia di base: lineare o a corte, con corte, giardino o orto. E' da evitarsi eccesso di ripetitività di moduli costruttivi e di simmetria complessiva. Le tipologie edilizie sono arricchite con lievi variazioni di altezze e/o di facciate e inserimento di elementi architettonici coerenti con l'edificato tipico storico;*
 - 2) *coperture:*
 - 2.1) *preminentemente a falda/e. Sono ammesse copertura a terrazza, con parapetto, e giardini pensili, di superficie fino a 1/4 della superficie coperta dell'edificio;*
 - 2.2) *con colmo, o per portico linea di attacco alla facciata: orizzontale;*
 - 2.3) *con pendenza di falda/e, anche per l'intradosso della sporgenza perimetrale se non realizzato cornicione o altra opera tipica storica: compresa tra 40% e 45%;*
 - 3) *muri esterni:*
 - 3.1) *intonacati con malta di calce o cemento, o a vista di sasso, mattone o misti di sasso e mattone;*
 - 3.2) *colorati armonizzati con il contesto tipico storico, non vistosi, o al naturale di sasso, mattone o misti di sasso e mattone a vista;*
 - 4) *aperture di facciata:*
 - 4.1) *con rapporto tra altezza e larghezza compreso tra 1 e 1,6, eccetto porte, porte-finestre e portoni;*
 - 4.2) *con schema di allineamento orizzontale e verticale;*
 - 5) *recintazioni: preminentemente di legno o siepe viva;*
 - b) articolazione e diffusione di insediamenti per esclusione di impatto visivo rilevante;
 - c) dotazione di spazi, servizi ed impianti secondo *le esigenze di villaggio turistico;*
 - d) assicurazione di proprietà e gestione unitaria;

- e) destinazione a servizi ed attrezzature collettive di una superficie minima di m^2 3 per parcheggio e m^2 3 per verde elementare per ogni $100 m^3$ di volume previsto dal *Pac*;
- f) fitodepurazione degli scarichi;
- g) rispetto di principi di bioarchitettura;
- h) realizzazione di parcheggi e verde previsti da indici o disposizioni particolari alberati a imitazione di bosco;
- i) dismissione di allevamento zootecnico esistente.

ART. 16. ZONA H3 - COMMERCIALE, ESISTENTE.

A) Destinazioni d'uso.

1. Le opere rispettano le destinazioni d'uso seguenti:
 - a) artigianale *complementare o strumentale a commerciale*;
 - b) commerciale all'ingrosso;
 - c) commerciale al *dettaglio*;
 - d) di deposito, magazzino e trasporto di merci;
 - e) direzionale di servizio commerciale;
 - f) servizio o attrezzatura collettiva di interesse ~~opera di interesse collettivo~~ commerciale;
 - g) *servizi*;
 - h) viabilità.
2. Per custodia è ammessa un'abitazione per ogni unità funzionale, purchè la superficie *lorda di pavimento* di opere diverse da abitazione vi superi m² 1.000.
3. *(Soppresso)*.

B) Indici.

1. Le opere rispettano gli indici seguenti:
 - a) altezza: indicata in tab. 2, o pari a esistente;
 - b) distanza da confine:
 - 1) in genere: m 5, o pari a esistente;
 - 2) per tettoia per parcheggio alta non più di m 5, verso zona non residenziale: m 0 + 2,5 volte la misura corrispondente alla parte di altezza superante m 3;
 - 3) per opera prevista in programma unitario per lotti contigui classificati zona H: m 0;
 - c) distanza tra parete finestrata e parete di edificio antistante residenziale: m 10;
 - d) distanza da strada: m 10, o pari a esistente;
 - e) distanza da zona S: m 5, o pari a esistente. Resta salva la previsione di distanza maggiore di cui alla lettera f);
 - f) distanza da zone A, B, C, G, S2, S3, S4 e S5, in caso di costituzione, ampliamento, spostamento o mutamento d'uso o subentro ad attività cessata:
 - 1) per uso compreso in elenco di industrie insalubri di prima classe: m 150;
 - 2) per uso compreso in elenco di industrie insalubri di seconda classe: m 50;
 - 3) per lavorazione all'aperto dante luogo ad emissioni o immissioni in atmosfera o sonore: m 50;
 - 4) per deposito all'aperto: pari all'altezza del deposito.
- E' ammessa distanza minore previo parere favorevole dell'Aas Ass;

g) rapporto di copertura:

- 1) rispetto a esistente: esistente + integrazione indicata in tab. 2;
- 2) rispetto al lotto: m^2/m^2 0,5, o pari a esistente + 200 m^2 per ogni unità funzionale.

In insediamento di cui è indicata in tab. 2 prossimità a residenza o a importante servizio pubblico o privato il Comune può però vietare integrazione per usi producenti grave insalubrità ambientale, pericolo o molestia. In insediamento di cui al periodo secondo l'integrazione è comunque vietata per usi compresi in elenco di industrie insalubri di prima classe, *se non previo parere favorevole dell'Ass. Ass.* In insediamenti di cui ai numeri 5 e 7 l'integrazione è ammessa per adeguamenti igienico funzionali;

h) superficie per parcheggio, per nuova costruzione, ristrutturazione con demolizione o ampliamento *con aumento di superficie utile e per mutamento di destinazione d'uso in commerciale al dettaglio*, salvo norma specifica diversa, fino a distanza di m 100 di percorso, minima:

- 1) stanziale: 1 posto auto per ogni 2 addetti, ma non meno di 1 posto auto per ogni unità immobiliare di uso diverso da servizi ad accessori;

2) di relazione:

2.1) di Su artigianale: 10%;

2.2) di Su commerciale all'ingrosso o di deposito: 25%;

2.3) di Sv commerciale al *dettaglio*, per nuova localizzazione, trasferimento o ampliamento:

2.3.1) in genere: 100%;

2.3.2) *per esercizio singolo di Sv compresa tra m^2 400 e m^2 1.500: 150%.*

Per vendita al dettaglio di generi non alimentari a basso impatto lo standard è ridotto in deroga alla norma generale al 70%, fermo restando l'obbligo di ripristinarne l'osservanza o di ridurre corrispondentemente la superficie di vendita in caso di mutamento di settore merceologico.

Nel caso di vendita congiunta, all'interno dello stesso esercizio, di generi non alimentari a basso impatto e di generi altri vale lo standard di generi altri;

2.4) di Su direzionale: 80%;

2.5) di Su di *servizi e attrezzature collettive* ~~opera di interesse collettivo~~:

2.5.1) per nuova costruzione o ampliamento: 80%;

2.5.2) per recupero: 40%;

2.6) di Su di *servizi*: 80%;

i) superficie utile di abitazione di custodia, massima: m^2 200, o pari a esistente + m^2 50;

l) superficie coperta complessiva di esercizio commerciale al *dettaglio*, massima: m^2 1.500, o pari a esistente;

m) superficie coperta complessiva di centro commerciale o complesso commerciale al *dettaglio*, massima: m^2 2.500;

- n) *superficie di vendita di esercizio commerciale al dettaglio o in un Pac, massima, in assenza di piano di settore del commercio: m² 1.500. Nel caso di esercizi funzionalmente o fisicamente integrati tra loro il limite di superficie vale per l'insieme degli esercizi.*
2. La *superficie lorda di pavimento* di lavorazione interna all'unità commerciale non può superare né il 50% della *superficie lorda di pavimento* totale né m² 400, o l'esistente se superiore.

C) Attuazione.

1. Le opere sono attuate mediante *Id* o, ove previsto perimetro, mediante *Pac*.

D) Disposizioni particolari.

1. Per parcheggio di esercizio commerciale di superficie di vendita superiore a m² 400 è assicurata scorrevolezza in entrata e in uscita.
2. Il rilascio di titolo per attuazione di interventi in insediamento di cui al n. 5 è subordinato a presentazione di impegno garantito finanziariamente di:
- a) sistemazione a verde arborato preminentemente autoctono di una fascia larga mediamente almeno m 10 lungo la roggia Vado, eccetto spazio in corrispondenza del ponte, da mantenersi libera da depositi e attività;
 - b) sistemazione a verde arborato preminentemente autoctono di una fascia larga mediamente almeno m 5 verso zone diverse da H3. Resta salva la previsione di cui alla lettera a);
 - c) sistemazione a verde arborato preminentemente autoctono della zona V di proprietà;
 - d) *(soppressa)*;
 - e) *(soppressa)*.
3. *La recintazione di nuova realizzazione è costituita:*
- a) *come muro di edificio interno o laterale o di recintazione laterale, o di ferro e/o siepe senza cordolo;*
 - b) *di altezza massima, eccetto che per portale o cancellata:*
 - 1) *verso strada:*
 - 1.1) *la parte di muro: m 1;*
 - 1.2) *complessiva: m 1,8;*
 - 2) *verso confine: m 1,8.*

ART. 16 BIS. ZONA OB - MISTA, PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE.**A) Destinazioni d'uso.****1. Le opere rispettano le destinazioni d'uso seguenti:**

- a) agricola e agrituristica. E' vietato allevamento zootecnico di nuova realizzazione e ampliamento di esistente, se non per allevamento non suino di superficie lorda inferiore a m² 10;
- b) artigianale;
- c) residenziale.

Il volume e la superficie coperta di opere per destinazione d'uso diversa da residenziale non possono superare il 50% del volume e della superficie coperta totali realizzabili.

2. In caso di costituzione, ampliamento, spostamento, mutamento d'uso o subentro ad attività cessata: è vietato uso compreso in elenco di industrie insalubri di prima e seconda classe, se non di servizio o per allevamento non suino di superficie lorda inferiore a m² 10. In ogni caso sono vietati usi produttori polveri o rumori molesti.

B) Indici.**1. Le opere rispettano gli indici seguenti:****a) altezza:**

- 1) in genere: m 7,5, o pari a esistente;
- 2) a distanza da confine inferiore a m 5:
 - 2.1) in genere: m 3 + il 40% della distanza dal confine, o pari a esistente;
 - 2.2) per opera prevista in programma unitario per lotti contigui: m 7,5.

Sono ammesse comunque:

- 1a) per adeguamento dell'altezza interna di piani esistenti, senza aumento del numero di piani: sopraelevazione fino a m 1 oltre l'altezza esistente;
- 1b) sul confine con edificio altro contiguo, per ottenere armonizzazione tipologica di coperture contigue: altezza superiore;

b) distanza da confine:

- 1) in genere: m 5, o pari a esistente;
- 2) per servizi ed accessori: m 0. Le opere di nuova costruzione fruente di questa norma non possono essere più di 1 per ogni lotto, e non possono avere alcun fronte distante dal confine meno di m 5 superiore a m 7,5;
- 3) per opera prevista in programma unitario per lotti contigui: m 0;
- 4) in corrispondenza di edificio esistente in lotto contiguo a confine: m 0.

Le previsioni di distanza per tipi di opera o di intervento diversi sono applicabili senza esclusione reciproca;

c) distanza tra parete finestrata e parete di edificio antistante: m 10;

- d) distanza da strada: m 7,5, o pari a esistente;*
 - e) indice di fabbricabilità fondiaria, per destinazione d'uso residenziale: m³/m² 0,5, o pari a esistente + 150 m³ per ogni unità funzionale;*
 - f) numero di unità immobiliari residenziali massimo realizzabile rispetto alla superficie fondiaria di un lotto: 1 per ogni 500 m², o pari all'esistente + 1 per ogni unità funzionale;*
 - g) rapporto di copertura: m²/m² 0,3, o pari a esistente + 100 m² per ogni unità funzionale;*
 - h) superficie per parcheggio, per nuova costruzione, ricostruzione con demolizione o ampliamento con aumento di superficie utile, salvo norma specifica diversa, fino a distanza di m 100 di percorso, minima:

 - 1) stanziale: 1 m² per ogni 10 m³, ma non meno di 1 posto auto per ogni unità immobiliare di uso diverso da servizi ed accessori;*
 - 2) di relazione:

 - 2.1) per opera agrituristica: 1 posto auto per ogni 2 utenti;*
 - 2.2) di Su artigianale: 10%.***
- 2. E' ammessa casetta di legno, una per ogni complesso edilizio privo di casetta di legno qualsiasi, indipendentemente dagli indici di cui al comma 1, se avente superficie lorda di pavimento massima di m² 10, altezza media massima di m 2,2 e copertura a falda/e, senza fondazioni e/o pavimentazioni di calcestruzzo.*

C) Attuazione.

- 1. Le opere sono attuate mediante Id o, ove previsto perimetro, mediante Pac.*

D) Disposizioni particolari.

- 1. Il progetto per permesso di costruire è corredato di un elaborato dimostrante le opere di urbanizzazione primaria esistenti. Il permesso di costruire è comunque subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria, o alla previsione da parte del Comune dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento oggetto del permesso.*
- 2. In caso di ristrutturazione edilizia, integrazione e nuova realizzazione, nelle aree libere da opere e attività è assicurata presenza di:

 - a) alberi preminentemente autoctoni, alti almeno metri 2,5 alla piantagione e metri 5 a maturità, alla densità media di almeno 1 per ogni 50 m² di area libera;*
 - b) arbusti preminentemente autoctoni, alla densità media di almeno 1 per ogni 25 m² di area libera.**
- 3. La recintazione di nuova realizzazione è costituita:

 - a) come muro di edificio interno o laterale o di recintazione laterale, o di ferro e/o siepe senza cordolo;*
 - b) di altezza massima, eccetto che per portale o cancellata:**

- 1) verso strada:
 - 1.1) la parte di muro: m 1;
 - 1.2) complessiva: m 1,8;
 - 2) verso confine: m 1,8.
4. In area soggetta a vincolo paesaggistico di cui al Dlgs 42/2004, parte terza:
- a) la recintazione verso corso d'acqua è realizzata di rete, legno e/o siepe;
 - b) le pavimentazioni di parcheggi all'aperto sono realizzate filtranti e inerbite.

ART. 17. ZONA S - PER SERVIZI ED ATTREZZATURE COLLETTIVE.

A) Destinazioni d'uso.

1. Le opere rispettano le destinazioni d'uso seguenti:

S1. Per viabilità e trasporti:

a) parcheggio;

S2. Per culto, vita associativa e cultura:

a) biblioteca;

b) centro civico e/o vita associativa;

c) culto;

d) ufficio amministrativo;

e) museo etnografico.

S3. Per istruzione:

a) nido dell'infanzia asilo-nido;

b) scuola dell'infanzia scuola materna;

c) scuola primaria scuola elementare;

d) scuola secondaria di primo grado scuola media inferiore;

S4. Per assistenza e sanità:

a) cimitero;

b) struttura sanitaria;

c) centro diurno per anziani;

d) struttura residenziale per anziani;

e) centro di aggregazione giovanile;

S5. Per verde, sport e spettacoli:

a) verde elementare;

b) verde di quartiere;

c) sport, spettacolo e ricreazione;

d) ricreazione;

S6. Per varie:

a) magazzino;

b) *servizio o attrezzatura per attività produttive;*

c) stazione ~~Stazione~~ *ecologica attrezzata;*

d) servizio ~~Servizio~~ *o attrezzatura tecnica o tecnologica.*

2. Sono ammesse anche:

a) in S2b, S2e e S5: opere per ristoro degli utenti, eccetto che in area compresa in *Pac* di iniziativa privata se non ivi espressamente previste. *In zona S5 esterna ad Area di rilevante interesse ambientale sono ammesse anche opere per festeggiamenti;*

a1) *in zona S2e: laboratorio naturalistico, centro visite;*

b) in zona S4c: uffici amministrativi;

c) in zone S tutte: percorsi ciclabili e pedonali. *Nelle zone S esterne ad Area di rilevante interesse ambientale sono ammesse anche opere per viabilità, raccolta differenziata di rifiuti e alloggio per il personale di custodia. L'alloggio per il personale di custodia non può essere più di uno per ogni unità o area funzionale.*

3. L'area di verde elementare del cimitero dismesso di Mussons è inedificabile.

B) Indici.

1. Le opere rispettano gli indici seguenti:
- a) altezza, *in area soggetta a vincolo paesaggistico*: m 10, o pari a esistente;
 - a1) *distanza da strada provinciale 40 (del Ponte di Madrisio) fuori dal centro abitato: m 40.*
Eventuali distanze inferiori purché nel rispetto del codice della strada sono motivatamente ammesse previo consenso dell'ente gestore;
 - b) rapporto di copertura:
 - 1) in genere: m^2/m^2 0,5, o pari a esistente + 200 m² per ogni unità funzionale;
 - 2) in zona S1: m^2/m^2 0,4;
 - 2a) *nella zona S2b di Morsano, via Dietro Chiesa, lato nord: m^2/m^2 0,8;*
 - 3) in zone S3a, S3b e S3c: m^2/m^2 0,25, o pari a esistente + 200 m² per ogni unità funzionale;
 - 4) in zone S5a e S5b: m^2/m^2 0,05, o pari a esistente + 200 m² per ogni unità funzionale;
 - 5) in zona S5c: m^2/m^2 0,3, o pari a esistente + 200 m² per ogni unità funzionale;
 - c) superficie per parcheggio, fino a distanza di m 400 di percorso, minima:
 - 1) per zona S5 di sport e spettacoli all'aperto: 1 posto auto per ogni 2 utenti;
 - 2) per zone S2, S3 e S4, di Su:
 - 2.1) per nuova costruzione o ampliamento: 80%;
 - 2.2) per recupero: 40%;
 - d) *superficie scoperta alberata, in aggiunta a quella di parcheggio, minima: 50% della superficie coperta di edifici, escluso, per dimostrata impossibilità, in area edificata o urbanizzata o in caso di utilizzo di edifici esistenti.*

Le zone S1a e S5d interne alla zona E4 F sono comunque inedificabili.

C) Attuazione.

1. Le opere sono attuate mediante Id o, ove previsto perimetro, mediante *Pac*. Resta salva l'applicazione di norme specifiche.
2. Le opere sono realizzate o gestite dal Comune o da enti, istituzioni riconosciute o privati convenzionati.
3. Servizi ed attrezzature collettive possono essere realizzate e gestite di iniziativa pubblica anche in assenza di *Pac* anche dove il *Pac* è previsto, se il perimetro di *Pac* comprende zone diverse e la superficie di zone diverse supera quella di zona S.

D) Disposizioni particolari.

1. In zona S contigua a zona A le opere sono armonizzate con quelle di zona A.
2. Le componenti naturali di pregio esistenti sono conservate o ricostituite.
3. I parcheggi sono dotati di opere di verde autoctono.
4. Le aree per servizi tecnologici sono normalmente circondate da barriere alberate preminentemente autoctone o da argini con alberi ed arbusti preminentemente autoctoni con funzione paesaggistica, antinquinamento e antirumore.
5. Le strutture di cimitero sono mantenute entro il limite di impianto.
- 5 **bis.** *Nella zona 4d, lungo il confine con la limitrofa zona C si prescrive il mantenimento di una fascia inedificabile di m 35, da realizzarsi come di seguito descritto:
m 15 a verde alberato, con impianto di una siepe lungo il limite confinario, a distanza dal confine stesso in modo da mantenere un passaggio per la manutenzione, una ulteriore fascia inedificabile di m 20.*
6. *Nella zona S6c di Feletti:*
 - a) *gli impianti tecnici per stazione ecologica attrezzata sono mantenuti alla distanza da zona A di Feletti minima di metri 150;*
 - b) *l'area tra gli impianti tecnici per stazione ecologica attrezzata e la zona A di Feletti è sistemata a bosco;*
 - c) *sono vietate:*
 - 1) *discarica;*
 - 2) *raccolta di materiali da demolizione e costruzione;*
 - 3) *lavorazione di rifiuti.*
7. *La zona S1a di Morsano, via San Paolo, è dotata di:*
 - a) *una fascia di verde prativo e arboreo presso la roggia Vado larga almeno m 5;*
 - b) *nella parte restante: almeno 1 albero tipico autoctono per ogni 2 posti auto.*
8. *Nella zona S6b di Morsano, via Mussons, è mantenuto uno spazio libero per l'accesso alla zona B2 retrostante.*

ART. 18. ZONA V - DI VERDE PRIVATO.

A) Destinazioni d'uso.

1. Le opere rispettano le destinazioni d'uso seguenti:
 - a) esistente. In edificio residenziale può essere ricavata una abitazione aggiuntiva;
 - b) residenziale, ~~per di servizi ed accessori residenziali~~;
 - c) di verde, per protezione, arredo e ricreazione;
 - d) *deposito di attrezzi agricoli per conduzione di fondi, di superficie coperta non superiore a m² 9.*
2. Le zone V di Bolzano e Feletti sono inedificabili.

B) Indici.

1. Le opere rispettano gli indici seguenti:
 - a) altezza:
 - 1) in genere: m 4, o pari a esistente;
 - 2) a distanza da confine inferiore a m 5:
 - 2.1) in genere: m 3 + il 40% della distanza dal confine, o pari a esistente;
 - 2.2) per opera prevista in programma unitario per lotti contigui: m 6;
 - b) distanza da confine:
 - 1) in genere: m 5, o pari a esistente;
 - 2) per servizi ed accessori: m 0. Le opere *di nuova costruzione* fruente di questa norma non possono essere più di 1 per ogni lotto, e non possono avere alcun fronte *distante dal confine meno di m 5* superiore a m 7,5;
 - 3) per opera prevista in programma unitario per lotti contigui: m 0;
 - 4) in corrispondenza di edificio esistente in lotto contiguo a confine: m 0;

Le previsioni di distanza per tipi di opera o di intervento diversi sono applicabili senza esclusione reciproca;
 - c) distanza da zona S: m 5, o pari a esistente;
 - d) indice di fabbricabilità fondiaria:
 - 1) in genere: m³/m² 0,05, o pari a esistente + 25 m³ per ogni unità funzionale;
 - 2) per recupero e integrazione di opere esistenti residenziali: pari a esistente + 150 m³ per ogni unità funzionale;
 - e) rapporto di copertura:
 - 1) in genere: m²/m² 0,025, o pari a esistente + 12,5 m² per ogni unità funzionale;
 - 2) per recupero e integrazione di opere esistenti residenziali: pari a esistente + 75 m² per ogni unità funzionale;
 - f) superficie per parcheggio, per nuova costruzione, ristrutturazione con demolizione o ampliamento con aumento di superficie utile, salvo norma specifica diversa, fino a distanza di m 100 di percorso, minima:

- 1) stanziale:
 - 1.1) in genere: 1 posto auto per ogni 2 addetti;
 - 1.2) per residenza: 1 m² per ogni 10 m³;
ma non meno di 1 posto auto per ogni unità immobiliare di uso diverso da servizi ed accessori;
- 2) di relazione: 1 posto auto per ogni 2 utenti.

C) Attuazione.

1. Le opere sono attuate mediante Id o, ove previsto perimetro, mediante *Pac*. *Il Pac delle zone V di Feletti, a nord di via Cordovado è formato unitariamente al Pac delle zone D3 e V di Feletti a sud di via Cordovado.*
2. L'imboschimento della zona V *circostante* mediante alberi preminentemente autoctoni dell'età di almeno 2 anni con densità media di almeno 1 albero per ogni 50 m² è condizione per l'attuazione delle previsioni delle zone A e G4 di Bolzano e zona A di Feletti. *Nella zona di Bolzano sono realizzate anche radure.*

D) Disposizioni particolari.

1. Le opere per servizi ed accessori sono realizzate con copertura di pendenza compresa tra 40 e 45%.
2. *La recintazione di nuova realizzazione è costituita:*
 - a) *come muro di edificio interno o laterale o di recintazione laterale, o di ferro e/o siepe senza cordolo;*
 - b) *di altezza massima, eccetto che per portale o cancellata:*
 - 1) *verso strada:*
 - 1.1) *la parte di muro: m 1;*
 - 1.2) *complessiva: m 1,8;*
 - 2) *verso confine: m 1,8.*

ART. 19. VIABILITÀ.

A) Classificazione e usi.

1. La viabilità è classificata in:
 - a) *viabilità extraurbana di primo livello*: strada provinciale n. 40;
 - b) comprensoriale: strada di raccolta e convogliamento del traffico, esterna a insediamenti;
 - c) di collegamento: strada di raccolta e convogliamento del traffico, interna a insediamenti;
 - d) di quartiere: strada di servizio puntuale, interna a insediamenti;
 - e) vicinale: strada *altra, esterna a insediamenti*;
 - f) percorso ciclabile.
2. La viabilità è distinta in esistente e prevista.
3. In spazio per viabilità sono comunque ammessi:
 - a) percorsi ciclabili e pedonali;
 - b) opere di servizio o arredo;
 - c) opere funzionali a proprietà laterali, compatibilmente con le norme di settore.

B) Attuazione.

1. Le opere sono attuate mediante Id o, ove previsto perimetro, mediante *Pac*. Resta salva l'applicazione di norme specifiche.
2. Le opere possono essere realizzate di iniziativa pubblica anche in assenza di *Pac* anche dove il *Pac* è previsto.

C) Disposizioni particolari.

1. Il tracciato e la dimensione di viabilità prevista, compresi percorsi ciclabili, valgono come indicazione di massima. L'opera può discostarsi di quanto necessario per ragioni tecniche, funzionali e ambientali, *entro i limiti previsti come distanza di edifici in zona agricola. Le linee interne alla viabilità nella zonizzazione hanno valore esemplificativo.*
2. Gli enti pubblici possono adeguare la viabilità esistente, anche per realizzare percorsi ciclabili e pedonali e opere di servizio e arredo, anche mediante allargamento, indipendentemente da previsioni di zona.
3. Il Comune può prescrivere arretramento di opere per realizzare o adeguare viabilità, anche per percorsi ciclabili e pedonali e opere di servizio e arredo, *e per assicurarne rispetto e per visibilità*, indipendentemente da previsioni di zona. Restano salve le previsioni per arretramento e tipi di opere di recintazione.
4. *(Soppresso).*
5. In ambiti di *Pac* e in lotti serviti da strade diverse il Comune può prescrivere spostamento, adeguamento e uso coordinato di accessi.

6. Per percorsi ciclabili il Comune può formare un progetto per un sistema generale, connesso con piani e progetti sovraordinati e interconnesso con altri sistemi di trasporto locale.
7. La viabilità prevista in zone E ove comportante una rilevante alterazione paesaggistica è fiancheggiata da verde preminentemente autoctono a macchie.
8. *La viabilità extraurbana di primo livello consistente nella strada provinciale 40 (del Ponte di Madrisio) è da ristrutturare dall'ente proprietario, gestore o comunque delegato.*
In applicazione del PRITMML, norme di attuazione, art. 7, la ristrutturazione della viabilità extraurbana di primo livello:
 - a) comprende l'analisi dell'incidentalità e la progettazione del monitoraggio, in termini di sicurezza stradale, dell'intervento realizzato ai fini della misura della sua efficacia;*
 - b) è realizzata adottandosi la sezione minima tipo C1 di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 5 11 2001;*
 - c) comprende la verifica del numero e della reciproca distanza degli accessi e, ove possibile, l'individuazione di soluzioni per il loro coordinamento e razionalizzazione ai fini della sicurezza stradale.*

ART. 20. ACQUA.**A) Usi.**

1. In spazio di acqua sono comunque ammesse:
 - a) opere di attraversamento;
 - b) opere di servizio o arredo;
 - c) opere funzionali a proprietà laterali, compatibilmente con le norme di settore;
 - d) opere per difesa del suolo.

B) Attuazione.

1. Le opere sono attuate mediante *Id* o, ove previsto perimetro, mediante *Pac*. Resta salva l'applicazione di norme specifiche.
2. Le opere possono essere realizzate di iniziativa pubblica anche in assenza di *Pac* anche dove il *Pac* è previsto.

C) Disposizioni particolari.

1. Gli enti pubblici possono adeguare lo spazio d'acqua esistente, anche per realizzare opere di servizio e arredo, anche mediante allargamento, indipendentemente da previsioni di zona.
2. Gli interventi su corso d'acqua rispettano i criteri seguenti:
 - a) (soppressa);
 - b) (soppressa);
 - c) (soppressa);
 - d) i ponti sono realizzati con più materiali, limitandosi l'impiego di componenti prefabbricati;
 - e) i tratti finali di scarichi e confluenze sono realizzati di pietra o sasso, occultandosi tubazioni. Lo scarico rispetta comunque la capacità autodepurante del corso d'acqua;
 - f) (soppressa);
 - g) (soppressa).
3. Per gli interventi devono essere valutate soluzioni alternative, con particolare riguardo a localizzazioni con minore incidenza.

ART. 21. ATTIVITÀ PRODUTTIVE.

1. In caso di costituzione, ampliamento, spostamento, mutamento d'uso o subentro ad attività cessata o aumento del numero di unità immobiliari in insediamento numerato in zonizzazione *sono attuati gli* interventi specifici previsti in tab. 2 prima di agibilità delle opere. *La previsione vale nei limiti in cui l'insediamento mantiene necessità degli interventi specifici.*
2. Per opere e attività comportanti produzione, lavorazione e/o deposito di beni, comprese opere agricole, il Comune può comunque:
 - a) richiedere documentazione su:
 - 1) stato di verde arboreo e arbustivo;
 - 2) stato di viabilità di accesso;
 - 3) rischio di allagamento;
 - 4) stato di accessi;
 - 5) stato di strutture, materiali, forme e colori di opere principali;
 - 6) presenza di opere secondarie e depositi all'aperto;
 - 7) stato di aree scoperte;
 - 8) stato di parcheggi;
 - 9) traffico indotto;
 - 10) acque superficiali;
 - 11) emissioni e immissioni in atmosfera;
 - 12) emissioni sonore;
 - 13) presenza di rifiuti;
 - 14) scarichi liquidi;
 - 15) produzione di vibrazioni del suolo;
 - 16) rischio di incidenti;
 - b) prescrivere:
 - 1) realizzazione, integrazione e adeguamento di verde arboreo e arbustivo;
 - 2) adeguamento di viabilità di accesso;
 - 3) adozione di misure antinquinamento per il caso di allagamento;
 - 4) chiusura, adeguamento e regolamentazione di accessi;
 - 5) adeguamento di strutture, materiali, forme e colori di opere principali;
 - 6) rimozione od occultamento di opere secondarie e/o di depositi all'aperto. I depositi all'aperto se non rimossi sono comunque occultati;
 - 7) sistemazione di aree scoperte;
 - 8) realizzazione, integrazione e adeguamento di parcheggi, anche oltre lo standard ove ritenuto necessario in relazione alla situazione;
 - 9) adozione di misure per limitare o regolamentare il traffico o migliorarne la sicurezza;
 - 10) adozione di misure antinquinamento di acque superficiali;
 - 11) verifica e adeguamento di emissioni e immissioni in atmosfera;
 - 12) verifica e adeguamento di emissioni sonore;
 - 13) verifica e adeguamento del sistema di raccolta interna e allontanamento di rifiuti;
 - 14) verifica e adeguamento di scarichi liquidi;

- 15) verifica ed eliminazione o attenuazione di vibrazioni del suolo;
 - 16) verifica e adeguamento di misure di prevenzione del rischio di incidenti;
 - c) subordinare interventi a presentazione di garanzia per adempimento di prescrizioni mediante fideiussione.
3. In insediamento di cui è indicata in tab. 2 inadeguatezza della viabilità di accesso: in caso di riconversione, mutamento o ripresa dopo dismissione di attività sono vietati usi comportanti normalmente transito di veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate.
 4. In insediamento di cui è indicata in tab. 2 prossimità a residenza o a importante servizio pubblico o privato: in caso di riconversione, mutamento o ripresa dopo dismissione di attività sono vietati usi compresi in elenco di industrie insalubri di prima classe, *se non previo parere favorevole dell'Ass. Ass.*
 5. I depositi per materie potenzialmente inquinanti il suolo sono dotati di pavimento impermeabile e rialzo perimetrale di muro pieno continuo o altro sistema per contenimento di eventuale intero sversamento. Il Comune può prescrivere la copertura.
 6. Le aree scoperte per movimentazione di materie potenzialmente inquinanti il suolo sono dotate di pavimento e sistema di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia.
 7. In tutto il comune sono vietate attività industriali o artigianali di costituzione nuova o da trasferimento:
 - a) di deposito, lavorazione o trattamento di rifiuti speciali pericolosi prodotti da terzi;
 - b) comportanti rischio di incidenti rilevanti;
 - c) di produzione di fitosanitari o biocidi;
 - d) di produzione di gas tossici richiedenti autorizzazione;
 - e) di produzione, utilizzazione o trattamento di materiali a rischio biologico;
 - f) di trattamento, arricchimento o stoccaggio di materiali o residui nucleari;
 - g) di conceria;
 - h) di produzione, confezionamento o recupero di esplosivi o polveri esplodenti;
 - i) di prima fusione per la produzione di ghisa o acciaio;
 - l) comportanti emissioni contemporaneamente tossiche, stabili e bioaccumulabili rilevanti rispetto a centri o nuclei abitati.
 - 7 bis.** *Gli impianti di produzione di energia mediate la gassificazione di biomasse, bioliquidi, nonché impianti ibridi alimentati da rifiuti parzialmente biodegradabili o impianti alimentati con la frazione biodegradabile dei rifiuti, sono vietati a distanza da zone A, B, C, G4, OB, S2, S3, S4 e S5 minore di metri 300.*
 8. Per usi produttivi esistenti è applicabile in ogni tempo il Rd 1265/1934, articoli 216 e 217.

ART. 21 BIS. VINCOLO CULTURALE.

1. *In bene soggetto a vincolo culturale di cui al Dlgs 42/2004, parte seconda, sono vietate distruzione, danneggiamento o uso non compatibile con il suo carattere storico od artistico oppure tale da creare pregiudizio alla sua conservazione.*
2. *La demolizione anche con successiva ricostruzione e l'esecuzione di opere e lavori di qualsiasi genere su bene soggetto a vincolo culturale è subordinata ad autorizzazione del soprintendente ~~per i Bap o BA~~. Resta salva l'applicazione di procedure diverse previste dalla legge.*
3. *Sono soggetti a vincolo culturale:*
 - a) *le cose immobili appartenenti allo Stato, alla Regione e agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente o istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, verificate o, se non verificate, di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre 70 anni;*
 - b) *le cose immobili dichiarate che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati alla lettera a) di autore non più vivente o la cui esecuzione risalga ad oltre 50 anni;*
 - c) *le cose immobili dichiarate, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;*
 - d) *affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti (che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico), esposti o non alla pubblica vista;*
 - e) *le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale individuate dal Comune;*
 - f) *le opere di architettura contemporanea di particolare valore artistico riconosciute dal soprintendente;*
 - g) *le vestigia individuate della Prima guerra mondiale.*
Sono comprese tra le cose di cui alle lettere a) e b) e):
 - a1) *le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;*
 - a2) *le pubbliche piazze, vie, strade ed altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;*
 - a3) *le tipologie di architettura rurale aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianza dell'economia rurale tradizionale.*

E' comunque soggetta a vincolo culturale: l'area di interesse archeologico di Pars.
4. *Su bene soggetto a vincolo culturale e lungo le strade site nel suo ambito o in sua prossimità è vietato collocare cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo autorizzazione o parere favorevole del soprintendente ~~per i BA o i Bap~~.*
5. *Senza l'autorizzazione del soprintendente ~~per i Bap o BA~~ è vietato:*

- a) disporre ed eseguire il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti (che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico), esposti o non alla pubblica vista;*
- b) disporre ed eseguire il distacco di stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli nonché la rimozione di cippi e monumenti costituenti vestigia della Prima guerra mondiale ai sensi della normativa in materia.*

ART. 22. VINCOLI E CRITERI PAESAGGISTICI.

1. *(Soppresso).*
2. In bene soggetto a vincolo paesaggistico di cui al Dlgs 42/2004, *parte terza* e in lotti confinanti con la roggia Vado in zone A, B, D3, H3 e V di Morsano il progetto *per realizzazione di opere soggette ad autorizzazione paesaggistica è corredato di elaborati indicanti lo stato attuale del bene interessato, gli elementi di valore paesaggistico presenti, gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte e gli elementi di mitigazione e di compensazione necessari. Il progetto prevede comunque:*
 - a) *(soppressa);*
 - b) *(soppressa);*
 - c) esclusione od occultamento di depositi all'aperto;
 - d) sistemazione di aree scoperte a vista;
 - e) per impianti di distribuzione di carburante:
 - 1) tipologia di edifici: lineare. Sono vietati i prefabbricati;
 - 2) paramento esterno di edifici: di muro o legno;
 - 3) copertura di edifici: a falda/e, con colmo orizzontale e pendenza compresa tra 40% e 45%;
 - 4) per opere diverse: esclusione o limitazione di elementi metallici brillanti o riflettenti.

Sono comunque soggetti a vincolo paesaggistico, salvo eccezioni:

 - aa) i laghi Acco, relitto presso Mussons, di Pars, e i territori contermini compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia. Presso lago di Pars gli edifici rispettano un limite di distanza di m 300;
 - bb) il fiume Tagliamento, le rogge La Roia (su Ctr anche: di Mezzo, del Mulino), di Vado e di Saletto, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna, esclusi tratti ritombati;
 - cc) i territori coperti da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli soggetti a vincolo di rimboschimento;
 - dd) le aree di interesse archeologico di Pars e strada romana.

La rappresentazione grafica del vincolo è indicativa. Il vincolo effettivo è verificato in sede di *Pac* o progetto.
3. Per edificio di interesse storico-documentale:
 - a) il progetto prevede conservazione, ripristino e sviluppo delle caratteristiche tipiche storiche, particolarmente per planivolumetria, copertura, muri, aperture di facciata e decorazioni. In particolare i muri a vista di sasso, mattone, pietra o misti di sasso, mattone e/o pietra sono possibilmente mantenuti a vista;
 - b) è vietata demolizione, eccetto che di parti dissonanti rispetto a caratteristiche tipiche storiche;
 - c) ampliamento e nuova costruzione in prossimità sono realizzate tali da rispettare la vista dallo spazio pubblico principale, la tipologia storica ed il rapporto con lo spazio libero di pertinenza diretta eventualmente esistente;

d) le parti di edificio tipiche storiche alterate sono adeguate per le categorie di opere oggetto di intervento.

Per gli edifici di interesse storico-documentale compresi in zona B1 il progetto è corredato di un'analisi storica che illustri il processo di costruzione ed evidenzi gli elementi tipici di interesse storico-documentale e dimostri come questi sono salvaguardati e valorizzati.

4. In area di progetto unitario il progetto per nuova costruzione, eccetto ampliamento inferiore al 20% del volume geometrico, e ristrutturazione generale di edifici anche singoli è corredato di un programma di sistemazione dell'intera area interessata. Il programma è composto di una parte di stato di fatto, in cui sono evidenziati stato del luogo e contesto territoriale, e di una parte di progetto, in cui è dimostrato come il valore architettonico e paesaggistico è tutelato, recuperato e sviluppato. Il programma prevede comunque:
 - a) recupero e valorizzazione degli elementi di interesse architettonico e paesaggistico;
 - b) esclusione od occultamento di depositi all'aperto;
 - c) sistemazione di aree scoperte a vista.
5. Un albero di interesse paesaggistico non può essere distrutto o alterato, restandovi consentiti interventi di conservazione e manutenzione. Costituisce albero di interesse paesaggistico: un olmo campestre, a Bolzano.
6. Per nuova costruzione, ricostruzione, integrazione e ristrutturazione *in tutto il comune* sono piantati in area scoperta alberi di specie tipica locale di età superiore a 2 anni nella quantità minima di 1 per ogni 100 m³ di volume geometrico, ma non necessariamente superiore a 1 per ogni 50 m² di superficie scoperta disponibile. *Gli alberi:*
 - a) sono posti prioritariamente verso spazi pubblici, compatibilmente con la disponibilità di superficie non occupata da opere permanenti;
 - b) sono computabili per lo standard di verde eventualmente previsto da norme di zona o di settore;
 - c) sono calcolati sulla parte di opera oggetto di intervento;
 - d) quelli eventualmente esistenti mantenuti o sostituiti sono calcolati ai fini dello standard.
7. Ove possibile con normali tecniche operative e costruttive le nuove condutture sono interrato. Qualora per impossibilità di interrimento con normali tecniche operative e costruttive debbano essere realizzate aeree, le condutture rispettano i criteri seguenti:
 - a) sono affiancate a opere esistenti;
 - b) sono mascherate rispetto a strade principali mediante cortine arboree e/o arbustive;
 - c) attraversano strade principali a distanza da svincoli o incroci di traffico rilevante, in corrispondenza di curve;
 - d) i sostegni sono posti distanti da edifici e da corsi d'acqua, nei punti meno visibili da strade principali;
 - e) i sostegni sono realizzati snelli, di materiale e forma non dissonanti con il paesaggio.

8. In manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e ristrutturazione i muri di pietra e sasso, consistenti e omogenei, nonché i portali di pietra ed altri elementi speciali di particolare interesse non specificatamente normati da *Pac* sono conservati o ripristinati a vista. Ove la demolizione non sia necessaria per motivate esigenze le opere di cui al periodo precedente sono comunque conservate o ripristinate a vista.
9. In tutto il comune sono vietate:
- a) cave, salvo prelievi costituenti manutenzione di alveo, e salvo adeguamento di aree già interessate da scavo per recupero finalizzato a creare varietà di stati naturali o prossimo-naturali e migliorare le condizioni per riproduzione delle risorse naturali;
 - b) discariche, se non di rifiuti provenienti da demolizione e costruzione in area individuata specificatamente;
 - c) movimenti di terreno di altezza superiore a metri 1, se non per:
 - 1) accesso a costruzioni o fondi;
 - 2) rialzo di terreno in zona B, fino ad altezza di terreno circostante;
 - 3) previsioni diverse in *Pac*;
 - d) opere di blocco di cemento grezzo a vista non colorato;
 - e) opere di lamiera di ferro *ossidabile*;
 - f) interrimento di depressioni naturali.
10. Gli edifici per servizi ed accessori e le recinzazioni rispettano criteri di ordine, decoro e congruenza con gli edifici principali *ove esistenti*. La copertura di opere per servizi ed accessori non costituenti pertinenza di edifici esistenti in zone E e di opere per impianti a rete in tutte le zone è realizzata priva di sporgenza, e di pendenza minima 40% per una superficie minima del 40% in proiezione orizzontale.
11. Serre e depositi all'aperto sono occultati a vista da spazi pubblici mediante barriera vegetale o muraria in zone A, B, C, D, G, H e S, e mediante barriera vegetale in zone E e V. La barriera vegetale può avere cordolo di altezza fino a cm 50, paletti e rete.
12. La recintazione di aree private:
- a) *se non previsto diversamente dalle norme di zona*: rispetta un limite di altezza di m 1,8, eccetto che per portale o cancellata o per ripristino di muro di pregio esistente;
 - b) può essere prescritta dal Comune arretrata per ricavare spazio per contenitori di rifiuti, allineata con preesistente e realizzata con determinati raccordi, materiali e abbassamenti presso curve, accessi e intersezioni stradali;
 - c) in zone E e V:
 - 1) è vietata di calcestruzzo a vista;
 - 2) in area libera da edifici di abitazione e agricoli produttivi può essere realizzata solo con paletti e rete o con staccionata di legno.

Resta salva l'applicazione di norme specifiche di zona.
- Restano salve le previsioni per arretramento di opere per realizzare o adeguare viabilità.
13. Il *Pac* o progetto interessante direttamente o avente comunque incidenza significativa su sito di importanza comunitaria è corredato di una relazione

documentata per individuare e valutare i principali effetti che esso può avere sul sito di importanza comunitaria, tenuto conto degli obiettivi di conservazione in uno stato soddisfacente degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche. Il *Pac* o progetto è soggetto alla valutazione di incidenza di cui al Dpr 357/1997, art. 5. E' sito di importanza comunitaria: Bosco di golena del Torreano.

- 14.** *Le opere su unità singole di case bifamiliari o a schiera sono armonizzate per forma, materiali e colori con le unità altre.*
- 15.** *I parcheggi di esercizi commerciali di superficie di vendita superiore a m² 400 sono dotati di opere di verde in continuità con le analoghe opere di zone limitrofe commerciali, industriali e per servizi ed attrezzature collettive.*
- 16.** *Per prati stabili naturali compresi nell'inventario regionale di cui alla legge regionale 9/2005 valgono le norme di settore.*

ART. 23. LIMITI DI RUMORE. (SOPPRESSO). (Dopo approvazione del PCCA).

- ~~1. Le attività producenti rumore private rispettano i limiti massimi di livello sonoro in ambiente abitativo e in ambiente esterno di cui al Dpcm 1° 3 1991 e Ls 447/1995 determinati dal Comune per zone.~~
- ~~2. In assenza della determinazione di zone il livello sonoro equivalente ponderato in curva A (Leq A) rispetta i limiti di decibel (A) massimi seguenti:

 - ~~a) in zone A, B e S2: diurno 60, notturno 50;~~
 - ~~b) in zone C, E4, G, S3, S4, S5 e V: diurno 55, notturno 45;~~
 - ~~c) in zone D3, E6, H3, S1 e S6:-

 - ~~1) in genere: diurno 65, notturno 55;~~
 - ~~2) al confine con zone A, B e S2: diurno 60, notturno 50;~~
 - ~~3) al confine con zone C, E4, G, S3, S4 e S5: diurno 55, notturno 45;~~~~
 - ~~d) in zona D2:-

 - ~~1) in genere: diurno 70, notturno 70;~~
 - ~~2) al confine con zone diverse da D: diurno 70, notturno 60.~~~~~~
- ~~3. In zona non esclusivamente industriale non è comunque superabile una differenza tra livello equivalente ponderato in curva A (Leq A) di rumore ambientale e quello di rumore residuo in ambiente abitativo di 5 decibel (A) in periodo diurno e 3 decibel (A) in periodo notturno. La misurazione è effettuata in ambiente abitativo nel tempo di osservazione del fenomeno acustico.~~
- ~~4. Le attività temporanee comportanti impiego di macchinari ed impianti rumorosi possono essere autorizzate in deroga ai limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 dal Comune, che stabilisce le prescrizioni idonee a limitare l'inquinamento acustico, sentita l'Arpa.~~
- ~~5. Le sorgenti sonore in luogo di intrattenimento danzante, ivi compresi circoli privati abilitati, o di pubblico spettacolo, in ambiente chiuso o aperto, rispettano i requisiti acustici di cui al Dpcm 18 9 1997.~~
- ~~6. Le sorgenti sonore interne a edifici e gli edifici rispettano i requisiti acustici di cui al Dpcm 5 12 1997.~~
- ~~7. Il progetto per:

 - ~~a) realizzazione, modifica e potenziamento di:

 - ~~1) aviosuperfici ed eliporti;~~
 - ~~2) strade extraurbane;~~
 - ~~3) discoteche;~~
 - ~~4) circoli privati ed esercizi pubblici ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;~~
 - ~~5) impianti sportivi e ricreativi;~~~~
 - ~~b) nuovi impianti ed infrastrutture per:

 - ~~1) attività produttive;~~
 - ~~2) postazioni di servizi commerciali polifunzionali;~~
 è corredato di previsione di impatto acustico.~~~~

ART. 23 BIS. (SOPPRESSO).

ART. 24. SICUREZZA IDRO-GEOLOGICA.

1. Con riferimento alla carta di zonizzazione geologico-tecnica dello studio geologico:
 - a) data la natura dei terreni classificati Z3, Z3/4 e Z4 e la superficialità della falda idrica, sono prevedibili *amplificazioni* degli effetti di eventuali scosse *sismiche*;
 - b) gli interventi edificatori dovranno essere supportati da puntuali indagini geognostiche, approfondite in rapporto all'impegno progettuale del singolo intervento, volte a conoscere in maniera esauriente le caratteristiche geotecniche dei terreni presenti;
 - c) in considerazione della citata superficialità dell'acquifero, nel caso gli interventi edificatori prevedessero vani seminterrati e/o scantinati, si dovranno realizzare accorgimenti, quali drenaggi ed impermeabilizzazioni, volti a garantire la sicurezza e l'integrità di tali strutture;
 - d) nelle aree esondabili con lama fino a 0,4 metri (vedi l'allegata carta della zonizzazione geologico-tecnica e dei rischi naturali / particolare zona esondabile) si dovrà prevedere la sopraelevazione del piano di calpestio degli edifici di almeno 60 centimetri dal piano campagna; in tali aree è esclusa la realizzazione di vani seminterrati e/o scantinati;
 - e) le aree ubicate all'interno del greto esondabile del fiume Tagliamento (vedi l'allegata carta della zonizzazione geologico-tecnica e dei rischi naturali / particolare zona esondabile) sono inedificabili.
- 1 bis.** *Nelle aree non classificate esondabili nella zonizzazione geologico-tecnica dello studio geologico:*
 - a) *nelle opere per abitazione che non siano recupero senza demolizione di edificio esistente o ampliamento di abitazione esistente il piano di calpestio dei vani abitabili è tenuto comunque ad una quota minima di + m 0,6 dal piano di campagna;*
 - b) *sono comunque sconsigliati i vani interrati.*
- 1 ter.** *Nelle aree oggetto di variante 17:*
 - a) *in caso di nuove edificazioni, l'utilizzo del terreno è condizionato al suo riconoscimento geognostico e geotecnico, in relazione all'impegno progettuale ed ai carichi trasmessi. I parametri geotecnici da utilizzare dovranno tenere nel debito conto la superficialità della falda che provoca uno scadimento nelle proprietà fisico meccaniche del complesso alluvionale, al fine di individuare una corretta scelta fondazionale che tenga conto anche di eventuali sottopressioni idriche;*
 - b) ~~*per tutte le aree in variazione – fatta eccezione per quelle indicate con i numeri 8, 11, 18, 19, 20 (partim), 21, 22, 23 – dovrà essere esclusa la realizzazione di vani al di sotto del piano di campagna, poiché classificate a pericolosità moderata – P1 nell'ultima versione del progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del fiume Tagliamento; (soppressa);*~~
 - c) *per le aree in variazione indicate con i numeri 26 (partim), 27, 28, 32, 34 e 35, potenzialmente interessate da modesti fenomeni di allagamento, si*

esclude la realizzazione di vani al di sotto del piano di campagna, il piano di calpestio degli edifici deve essere innalzato ad almeno 60 cm dal piano di campagna e la rete fognaria deve essere dotata di dispositivi antireflusso;

- d) laddove sia prevista la costruzione dei vani interrati, qualora essi ricadano nella fascia di profondità del terreno interessata dalla falda, nella fase storica di massimo impinguamento, così come individuata nella relazione geologica (pag. 5 della relazione geologica per la variante n. 17 al P.R.G.C.), deve essere contestualmente garantita la sicurezza ed integrità idraulica degli stessi mediante un'adeguata impermeabilizzazione e collaudo della stessa. La progettazione di eventuali impianti di fognatura e/o scarico di acque deve tenere in debita considerazione la possibilità che si verifichino fenomeni di rigurgito al fine di garantire il regolare deflusso delle acque anche in condizioni idrauliche critiche.*

- 1 quater.** *Nelle aree oggetto di variante 18 per le nuove edificazioni l'utilizzo del terreno è condizionato al suo riconoscimento geognostico e geotecnico, in relazione all'impegno progettuale e ai carichi trasmessi. I parametri geotecnici da utilizzare dovranno tenere nel debito conto la superficialità della falda che provoca uno scadimento delle proprietà fisico meccaniche del complesso alluvionale, al fine di individuare una corretta scelta fondazionale che tenga conto anche di eventuali sottopressioni idriche.*

Nella costruzione dei vani interrati, qualora essi ricadano nella fascia di profondità del terreno interessata dalla falda, nella fase storica di massimo impinguamento, così come individuata nella relazione geologica (pag. 7), deve essere contestualmente garantita la sicurezza e integrità idraulica degli stessi mediante un'adeguata impermeabilizzazione e collaudo della stessa.

*La progettazione di eventuali impianti di fognatura e/o scarico di acque deve tenere in debita considerazione la possibilità che si verifichino fenomeni di rigurgito al fine di garantire il regolare deflusso delle acque anche in condizioni idrauliche critiche.**

2. La carta di zonizzazione geologico-tecnica dello studio geologico fa parte integrante del Prg.
3. In caso di contrasto tra norme per sicurezza idro-geologica e geologica e norme altre di Prg:
 - a) le norme finalizzate alla sicurezza idro-geologica e geologica, compresi PAI e microzonazione sismica, prevalgono sulle norme diverse di Prg;
 - b) le opere e attività finalizzate ad altro rispettano comunque le norme altre di Prg.
4. Nelle aree di pericolo naturale valgono comunque le prescrizioni del parere geologico regionale.
5. *Nelle aree oggetto di variante 21:*
 - a) ~~negli interventi edificatori che ricadono nelle aree che rientrano in zona P1 del PAI del fiume Tagliamento, non possono essere realizzati gli scantinati;~~ (soppressa);

- b) nelle zone di "pertinenza fluviale" è vietata la realizzazione di qualsiasi intervento edificatorio, fatto salvo quanto previsto dalle dall'art. 13 delle vigenti norme tecniche di attuazione del PAI Tagliamento;
- c) nelle aree soggette ad allagamento o esondazione con lama d'acqua inferiore a 40 cm, così come definite nella Carta della Zonizzazione geologico tecnica e delle pericolosità naturali, non si possono realizzare scantinati ed il piano di calpestio dei fabbricati deve essere collocato ad almeno 60 cm dal piano di campagna. **
6. Nelle aree di pericolosità idraulica indicate dal Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Tagliamento: valgono le norme del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Tagliamento stesso.
In ogni caso nelle aree a pericolosità idraulica moderata (P1) il piano di calpestio dei nuovi edifici è innalzato ad una quota di almeno 50 cm sopra il piano di campagna ed è vietato realizzare vani accessibili al di sotto di tale quota.
Nel caso di contrasto tra le norme di cui a questo comma 6 e altre norme per la sicurezza idro-geologica prevale la norma più restrittiva.
7. In attuazione della legge regionale 11/2015, le trasformazioni di uso del suolo rispettano il principio dell'invarianza idraulica, come da regolamento regionale.

* Modifiche apportate in seguito a Parere 20/2012 del Servizio Geologico della Direzione Centrale Ambiente, Energia e Politiche per la Montagna.

** Modifiche apportate in seguito a Parere 5/2014 del Servizio Geologico della Direzione Centrale Ambiente, Energia e Politiche per la Montagna.

ART. 25. DEROGHE.

1. In zona per servizi pubblici gli indici di Prg possono essere derogati per realizzare opere pubbliche, previa approvazione del progetto da parte del Consiglio comunale. Il progetto è corredato degli elementi urbanistici ed edilizi necessari ad individuare le motivazioni e la consistenza della deroga. Il Consiglio comunale definisce gli indici da applicarsi nel caso specifico. In ogni caso le opere rispettano criteri di compatibilità con le caratteristiche delle zone residenziali eventuali circostanti.
2. In tutto il comune sono ammesse, anche in assenza di *Pac*, anche dove il *Pac* è previsto, opere per:
 - a) impianti tecnici o tecnologici, salvo che:
 - 1) sono escluse dalla deroga opere per produzione, deposito, ufficio e abitazione anche se di custodia. *Le opere per produzione di energia elettrica mediante sistema fotovoltaico sono comunque ammesse se rientranti nei limiti di potenza individuati nei paragrafi 11 e 12 dell'allegato al decreto ministeriale 10 9 2010;*
 - 2) *per la telefonia mobile vale il regolamento di settore;*
 - 3) gli elettrodotti di alta tensione sono ammessi solo in zone E, S1 e S6 e in zone di viabilità e acqua, a distanza da zone A, B, C, G, S2, S3 e S4b e da edifici di abitazione ovunque localizzati minima di metri 100;
 - 4) le opere escluse al punto 1) sono comunque ammesse nelle zone proprie e nelle zone in cui sono strettamente strumentali o complementari a destinazioni d'uso ivi previste. *Sono esclusi dall'ammissibilità, e dunque sono vietati, gli impianti di produzione di energia mediante la gassificazione di biomasse, bioliquidi, nonché impianti ibridi alimentati da rifiuti parzialmente biodegradabili o impianti alimentati con la frazione biodegradabile dei rifiuti, a distanza da zone A, B, C, G4, OB, S2, S3, S4 e S5 minore di metri 300;*
 - b) manutenzione e sistemazione di infrastrutture pubbliche;
 - c) manufatti pubblicitari;
 - d) *transito e parcheggio di automobili, motocicli e cicli;*
 - e) *salvaguardia da potenziali situazioni di pericolo per l'incolumità di persone e cose;*
 - f) *esclusione, rimozione o superamento di barriere architettoniche;*
 - g) *raccolta differenziata di rifiuti, svolta dal Comune o per conto del Comune;*
 - h) *demolizione senza ricostruzione, se non espressamente vietata o regolamentata. La demolizione è comunque vietata in zona A se non prevista espressamente da Pac;*
 - i) *assorbimento di rumore da infrastrutture di trasporto;*
 - l) *movimenti di terreno finalizzati a usi ammessi nella zona e non costituenti attività di cava o discarica, se non espressamente vietati o regolamentati.*

Il Comune può comunque fissare prescrizioni, specie di altezza, e modalità esecutive per motivi ambientali o paesaggistici. Resta salva l'applicazione di norme specifiche e norme di settore.

3. Transito e parcheggio previsto da indice di zona sono ammessi anche in zona o spazio diverso da quello dell'opera servita. Rispetto a zona S questa previsione:
 - a) vale per realizzare parcheggio in zona S1 solo se l'opera servita di zona diversa è servizio o attrezzatura del Comune o di ente *pubblico altro* o istituzione riconosciuta, *o opera commerciale al dettaglio*;
 - b) vale per realizzare parcheggio in zone S2, S3, S4, S5 e S6 purché:
 - 1) sia assicurata la possibilità di realizzare nelle zone S2, S3, S4, S5 e S6 opere per la destinazione d'uso prevista dal Prg conformi agli standards o alle esigenze di settore;
 - 2) il parcheggio sia usabile anche per la destinazione d'uso prevista dal Prg.

Resta salva l'applicazione di norme specifiche.

4. Il parcheggio di utilizzazione comune ma non contemporanea di opere diverse può essere computato contemporaneamente per opere diverse.
5. Gli impianti di distribuzione di carburante sono ammessi:
 - a) in tutte le zone, eccetto che in zone A, B, C, E4, G, S e V;
 - b) in bene soggetto a vincolo paesaggistico di cui al Dlgs 42/2004, *parte terza*, in zone di cui alla lettera a).

Le opere rispettano gli indici di zona o, se meno restrittivi rispetto ad altri già previsti, i seguenti:

- a1) *altezza:*
 - 1) *edifici: m 4;*
 - 2) *pensiline: m 6;*
 - a2) *distanza da strada, compatibilmente con la legge:*
 - 1) *edifici e pilastri di pensiline: m 10;*
 - 2) *coperture di pensiline e attrezzature: m 5.*

In area costituente pertinenza di servizio della strada la distanza è applicata dalla piattaforma stradale;
 - a3) *indice di fabbricabilità fondiaria: m³/m² 0,3;*
 - a4) *rapporto di copertura: m²/m² 0,15.*
- 5 *bis.* *In caso di crollo o demolizione abusiva di opera di cui è obbligatoria la conservazione: è comunque ammessa la ricostruzione fedele, salvo modifiche eventuali ammesse dal Prg o da Pac. Resta salva l'applicazione delle sanzioni.*
 6. *(Soppresso).*
 7. *Per crediti edificatori derivanti da sostituzione di edifici esistenti alla data del 19 11 2009 non coerenti con le caratteristiche storiche o architettoniche o paesaggistiche e ambientali vale la legge regionale, articolo 60, comma 1. Sono non coerenti con le caratteristiche storiche o architettoniche o paesaggistiche e ambientali gli edifici di zona A, B e C aventi tipologia edilizia a capannone, chiuso o aperto.*
 8. *Per bonus volumetrico derivante da assicurazione di una copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento da fonti rinnovabili in*

misura superiore di almeno il 30 per cento rispetto ai valori minimi obbligatori vale il decreto legislativo 28/2011.

9. Per albergo diffuso, country house, bed and breakfast e affittacamere vale la previsione di cui alla Lr 19/2009, articolo 15, comma 6.

ART. 26. NORME TRANSITORIE.

- 1. Per i Pac adottati in attesa di approvazione il Comune conclude la procedura di approvazione rispettando il solo Prg vigente al momento della loro adozione. Le aree di Pac di cui è decisa rielaborazione o riadozione totale sono immediatamente soggette alle previsioni di Prg vigente e varianti adottate, escluse norme di attuazione, art. 2, comma 2, lettere b) e c).*
- 2. I titoli abilitativi di opere validi possono essere oggetto di proroga motivata ai sensi di legge, rispettandosi il solo Prg vigente e varianti adottate al momento di formazione dei titoli validi.*

Tab. 1. Limiti di distanza.

| Opera | m |
|--|-----------|
| Acqua pubblica a cielo aperto (sponda di magra o piede di argine): | |
| costruzioni | 10 |
| recintazioni fisse | 4 |
| Cimitero (limite di impianto) | 200 (1) |
| Depuratore di liquami prodotti da terzi (limite di impianto) | 100 |
| Elettrodotta (conduttori) | (2) |
| Gasdotto (dorsale o allacciamento comunale, asse) | 21 (3) |
| Strada provinciale 40: | |
| <i>a) nel centro abitato: come previsto nelle norme di zona;</i> | |
| <i>b) fuori dal centro abitato:</i> | |
| 1) <i>nelle zone E e V fronteggianti</i> | 40 (0) |
| 2) <i>nelle zone diverse da E e V:</i> | |
| 2.1) <i>se è previsto ma non è già esecutivo alla data del 4 1 2012 il piano attuativo:</i> | 40 (0) |
| 2.2) <i>se l'attuazione è diretta o è già esecutivo alla data del 4 1 2012 il piano attuativo:</i> | 20 (0) |
| Strada provinciale non 40 e comunale, in zone E e V fronteggianti | 20 (5)(6) |
| Strada vicinale, in zone E e V fronteggianti | 10 (5)(6) |

- (0) *Eventuali distanze dalla strada inferiori purché nel rispetto del codice della strada sono motivatamente ammesse previo consenso dell'ente gestore.*
- (1) O distanza minore prevista da decreti di riduzione.
- (2) Secondo decreto ministeriale. In ogni caso gli edifici e il loro esterno immediato in cui sia prevista una permanenza di persone superiore a 4 ore al giorno rispettano una distanza tale che l'induzione magnetica non vi superi:
- a) in genere: microT 3;
- b) in area priva e non prevista in programma comunale o convenzione esistente dotata di opere di urbanizzazione: microT 0,4.
- (3) Entro il limite di distanza sono vietate anche fognature e canalizzazioni chiuse.
- (4) *(Soppresso).*
- (5) In corrispondenza di incroci e biforcazioni la distanza è incrementata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti di distacco, la cui lunghezza a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia uguale al doppio della distanza di cui alla tabella, e il terzo lato costituito dalla retta congiungente i due punti estremi. I limiti di distanza sono da intendersi come le fasce di rispetto previste dalle norme di settore.
- (6) *In zona V la distanza è ridotta a m 5 in centro abitato.*

Nota:

La rappresentazione grafica di limiti di distanza e linee di infrastrutture è indicativa. La distanza prevista dalla tabella 1 è applicata rispetto alla posizione delle opere verificata in sede di *Pac* e/o progetto.

Tab. 2. Insediamenti produttivi esistenti.

| N. | Limiti e caratteristiche | | | | | Interventi specifici | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------|--------|-----|----|----|----------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | Num | LH | LI | DE | IV | PR | OP | OS | SA | IA | AP | AS | AL | TR | EA | ES | RP | RL | VS | RI |
| 1 | 10 | 100 | 100 | | | ■ | | | | | | | | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | |
| 2 | 7 | 100 | | | | | | | | ■ | ■ | | | | ■ | ■ | | | | |
| 3 | 7 | 50 | | | | | ■ | ■ | ■ | | | ■ | | | | ■ | | | | |
| 4 | 7 | 50 | | ■ | ■ | | | ■ | ■ | | | ■ | | | ■ | ■ | | | | |
| 5 | 6 | 50 (a) | 100 | | ■ | | | ■ | | | ■ | | ■ | | ■ | | | | | |
| 7 | 6 | 50 | | | ■ | | | | | | ■ | | ■ | ■ | ■ | | | | | |
| 11 | 7 | 25 | | ■ | | ■ | | | | | ■ | | | | | | ■ | | | |
| 12 | 6 | 10 | | | ■ | | | ■ | | | | | | ■ | ■ | | | | | |
| 13 | 10 | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 10 | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | | | | | |
| 15 | 10 | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | | | |
| 16 | 10 | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 17 | 7 | 50 | | | ■ | | | | | | ■ | | | | ■ | ■ | | ■ | | |
| 19 | 7 | 100 | | | ■ | | | | | | ■ | | | | ■ | ■ | | | | |
| 20 | 7 | 100 | 50 | | ■ | | | | | | ■ | | | | ■ | ■ | | | | |
| 21 | 7 | 50 | | | ■ | | | | | | ■ | | | | ■ | ■ | ■ | | | |

LH: Limite massimo di altezza, in metri.

LI: Limite percentuale di integrazione rispetto a esistente. In assenza di indicazione è applicato il solo rapporto di copertura del lotto.

DE: Limite percentuale di integrazione rispetto a esistente per realizzare magazzino, deposito, mostra, esposizione, ufficio e servizi igienici, ulteriore rispetto a quello di cui alla colonna LI.

IV: Inadeguatezza della viabilità di accesso.

PR: Prossimità a residenza o a importante servizio pubblico o privato.

OP: Miglioramento di strutture, materiali, forme o colori di opere principali. L'intervento specifico può essere realizzato anche con demolizione.

OS: Rimozione o occultamento di opere secondarie o depositi all'aperto causanti degrado di veduta o potenziale pericolo.

SA: Sistemazione di aree scoperte.

IA: Adeguamento, spostamento, chiusura o regolamentazione di accesso.

AP: Realizzazione, integrazione e/o adeguamento di parcheggi, anche oltre lo standard ove necessario in relazione alla situazione.

AS: Adozione di misure antinquinamento di acque superficiali.

AL: Adozione di misure contro l'inquinamento per il caso di allagamento.

TR: Adozione di misure per limitare o regolamentare il traffico o migliorarne la sicurezza.

EA: Verifica e adeguamento ove necessario di emissioni e immissioni nell'atmosfera.

ES: Verifica e adeguamento ove necessario di emissioni sonore.

RP: Verifica e adeguamento ove necessario di sistema di raccolta e allontanamento di rifiuti.

RL: Verifica e adeguamento ove necessario di scarichi liquidi.

VS: Verifica ed eliminazione o attenuazione ove necessario di vibrazioni del suolo.

RI: Verifica e adeguamento ove necessario di misure di controllo di materie pericolose e rischio di incidenti.

Nota: Per la parola «esistente» di cui alle colonne LI e DE vale la definizione di Riferimenti.

(a) Il limite può essere assunto di 100 se:

- 1) le lavorazioni e i sili sono tenuti o spostati a distanza da zone B e C di almeno metri 50, riducibili a metri 25 se adottate misure contro il rumore e la polvere;
- 2) le opere e i depositi all'aperto sono schermati verso strada, verso zone B e C e verso la roggia di Vado mediante opere di verde;
- 3) il rispetto delle previsioni di cui ai punti 1 e 2) e delle altre previsioni di tabella 2 è assicurato mediante convenzione con il Comune.

Tab. 3. Allevamenti zootecnici - Uba e coefficienti per distanze.

| Allevamento | Uba per ogni capo | Specie | Coefficienti | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-------------------|--------|--------------|-----|-----|-----|-----------|-----|------|-----------|------|------|------|--------------|-----|-----|----|
| | | | Stabulazione | | | | Areazione | | | Deiezioni | | | | Orientamento | | | |
| | | | let | gri | suo | ape | nat | mis | for | cop | ape | deo | dep | N | N-E | E | AL |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | | | |
| AVICOLO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Galline da riproduzione | 0,017 | 1,2 | 0,9 | — | 1,2 | 1 | 0,8 | 1 | 1,2 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 1 |
| Galline ovaiole | 0,011 | 1,2 | 0,9 | — | 1,2 | 1 | 0,8 | 1 | 1,2 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 1 |
| Polli da carne (3 mesi) | 0,005 | 2 | 0,9 | — | 1,2 | 1 | 0,8 | 1 | 1,2 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 1 |
| Polli da allevamento (6 mesi) | 0,004 | 2 | 0,9 | — | 1,2 | 1 | 0,8 | 1 | 1,2 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 1 |
| Galletti (2 mesi) | 0,003 | 2 | 0,9 | — | 1,2 | 1 | 0,8 | 1 | 1,2 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 1 |
| Tacchini da riproduzione | 0,027 | 1,2 | 0,9 | — | 1,2 | 1 | 0,8 | 1 | 1,2 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 1 |
| Tacchini leggeri (4 mesi) | 0,015 | 1,2 | 0,9 | — | 1,2 | 1 | 0,8 | 1 | 1,2 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 1 |
| Tacchini pesanti (6 mesi) | 0,023 | 1,2 | 0,9 | — | 1,2 | 1 | 0,8 | 1 | 1,2 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 1 |
| Anatre da riproduzione | 0,018 | 1,2 | 0,9 | — | 1,2 | 1 | 0,8 | 1 | 1,2 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 1 |
| Anatre da ingrasso (6 mesi) | 0,011 | 1,2 | 0,9 | — | 1,2 | 1 | 0,8 | 1 | 1,2 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 1 |
| Oche da riproduzione | 0,018 | 1,2 | 0,9 | — | 1,2 | 1 | 0,8 | 1 | 1,2 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 1 |
| Oche da ingrasso (6 mesi) | 0,011 | 1,2 | 0,9 | — | 1,2 | 1 | 0,8 | 1 | 1,2 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 1 |
| Faraone da riproduzione | 0,008 | 1,2 | 0,9 | — | 1,2 | 1 | 0,8 | 1 | 1,2 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 1 |
| Faraone da ingrasso (4 mesi) | 0,005 | 1,2 | 0,9 | — | 1,2 | 1 | 0,8 | 1 | 1,2 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 1 |
| Struzzi da riproduzione | 0,100 | 1,2 | 0,9 | — | 1,2 | 1 | 0,8 | 1 | 1,2 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 1 |
| Struzzi da carne | 0,071 | 1,2 | 0,9 | — | 1,2 | 1 | 0,8 | 1 | 1,2 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 1 |
| BOVINO DA CARNE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Adulti (24 mesi) | 1,000 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1,5 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1,2 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 1 |
| Vitelloni (7 - 24 mesi) | 0,600 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1,5 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1,2 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 1 |
| Vitelli (6 mesi) | 0,286 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1,5 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1,2 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 1 |
| BOVINO DA LATTE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Adulti (24 mesi) | 1,000 | 0,6 | 0,8 | 1 | — | 0,8 | 0,8 | 1 | 1,2 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 1 |
| Manze (7 - 24 mesi) | 0,600 | 0,6 | 0,8 | 1 | — | 0,8 | 0,8 | 1 | 1,2 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 1 |
| Vitelli (6 mesi) | 0,286 | 0,6 | 0,8 | 1 | — | 0,8 | 0,8 | 1 | 1,2 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 1 |
| CUNICOLO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conigli da riproduzione | 0,012 | 1 | 0,9 | 1 | — | — | 0,9 | 1 | 1,2 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 1 |
| Conigli da ingrasso (3 mesi) | 0,008 | 1 | 0,9 | 1 | — | — | 0,9 | 1 | 1,2 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 1 |
| EQUINO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Equini da riproduzione | 0,743 | 0,8 | 0,8 | — | 1 | 0,8 | 0,8 | — | — | 0,9 | — | — | — | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 1 |
| Cavalli e asini | 0,600 | 0,8 | 0,8 | — | 1 | 0,8 | 0,8 | — | — | 0,9 | — | — | — | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 1 |
| Puledri (6 mesi) | 0,286 | 0,8 | 0,8 | — | 1 | 0,8 | 0,8 | — | — | 0,9 | — | — | — | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 1 |
| OVINO E CAPRINO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ovini | 0,150 | 1 | 0,8 | — | 1 | 0,8 | 0,8 | — | — | 0,9 | — | — | — | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 1 |
| Caprini | 0,150 | 1 | 0,8 | — | 1 | 0,8 | 0,8 | — | — | 0,9 | — | — | — | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 1 |
| SELVAGGINA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fagiani da riproduzione | 0,017 | 1,2 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 1 |
| Fagiani (6 mesi) | 0,004 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 1 |
| Starne e pernici da riproduzione | 0,005 | 1,2 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 1 |
| Starne e pernici (6 mesi) | 0,003 | 1,2 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 1 |
| Cinghiali e cervi | 0,143 | 1,2 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 1 |
| Daini, caprioli, mufloni | 0,071 | 1,2 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 1 |
| Lepri | 0,014 | 1,2 | 0,9 | — | 1 | — | 0,8 | — | — | 0,9 | — | — | — | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 1 |
| SUINO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Riproduttori | 0,400 | 1,8 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1,2 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 1 |
| Suinetti (3 mesi) | 0,046 | 1,8 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1,2 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 1 |
| Suini leggeri (6 mesi) | 0,229 | 1,8 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1,2 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 1 |
| Suini pesanti (9 mesi) | 0,229 | 1,8 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1,2 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 1 |
| VARI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Visoni, nutrie e cincillà | 0,014 | 1 | 0,8 | — | — | — | 0,8 | — | — | 0,9 | — | — | — | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 1 |
| Volpi | 0,065 | 1 | 0,8 | — | — | — | 0,8 | — | — | 0,9 | — | — | — | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 1 |
| Pesci da riproduzione (q) | 0,183 | 0,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pesci da consumo (q) | 0,114 | 0,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Alveari (famiglia) | 0,114 | 0,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lumache (consumo) (q) | 0,114 | 0,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

Note:

Stabulazione: (1) su lettiera; (2) su grigliato; (3); al suolo; (4) all'aperto.

Areazione: (5) naturale; (6) mista; (7) forzata.

Deiezioni: (8) in vasca coperta; (9) in vasca aperta; (10) in vasca con deodorizzazione; (11) in depuratore.

Orientamento: (12) a nord; (13) a nord-est; (14) a est; (15) ad altro.

Per allevamento non compreso in tabella è da farsi riferimento ad allevamento affine, proporzionandosi il numero di capi mediante comparazione del peso medio.

ALLEGATO A:**LINEE GUIDA PER LA PROGETTAZIONE DELLE SISTEMAZIONI A VERDE DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA A BIOGAS****1. Indicazioni progettuali di sistemazione a verde**

Le presenti prescrizioni costituiscono allegato contrattuale della convenzione urbanistica / atto d'obbligo e linee guida per la progettazione esecutiva delle sistemazioni a verde dell'impianto di produzione energetica da biogas.

Esse definiscono le modalità di formazione delle quinte vegetali lineari previste per il contenimento degli impatti paesaggistici, al fine di riprodurre le caratteristiche della vegetazione tipica del paesaggio tradizionale locale.

L'indicazione delle specie arboree e/o arbustive e le distanze da mantenere nei sestri d'impianto sono descritti all'art. 14 sez. D delle Norme Tecniche di PRGC. Le specie arboree ed arbustive dovranno, in ogni caso, essere scelte in modo da mantenere, anche nel corso della stagione invernale, una copertura continua e compatta dell'orizzonte paesaggistico.

Le quinte individuate, lungo i margini dell'impianto produttivo, prevedono un piano dominante costituito da alberature di alto fusto ed uno dominato comprendente arbusti e cespugli a foglia persistente.

Tale soluzione permette, inoltre, di realizzare, a livello ecologico, un sicuro punto di riferimento e rifugio per l'avifauna stanziale e di passo.

2. Capitolato prestazionale**a. Prescrizioni generali dei materiali**

- **Materiale agrario**

Per "materiale agrario" si intende tutto il materiale usato negli specifici lavori di agricoltura, vivaismo e giardinaggio (es. terreni e substrati di coltivazione, concimi, fitofarmaci, tutori, ecc.), necessario alla messa a dimora, all'allevamento, alla cura e alla manutenzione delle piante occorrenti per la sistemazione.

- **Concimi minerali ed organici**

I concimi minerali (semplici, composti, complessi), organici (letame maturo e residui organici di varia natura) e misti da impiegare dovranno avere titolo dichiarato secondo le vigenti disposizioni di legge ed essere forniti nell'involucro originale della fabbrica, fatta esclusione per i letami, per i quali saranno valutate di volta in volta qualità e provenienza.

- **Materiale vegetale**

Per "materiale vegetale" si intende tutto il materiale vivo (alberi, arbusti, tappezzanti, sementi, ecc.) occorrente per l'esecuzione del lavoro. Questo materiale dovrà provenire da ditte appositamente autorizzate ai sensi della L. 18.06.1931 n° 987 e 22.05.1973 n° 269 e s.m.i. L'impresa dovrà dichiararne la provenienza alla Direzione Lavori.

Le piante dovranno essere etichettate singolarmente o per gruppo omogenei per mezzo di cartellini di materiale resistente alle intemperie sui quali sia stata riportata, in modo leggibile e indelebile, la denominazione botanica (genere, specie, varietà, cultivar) del gruppo a cui si riferiscono. Le caratteristiche con le quali i semenziali dovranno essere forniti sono precisate nelle specifiche allegate al progetto.

Per quanto riguarda il trasporto delle piante, la ditta proponente dovrà prendere tutte le

precauzioni necessarie affinché queste arrivino al luogo di sistemazione nelle migliori condizioni possibili, curando che il trasferimento venga effettuato con mezzi, protezioni e modalità di carico idonei con particolare attenzione perché rami e corteccia non subiscano danni e le zolle non abbiano a frantumarsi o ad essiccarsi a causa dei sobbalzi o per il peso del carico del materiale soprastante.

Una volta giunte a destinazione, tutte le piante dovranno essere trattate in modo che sia evitato loro ogni danno; il tempo occorrente tra il prelievo in vivaio e la messa in dimora definitiva (o la sistemazione in vivaio provvisorio – messa in tagliola) dovrà essere il più breve possibile.

In particolare, le radici delle piante che non possono essere immediatamente messe a dimora non dovranno subire ustioni, dovranno mantenere il tenore di umidità adeguato alla loro buona conservazione ed essere bagnate quanto necessario, fino al momento della piantagione.

- **Alberi**

Gli alberi dovranno presentare portamento e dimensioni rispondenti alle caratteristiche richieste dal progetto e tipici della specie, della varietà e dell'età al momento della loro messa dimora. Il fusto e le branche principali dovranno essere esenti da deformazioni, capitozzature, ferite di ogni genere, grosse cicatrici o segni conseguenti ad urti, grandine, scortecciamenti, legature, ustioni da sole, cause meccaniche in genere, attacchi di insetti e malattie crittogamiche o da virus.

La chioma, salvo quanto diversamente richiesto, dovrà essere ben ramificata, uniforme e ben equilibrata per simmetria e distribuzione delle branche principali e secondarie all'interno della stessa. L'apparato radicale dovrà presentarsi ben accestito, ricco di piccole ramificazioni e di radici capillari fresche e sane e privo di tagli di diametro maggiore di un centimetro.

La circonferenza del fusto sarà misurata ad un metro dal colletto.

Gli alberi dovranno essere normalmente forniti a radice nuda, in zolla o in contenitore, nel qual caso, la terra dovrà essere compatta, ben aderente alle radici, senza crepe evidenti con struttura e tessitura tali da non determinare condizioni di asfissia. Le piante in contenitore dovranno essere state adeguatamente rinvasate in modo da non presentare un apparato radicale eccessivamente sviluppato lungo la superficie del contenitore stesso.

- **Arbusti e cespugli**

Arbusti e cespugli non dovranno avere portamento "filato"; dovranno possedere un minimo di tre ramificazioni e presentarsi dell'altezza prescritta in progetto o

in capitolato, proporzionata al diametro della chioma e a quello del fusto. Per le indicazioni riguardanti l'apparato radicale, le zolle ed i contenitori, vale quanto esposto nel precedente comma a proposito degli alberi.

b. Modalità di attuazione degli interventi

● **Lavorazione del suolo**

La ditta proponente dovrà provvedere alla lavorazione del terreno fino alla profondità necessaria (minimo 0,5 m) preferibilmente eseguita con l'impiego di mezzi meccanici ed attrezzi specifici a seconda della lavorazione prevista dagli elaborati di progetto (aratura, frangizollatura, ecc.).

Le lavorazioni saranno eseguite nei periodi idonei, con il terreno "in temprà", evitando di danneggiare la struttura e di formare "suole di lavorazione".

Nel corso di questa lavorazione si dovranno rimuovere tutti i sassi, le pietre e gli eventuali ostacoli sotterranei che potrebbero impedire la corretta esecuzione dei lavori provvedendo anche, su indicazione della Direzione Lavori, ad accantonare e conservare le preesistenze naturali di particolare valore estetico (es. rocce, massi, ecc.) o gli altri materiali che possono essere vantaggiosamente riutilizzati nella sistemazione.

Dopo l'aratura o la ripulitura si provvederà alla distribuzione del fertilizzante minerale (od organico) del tipo e nelle quantità stabiliti in progetto. Il fertilizzante verrà sparso su tutta la superficie e interrato in occasione della successiva erpicatura e frangizollatura, operazione a completamento dei lavori di preparazione della superficie da istituire a verde.

● **Concimazione**

La concimazione di fondo, richiesta soprattutto per favorire l'accrescimento delle specie principali, verrà eseguita prima della frangizollatura con 3 q/ha di perfosfato minerale 46/48 e 3 q/ha di solfato potassico 50/52. La concimazione di cui sopra potrà essere utilmente integrata con apporti di letame o materiale organico assimilato.

Nel caso che la ripuntatura venga sostituita dall'aratura profonda, la concimazione di fondo sarà applicata prima dell'aratura, in modo da poter distribuire il concime anche in profondità.

● **Picchettatura, tracciamenti e pacciamatura**

Prima della messa a dimora delle piante e dopo le operazioni di preparazione agraria del terreno, la ditta proponente provvederà alla predisposizione della picchettatura delle aree di impianto.

Particolare attenzione verrà posta nel posizionamento delle singole piante lungo le fasce perimetrali delle proprietà, in stretta osservanza con quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di distanze legali confinarie delle piante legnose (art. 892, C.C.).

A carico degli arbusti sarà eseguita la pacciamatura che consisterà di regola in un collare di telo pacciamante da mettere attorno al colletto della pianta, del diametro di 80 cm. La stesura del film plastico con funzione pacciamante, andrà eseguita regola d'arte, curando che la incalzatura dei lembi sia uniforme e continua lungo l'intero filare.

A piantagione eseguita, la ditta proponente, nel caso siano state apportate varianti al progetto esecutivo, dovrà consegnare copia degli elaborati relativi con indicazione esatta della posizione definitiva delle piante e dei gruppi omogenei messi a dimora.

- *Apertura delle buche e messa a dimora di alberi, arbusti e cespugli.*

Le buche avranno larghezza e profondità pari ad almeno una volta e mezzo le dimensioni dell'apparato radicale e della zolla. Si eseguirà una concimazione localizzata sul fondo della buca mescolando il concime a terriccio con terra vegetale. La concimazione di fondo sarà a base di fosforo e potassio, se verranno usati concimi chimici; a base di letame e pollina se si disporrà di concimi organici. La terra vegetale e da disporre in un mucchio a parte e da incorporare successivamente attorno alle radici.

- *Messa a dimora*

Nelle operazioni di messa a dimora e da evitare di piegare e spezzare le radici che devono mantenere il loro portamento naturale. Le piante a radice nuda sono da incorporare con terra sciolta che deve venir messa anche tra le radici. Nella messa dimora di piante con zolla saranno da sciogliere le reti o i panni che le avvolgono.

La ditta proponente provvederà al riempimento delle buche con terra di coltivo costipandola con cura in modo che non rimangano vuoti attorno alle radici o alla zolla. Il riempimento delle buche, sia quello parziale prima della piantagione, sia quello definitivo, potrà essere effettuato, a seconda delle necessità, con terra di coltivo semplice oppure miscelata con torba.

A riempimento ultimato, attorno alle piante dovrà essere formata una conca o bacino per la ritenzione dell'acqua da addurre subito dopo in quantità abbondante onde favorire la ripresa della pianta e facilitare il costipamento e l'assestamento della terra attorno alle radici e alla zolla.

La piantumazione dovrà avvenire preferibilmente nel mese di novembre e comunque non oltre il mese di marzo.

- *Ancoraggio*

Le piante ad alto fusto vanno ancorate in modo stabile. A seconda della specie e dimensione delle piante sono da porre i pali tutori in posizione obliqua o diritta, i tiranti, ecc.

I pali tutori diritti sono da accorciare da 25 fino a 10 cm sotto la diramazione principale. I pali devono essere intatti alla sommità; diversamente la parte avente fessurazioni deve venir segata.

La parte appuntita dei pali dovrà essere resa imputrescibile per un'altezza di 100 cm circa; in alternativa si potrà far uso di pali di legno industrialmente preimpregnati di sostanze imputrescibili.

Le legature dovranno rendere solidali le piante ai pali e agli ancoraggi. Al fine di non provocare strozzature al tronco, dovranno essere realizzate in adatto materiale elastico.

c. Manutenzioni

Ad ultimazione dei lavori di sistemazione a verde dovranno essere eseguite le seguenti operazioni per garantire un pieno affrancamento delle sistemazioni attuate :

- sostituzione delle fallanze avvenute entro i primi due anni con le specie che avranno dimostrato miglior resistenza al trapianto (mediamente 5% all'anno);*
- ripulitura da erbe infestanti al piede e nella zona della lunetta d'impianto nei primi due anni, mediante zappatura (1 intervento all'anno);*
- sfalcio / trinciatura dell'erba nei primi due anni (mediamente 2 interventi all'anno);*
- ripristino di aree che eventualmente dovessero essere interessate da piccoli smottamenti del terreno, in relazione alla pendenza delle scarpate.*

3. Condizioni contrattuali

a. Garanzia di attecchimento

La ditta proponente si impegna a fornire una garanzia di attecchimento del 100% per tutte le piante delle specie arboree ed arbustive, con verifica da effettuarsi dopo almeno un anno dall'impianto o dalla data di comunicazione di fine lavori.

La ditta proponente garantisce l'utilizzo di piante sane, ben sviluppate ed in buon stato vegetativo per tutto il periodo intercorrente tra la data di ultimazione dei lavori e quella del collaudo, provvedendo alla sostituzione non attecchite.

Eventuali sostituzioni di piante già precedentemente sostituite più di una volta, dovranno essere oggetto di nuovi accordi fra le parti, per poter ricercare, accertare ed eliminare le cause di moria, talvolta imputabili ad attacchi parassitari o ad una particolare e non corretta conduzione del lavoro e del cantiere.

b. Manutenzione delle opere a verde per il periodo dei lavori o di garanzia


Dopo il collaudo definitivo, alla ditta proponente competerà la manutenzione del verde, salvo le maggiori responsabilità stabilite dall'art. 1669 C.C., per tutto il periodo concordato di garanzia, ivi inclusa la eliminazione e sostituzione delle piante morte.

Ogni nuova piantagione dovrà essere curata con particolare attenzione fino a quando non sarà evidente che le piante, superato il trauma del trapianto, siano ben attecchite ed in buone condizioni vegetative.

c. Eliminazione e sostituzione delle piante morte

Le eventuali piante morte dovranno essere sostituite con altre identiche a quelle fornite in origine.


La sostituzione deve, in rapporto all'andamento stagionale, essere inderogabilmente effettuata nel più breve tempo possibile dall'accertamento del mancato attecchimento.




LEGENDA

DI ZONIZZAZIONE


| | |
|--|---|
| | Zona A - Di interesse storico - artistico o ambientale |
| | Zona A6 - Di interesse storico - artistico o ambientale, libera edificabile |
| | Zona B1 - Di completamento, intensiva |
| | Zona B2 - Di completamento, estensiva |
| | Zona C - Di espansione |
| | Zona D2 - Industriale, prevista o in corso |
| | Zona D3 - Industriale, esistente |
| | Zona D6 - Industriale, di accumulo e lavorazione di inerti |
| | Zona E4 A - Di interesse agricolo - paesaggistico, presso acque minori |
| | Zona E4 F - Di interesse agricolo - paesaggistico, presso fiume |
| | Zona E6 - Di interesse agricolo |
| | Zona E6 R - Di interesse agricolo, di rispetto |
| | Zona G4 - Ricettivo - complementare |
| | Zona H3 - Commerciale, esistente |
| | Zona OB - Mista |
| | Zona S - Per servizi ed attrezzature collettive |
| | <p>1a = Parcheggio. 2a = Biblioteca; 2b = Centro civico e/o vita associativa; 2c = Culto; 2d = Uffici amministrativi; 2e = Museo etnografico. 3a = Nido dell'infanzia; 3b = Scuola dell'infanzia; 3c = Scuola primaria; 3d = Scuola secondaria di primo grado. 4a = Cimitero; 4b = Struttura sanitaria; 4c = Centro diurno per anziani; 4d = Struttura residenziale per anziani; 4e = Centro di aggregazione giovanile. 5a = Verde elementare; 5b = Verde di quartiere; 5c = Sport, spettacolo e ricreazione; 5d = Ricreazione. 6a = Magazzino; 6b = Servizio o attrezzatura per attività produttive; 6c = Stazione ecologica attrezzata. 6d = Servizio o attrezzatura tecnica o tecnologica.</p> |
| | Zona V - Di verde privato |
| | Acqua |
| | Viabilità esistente / prevista |




Percorso ciclabile, esistente



Percorso ciclabile, previsto




Edificio riusabile




Insedimento produttivo, numero




Edificio di interesse storico - documentale




Vincolo paesaggistico di cui a Dlgs 42/2004, p. III, lim da corso d'acqua



Area di interesse archeologico




Sito di interesse archeologico




Allevamento zootecnico di consistenza superiore a 50 Uba




Area di rispetto di allevamento zootecnico, perimetro




Limite di distanza




Limite di impianto



Vincolo militare, limite



Piano attuativo previgente, perimetro



Piano attuativo previsto, perimetro




Area di impegno




Area di progetto unitario




Area di recupero ambientale



Gasdotto




Elettrodotto, alta tensione




Sito di importanza comunitaria (Sic), perimetro




Area di rilevante interesse ambientale (Aria), perimetro



Area di bosco



Area di rimboschimento



Accesso veicolare



Punto panoramico



Luogo di balneazione



Prati stabili naturali compresi nell'inventario regionale



Ambito per impianti a biomasse con potenza superiore a 20 Kw e inferiore o uguale a 1 Mw



Area soggetta a prescrizione geologico idraulica



Area soggetta a prescrizione idraulica di cui al Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Tagliamento

F = Area fluviale.

P1 = Pericolosità idraulica moderata.



Modifiche, perimetro